

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 167

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 agosto al 14 settembre 2005)

INDICE

BETTONI BRANDANI ed altri: su un episodio di violenza nella città di Arezzo (4-07022) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 9645	sulla situazione degli insegnanti precari (4-08619) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 9662
BISCARDINI, MACONI: sulla vendita di immobili dell'INPDAP (4-07729) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	9646	sulla sospensione dal commercio di un farmaco (4-08853) (risp. STORACE, <i>ministro della salute</i>)	9664
BISCARDINI ed altri: sui processi gestionali della società Poste Italiane (4-08624) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	9647	sulla viabilità in Puglia e Basilicata (4-09055) (risp. MARTINAT, <i>viceministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	9665
sulla Electrolux Outdoor Products Italy Spa (4-08896) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	9649	BUCCIERO, CARUSO Antonino: su un manifesto affisso a Bresso (4-06368) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	9668
BOCO: su un episodio di aggressione in un locale (4-04902) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9650	CARUSO Luigi: sul sostegno statale ad attività imprenditoriali (4-08380) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	9669
sulla conduzione delle indagini su un caso di omicidio (4-06941) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9652	CASTAGNETTI: sulla Procura di Brescia (4-05067) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9670
sulla conduzione delle indagini su un caso di omicidio (4-07538) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9653	CAVALLARO: sulla pubblicazione di documenti processuali (4-06134) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9671
sulla situazione politica in Uganda (4-08956) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	9656	CHIRILLI, MELELEO: sulle tariffe del trasporto aereo (4-08688) (risp. TASSONE, <i>viceministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	9673
BUCCIERO: su una vicenda giudiziaria presso il Tribunale di Genova (4-07038) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9660		

CICCANTI: sull'accesso al primo corso-concorso riservato per il reclutamento della dirigenza scolastica (4-08970) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 9675	FORCIERI: su una emittente televisiva ligure (4-07468) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 9706
CRINÒ: su un concorso per la Guardia di finanza (4-08710) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	9677	FRAU: sulla sezione fallimentare del Tribunale di Roma (4-06958) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9709
D'AMICO: sulla rete distributiva dei tabacchi (4-09026) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	9679	GIARETTA: sul sistema di protezione della laguna veneta dalle acque alte (4-08320) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	9711
DANIELI Paolo: sui danni causati dal maltempo nel luglio 2005 (4-09173) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9682	IOVENE: sulla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale del Tribunale di Catanzaro (4-08553) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9713
DE PAOLI: sulla compravendita di immobili del Demanio (4-08462) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	9683	(*) IOVENE ed altri: sul Centro di Permanenza Temporanea S. Anna di Isola Capo Rizzuto (4-09031) (risp. D'ALIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	9716
DE PETRIS: sulla riforma della Politica Agricola Comunitaria (4-09180) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9685	MALABARBA: sui lavori in corso presso il Centro Ricerche ENEA «la Casaccia» (4-07455) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	9718
DE ZULUETA: sulle attività della Sogin (4-08205) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	9686	su alcune commesse in Iran dell'azienda «Nuovo Pignone» (4-08004) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	9721
DELOGU: su un avviso pubblico apparso su un quotidiano di Cagliari (4-08603) (risp. ARMOSINO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	9690	sull'apertura della struttura penitenziaria di Castelfranco Emilia (4-08199) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9723
DEMASI: sugli uffici giudiziari del Tribunale di Salerno (4-04468) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9693	MANFREDI: sul concorso per la nomina di allievi agenti del Corpo Forestale dello Stato (4-09050) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9727
sulla centrale del latte di Salerno (4-08307) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9696	MARTONE: sul commercio di armi italiane in Iraq (4-08024) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	9729
sull'istituto tecnico per geometri «R. Di Palo» di Salerno (4-08507) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	9698	MUZIO: sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili (4-07069) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9730
DI SIENA: sulla chiusura di una fabbrica nella provincia di Potenza (4-08006) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	9699	PACE: sul coordinamento «Foro 753» (4-05726) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	9736
FABRIS: sul fenomeno <i>dialer</i> (4-07689) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	9700	PASCARELLA ed altri: su un incidente verificatosi nel Comasco (4-08577) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	9737
FLORINO: sull'amministrazione del Comune di Casavatore (Napoli) (4-06655) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	9703	PIATTI: sul Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (4-08586) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9739
sul concorso per ufficiali giudiziari (4-08610) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9705		

ROTONDO ed altri: sui presidi per la tossicodipendenza nelle carceri (4-05395) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 9740	TURRONI ed altri: sull'acquisizione da parte dell'ENEL di impianti nucleari in paesi esteri (4-07681) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 9752
SALZANO: sul concorso per ufficiali giudiziari (4-08311) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9742	VALLONE: sulla vicenda dei <i>bond</i> argentini (4-08347) (risp. BETTAMIO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	9755
SODANO Calogero: sulla vicenda di un carabiniere ausiliario (4-08753) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	9743	VERALDI: sulla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale del tribunale di Catanzaro (4-08541) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9714
STANISCI, GAGLIONE: sulle Poste Italiane nella Regione Puglia (4-07740) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	9744	ZAPPACOSTA: sul carcere «Madonna del Freddo» di Chieti (4-02667) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9757
STIFFONI: sui <i>gadget</i> distribuiti in occasione della parata militare del 2 giugno 2005 (4-08839) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	9748	sulla caserma del 123° reggimento di fanteria «Chieti» (4-08444) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	9759
sugli esercizi di ristorazione gestiti da extracomunitari (4-09178) (risp. STORACE, <i>ministro della salute</i>)	9749		

BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, BATTISTI, BRUNALE, CARELLA, DALLA CHIESA, DATO, DI SIENA, FRANCO Vittoria, MARINO, MODICA, GIOVANELLI, LONGHI. – *Al Ministro dell'interno.*

– Premesso che:

un episodio grave e preoccupante si è verificato nella città di Arezzo, dove nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno, a seguito delle notizie provenienti dallo spoglio delle schede per il secondo turno elettorale che hanno dato la riconferma del sindaco uscente di centro-destra, una cinquantina di persone, guidate dall'assessore allo sport e politiche giovanili della giunta uscente Oreste Civitelli (Presidente provinciale di AN), si sono distinte in una sorta di provocatoria esibizione con saluti romani, *slogan* minacciosi, insulti e persino tentativi di aggressione fisica, rivolti contro coloro che stazionavano davanti alla sede del comitato elettorale della coalizione avversaria;

a tale evento assisteva casualmente anche una *troupe* del TGR 3, che nei giorni seguenti ha poi documentato con eloquenti immagini la situazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato posto a conoscenza di tale episodio in cui un rappresentante del governo locale non solo non ha frenato, ma è stato addirittura coprotagonista di azioni di violenza verbale e fisica nei confronti dei sostenitori di una parte politica avversa;

se e quali provvedimenti intenda eventualmente assumere per consentire di fare luce su possibili episodi inquietanti, sicuramente marginali in una prova elettorale ma non per questo meno gravi e non meno degni di essere portati a conoscenza dell'opinione pubblica.

(4-07022)

(7 luglio 2004)

RISPOSTA. – In relazione ai fatti evidenziati, il Prefetto di Arezzo ha riferito che nella notte fra il 27 e il 28 giugno 2004 un gruppo di persone, per la maggior parte militanti di Azione Giovani e appartenenti alla locale tifoseria dei «Rebels», si sono diretti verso la sede del Comitato elettorale del candidato sindaco di centro-destra, inneggiando alla sua vittoria e intonando cori irridenti nei confronti del candidato sindaco della coalizione avversa.

Contemporaneamente, alcuni sostenitori del candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra, richiamati dai canti e dai cori, si sono recati nella stessa zona.

Nonostante l'intervento del personale della locale Questura, che si è spesso frapposto fra i due gruppi, il contatto tra alcuni manifestanti è stato

inevitabile. A tal proposito, il Questore di Arezzo ha precisato che, data la concitazione del momento, è risultato difficile ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ed anche l'attenta visione delle immagini - riprese da una *troupe* televisiva nazionale - non ha consentito di ascrivere la responsabilità dei fatti in maniera esclusiva ad un singolo soggetto o ad un singolo gruppo.

A seguito del citato episodio e dopo essersi recato presso il locale ospedale, dove gli veniva accertata una prognosi medica di due giorni, uno dei sostenitori del candidato sindaco del centro-sinistra - venuto a contatto con un esponente del fronte avverso - ha presentato querela nei confronti dell'amministrazione locale richiamato dall'interrogante.

Si soggiunge, infine, che il relativo procedimento penale è pendente avanti il Giudice di Pace di Arezzo e che la prossima udienza è stata fissata per il 25 ottobre 2005.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALI

(2 agosto 2005)

BISCARDINI, MACONI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 30 novembre 2001, a causa di un errore materiale nel decreto di trasferimento alla società di cartolarizzazione (SCIP), alcuni immobili di proprietà dell'INPDAP, nel comune di Cologno Monzese, non sono stati inseriti e pertanto non è stata effettuata la vendita;

successivamente, nel marzo 2003, l'Agenzia del Demanio, preso atto dell'errore, ha promosso un decreto dirigenziale, che includeva i mappali 227 e 228 precedentemente esclusi, ma ciò non ha prodotto una modifica del decreto ministeriale, con l'implicito ordine di trasferimento oneroso alla SCIP dei due mappali mancanti;

a seguito di questo errore, l'INPDAP è rimasto proprietario della maggioranza delle quote millesimali, ma, contemporaneamente, non ha svolto un ruolo proporzionale alle sue responsabilità, non contribuendo nè alle spese complessive di ordinaria amministrazione, come la mancata accensione dei caloriferi, né agli interventi urgenti per la manutenzione degli immobili e per l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza abitativa;

si è creata pertanto una grave situazione di degrado degli immobili, alla quale si è aggiunto un pericoloso disagio sociale accompagnato da occupazioni abusive degli alloggi e da fenomeni di microcriminalità, che mettono in pericolo la sicurezza pubblica di tutto il quartiere,

si chiede di conoscere:

se risulti con quali tempi e modalità gli appartamenti corrispondenti ai fabbricati non ancora trasferiti potranno essere inseriti nella terza operazione di cartolarizzazione degli immobili;

se risulti altresì con quali forme l'INPDAP possa assolvere al pagamento delle spese pregresse di sua competenza, prima della vendita degli immobili agli aventi titolo.

(4-07729)

(18 novembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli immobili di proprietà dell'INPDAP, siti in Cologno Monzese.

Al riguardo, premesso che questa Amministrazione ha riservato la dovuta attenzione alla problematica segnalata con il documento parlamentare, in ordine alla mancata puntuale individuazione delle citate unità abitative, si precisa che tali cespiti saranno inseriti presumibilmente nel pacchetto immobiliare oggetto della terza cessione di immobili del patrimonio pubblico, attualmente in corso di completamento.

Per quanto concerne la gestione degli immobili in questione da parte dell'INPDAP, si precisa che quest'ultimo, quale Ente ancora proprietario del bene, è tenuto alla manutenzione degli stabili e al pagamento delle spese condominiali sulla base delle quote millesimali di proprietà.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(5 settembre 2005)

BISCARDINI, CORTIANA, RIPAMONTI, MACONI, PAGLIARULO, MALABARBA, DONATI, PIZZINATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'aumento di competitività di Poste Italiane in questi anni è stato realizzato con il contributo determinante dei lavoratori, anche a prezzo di notevoli sacrifici;

durante il Governo Berlusconi si è assistito al cambiamento dell'Amministratore Delegato e del *management*, spesso con personale vicino ai partiti dell'area di Governo;

in sintonia con tale logica, Poste Italiane ha cambiato il 18 aprile 2005 nelle Filiali della Lombardia 38 Capi Servizio, rimasti, quasi tutti, senza incarico;

gli avvicendamenti, effettuati secondo quanto risulta agli interroganti con dipendenti vicini ai partiti di centro-destra, sembrano avere più una finalizzazione di ordine politico senza vantaggi per l'azienda e con costi addirittura crescenti considerando le inevitabili ricadute negative sul servizio,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano le motivazioni aziendali che hanno portato alla rimozione di 38 Capi Servizio di Filiale in Lombardia;

se si ritenga corretto che questi quadri A1 siano stati rimossi, a quanto consta, nonostante le ripetute e recenti valutazioni positive espresse

dai dirigenti nei loro confronti, e senza ricevere indicazioni certe per il loro futuro.

(4-08624)

(4 maggio 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statuari della società.

Il Ministro delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualificativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane, la quale ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito degli usuali processi gestionali la società Poste Italiane ha dato corso a 34 (e non 38) movimenti su un totale di 114 posizioni, mediante provvedimenti successivi adottati nel corso dei primi quattro mesi dell'anno.

Secondo quanto riferito, di tali unità, 21 si sono avvicinate su diversi servizi di filiale sempre in posizione di responsabilità, mentre 2, in una logica di sviluppo orizzontale, sono state assegnate ad altro compito, senza peraltro far luogo a promozioni e senza lasciare risorse senza incarico.

Per 6 responsabili – secondo quanto precisato dalla stessa società – la sostituzione è avvenuta a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dopo la loro uscita dall'azienda, avendo comunque maturato il diritto alla pensione.

In 4 casi, stando a quanto precisato, si è trattato invece di semplici assegnazioni ad attività diverse ed, infine, in unico caso, l'avvicendamento è avvenuto su esplicita richiesta dell'interessato.

A completamento d'informazione la società Poste Italiane ha, poi, reso noto che le iniziative indicate rientrano nell'ambito di un'attività gestionale ordinaria dell'azienda, finalizzata all'arricchimento delle competenze professionali e all'instaurazione di situazioni logistiche più favorevoli ai dipendenti.

In conclusione, la concessionaria ha evidenziato che le scelte sono state operate in sintonia con i processi gestionali attualmente adottati per la copertura delle posizioni chiave dell'Azienda e l'individuazione dei nuovi responsabili di servizio è scaturita dall'analisi delle singole pro-

fessionalità e delle specifiche competenze, così come emergono, tra l'altro, dalla valutazione delle prestazioni dell'ultimo triennio.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(4 agosto 2005)

BISCARDINI, BAIO DOSSI, CORTIANA, DALLA CHIESA, DE PAOLI, FABBRI, MACONI, MAFFIOLI, MALABARBA, MONTI, PAGLIARULO, PIATTI, PILONI, RIPAMONTI. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Electrolux Outdoor Products Italy Spa (ex MEP Marazzini, acquisita dalla Electrolux nel 2001), con sede a Parabiago, è una azienda specializzata nella produzione di rasaerba, motozappe, trattorini e prodotti per il giardinaggio;

lo stabilimento di Parabiago della Electrolux è una presenza imprenditoriale fra le più prestigiose dell'intero territorio dell'Alto Milanese, con una produzione specialistica rivolta ad una particolare area di mercato;

i dipendenti sono attualmente 117 (70% operai e 30% impiegati a tempo indeterminato), cui si aggiungono circa 60 dipendenti operai a tempo determinato durante il periodo di alta stagione – da dicembre a maggio – e altri 100 dipendenti coinvolti nell'indotto;

il personale ha una qualificazione professionale media, con una età media intorno ai 40 anni;

il 20 aprile 2005 la multinazionale svedese ha comunicato di aver preso in considerazione la decisione di chiudere lo stabilimento di Parabiago nell'ambito di una ristrutturazione europea che porterà alla chiusura del 50 % degli stabilimenti in Europa;

di fronte a tale ipotesi, sono state assunte posizioni chiare sia dalle organizzazioni sindacali, che si sono dichiarate disponibili a discutere nel presupposto della salvaguardia di tutti gli stabilimenti del gruppo, sia dalle istituzioni locali, con l'obiettivo di costituire un tavolo di lavoro comprensivo di tutti i soggetti interessati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della annunciata ristrutturazione del gruppo Electrolux, che produrrebbe gravi danni per le produzioni nazionali;

se non si ritenga necessaria l'attivazione di un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, i rappresentanti degli enti locali e la direzione centrale della Electrolux per affrontare la situazione occupazionale e produttiva e valutare ogni possibile soluzione.

(4-08896)

(21 giugno 2005)

RISPOSTA. – Nell'incontro svoltosi presso il Ministero delle attività produttive il giorno 23 marzo 2005, la società Electrolux ha confermato le linee guida del Gruppo, finalizzate a rafforzare la competitività nel lungo termine, che prevedono la ricollocazione, in Paesi ad alto sviluppo ed a basso costo di lavoro, di circa la metà delle fabbriche.

Il gruppo ha in corso una approfondita analisi per valutare i principali fattori di competitività, tra i quali la redditività, la dimensione produttiva, la qualità, la logistica, la vicinanza ai principali mercati, la duplicazione di unità produttive.

I primi risultati delle verifiche saranno resi noti gradualmente.

I rappresentanti di Electrolux hanno assicurato che dalla valutazione in corso sono al momento escluse le Unità europee di intelligenza presenti in Italia, che riguardano: la ricerca avanzata, il disegno industriale, la progettazione delle apparecchiature del lavaggio e del freddo, gli approvvigionamenti centrali dove attualmente lavorano circa 500 tecnici.

Electrolux Italia si è dichiarata disponibile ad informare tempestivamente il Ministero delle attività produttive di tutte le evoluzioni che potranno in futuro interessare i siti produttivi italiani, assicurando la massima trasparenza e continuità.

Da parte del Governo è stato comunque sollecitato un chiaro piano industriale allo scopo di un confronto con il sindacato e le istituzioni di vario livello.

A questo fine si terrà un ulteriore incontro tra le parti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(3 agosto 2005)

BOCO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nell'ottobre 2000, in un locale notoriamente gay, si verificò un grave episodio ai danni del cittadino Massimiliano Cordeddu, del suo ragazzo e di un amico comune: quattro persone li offesero dapprima verbalmente, poi li aggredirono provocando danni fisici rilevanti;

tre dei quattro aggressori risultarono essere poliziotti in servizio presso la questura di Bologna, mentre il quarto era un pregiudicato;

le persone aggredite sparsero denuncia alla Questura, la stessa degli aggressori, e risulta all'interrogante che durante la notte un ispettore della polizia tentò di impossessarsi di queste denunce: il poliziotto verbalizzante, che si era opposto, finì nello stesso pronto soccorso dove stavano medicando Massimiliano Cordeddu e il suo ragazzo;

l'allora questore di Bologna Romano Argenio rilasciò nell'occasione ai giornali dichiarazioni molto inquietanti, perché sembrava più preoccupato che i tre poliziotti gli giustificassero la loro presenza in un locale notoriamente gay che teso a far luce sul reato di cui si erano macchiati;

il caso fu assegnato al magistrato Melotti, presso il tribunale di Bologna, un magistrato che solitamente collabora per le sue indagini con la polizia di Stato;

recentemente l'avvocato di Massimiliano Cordeddu, Francesco Antonio Maisano, ha chiesto che fine avessero fatto i documenti dei suoi assistiti e gli atti giudiziari che li riguardano e dalla cancelleria del tribunale si è sentito rispondere che non ne sanno niente,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che quanto descritto, oltre a rappresentare una grave lesione dei diritti dei singoli cittadini, rischi di compromettere la credibilità delle istituzioni coinvolte;

se e come si intenda agire perché sia accertata la verità sulla grave vicenda descritta in premessa.

(4-04902)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – I fatti segnalati dall'onorevole interrogante sono avvenuti in data 29 ottobre 2000 e hanno dato origine presso la Procura della Repubblica di Bologna al procedimento n. 18354/00 r.g., assegnato alla Dottoressa Elisabetta Melotti.

La squadra Mobile di Bologna è risalita immediatamente ai quattro autori del reato; tre di essi erano appartenenti alla Polizia di Stato.

Due di essi sono stati interrogati dal Pubblico Ministero presso i locali della Questura, nella notte del 30 ottobre 2000; ad entrambi sono stati contestati i reati di favoreggiamento nei confronti dei due correi (le cui generalità essi aveva negato di conoscere fin dalle iniziali dichiarazioni rese in sede amministrativa) e rifiuto di atti d'ufficio (articoli 378 e 328 del codice penale).

Nel corso degli interrogatori i due poliziotti, dopo un iniziale tentativo di ribadire la loro versione, hanno reso dichiarazioni sostanzialmente confessionarie.

Allo stesso modo si sono conclusi gli esami degli altri due indagati, svolti nella successiva giornata.

Per consentire l'immediata attivazione del procedimento disciplinare, senza attendere i diversi e più lunghi tempi del processo penale, la Procura di Bologna ha trasmesso subito copia degli atti di indagine, in particolare dei verbali di interrogatorio, all'autorità amministrativa.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che, a seguito di tale episodio, assolutamente non sottovalutato, ma, anzi, ritenuto di estrema gravità, i tre agenti sono stati immediatamente sospesi in via cautelare dal servizio e, quindi, sottoposti a procedimento disciplinare, conclusosi in data 4 aprile 2001 con il provvedimento di destituzione dalla Polizia di Stato.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di non ravvisare alcun elemento per ipotizzare fatti di rilevanza disciplinare a carico di magistrati, essendo emerso che il procedimento penale a carico dei tre poliziotti, peraltro de-

stituiti, segue regolarmente il suo corso e, pertanto, non ricorrano i presupposti per intraprendere iniziative di competenza al riguardo.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

BOCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che domenica 30 maggio 2004 la trasmissione di Rai Tre «Storie maledette» si è occupata del caso di Patrizia Campagna, che sta scontando nel carcere di Trapani la condanna a 21 anni per l'omicidio, avvenuto a Palermo il 28 febbraio 1992, di Giovanna Privitello, moglie del suo ex amante;

che Patrizia Campagna, il cui processo indiziario si è snodato per cinque gradi di giudizio, fu assolta in Assise e in Appello: in seguito le Corti hanno ribaltato il verdetto, giudicandola colpevole dell'omicidio, commesso per eliminare la consorte dell'amante cui la signora Campagna non avrebbe voluto rinunciare per motivi di passione e interesse;

che dalla trasmissione, basata sull'incontro della giornalista Franca Leosini con Patrizia Campagna e su brevi interviste ai suoi avvocati, emerge che gli inquirenti si sarebbero mossi con estrema superficialità, trascurando tutte le possibili alternative piste di indagine, fatto che sarebbe stato stigmatizzato anche dai giudici;

che in particolare sarebbe andata persa una chiave insanguinata, ritrovata nell'appartamento della vittima; si sarebbe trascurato il fatto che il marito della signora Privitello risultasse avere numerose relazioni extraconiugali; si sarebbe trascurato il fatto che la relazione della Campagna col marito della vittima si era conclusa da oltre tre mesi. Su questo aspetto, a fronte delle affermazioni del marito della Privitello – secondo il quale Patrizia Campagna non si rassegnava alla fine della relazione – non è chiaro se ci sia stata almeno una ricerca sui tabulati telefonici per verificare se, per telefono, questa ipotizzata insistenza della Campagna fosse riscontrabile;

che, secondo quanto emerso dall'intervista, la signora Campagna, che si è sempre dichiarata innocente, aveva ricevuto una telefonata da una donna presentatasi come Giovanna Privitello: nel corso della telefonata la Campagna, che non aveva mai avuto prima rapporti con la moglie del suo ex amante, accettava la richiesta della sua interlocutrice di incontrarsi;

che, recatasi all'appuntamento, il 28 febbraio 1992, dopo avere atteso invano la moglie del suo ex amante, Patrizia Campagna si era effettivamente recata presso la sua abitazione, per poi tornarsene indietro senza esito;

che qui si colloca la testimonianza che sarebbe poi risultata devastante per la Campagna: una coinquilina della Privitello affermò di averla vista, vestita di rosso, con un raccoglitore rigonfio, come se contenesse un ferro da stiro;

che la vittima risulta avere avuto sul corpo i segni di ustioni da ferro da stiro;

che la vittima non risulta stesce stirando al momento del delitto – anzi sembra che si stesse preparando a uscire – e i ferri da stiro presenti in casa sarebbero risultati a posto;

che, se il raccoglitore visto dalla testimone risulta analogo a quello mostrato durante la trasmissione televisiva, non solo è estremamente difficile pensare che al suo interno possa esservi stato nascosto un ferro da stiro, ma è praticamente impossibile pensare di tenervi un ferro da stiro bollente;

che la signora Campagna sostiene di non aver avuto, il giorno dell'omicidio, nessun raccoglitore in mano, né era vestita di rosso;

che la testimone, secondo quanto emerso dalla trasmissione, sarebbe vicina parente di un uomo che aveva molestato la figlia adolescente della signora Giovanna Privitello, che indignata si sarebbe scontrata con lui e di questo avrebbe parlato anche con altri condomini,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine alle modalità con le quali siano state condotte le indagini sul caso descritto in premessa e, nel caso risultasse confermata la superficialità già stigmatizzata dai giudici, come si possa giustificare un simile comportamento da parte degli organismi inquirenti e come si intenda intervenire per evitare che resti impunito o abbia a ripetersi.

(4-06941)

(22 giugno 2004)

BOCO. – Ai Ministri della giustizia e dell'interno. – Premesso:

che sul caso di Patrizia Campagna, condannata a ventun anni per il reato di omicidio volontario, l'interrogante ha presentato l'interrogazione 4-06941, ancora priva di risposta;

che il 9 ottobre 2004 la trasmissione «Ombre sul giallo», condotta dalla giornalista Franca Leosini, è tornata sulla vicenda dell'omicidio, avvenuto a Palermo il 28 febbraio 1992, di Giovanna Privitello, per il quale è stata condannata Patrizia Campagna, che aveva avuto una breve relazione, conclusasi tre mesi prima del delitto, con Giovanni Scalici, marito della vittima;

che secondo gli esiti della perizia medico-legale, riferiti durante la trasmissione sopra citata, il corpo della vittima presentava una contusione all'occhio sinistro, derivata da ripetuti colpi e comunque da un contatto diretto tra la stessa e l'aggressore, segni di strangolamento atipico (con un bastone o una tavola di legno), e bruciature cutanee, effettuate a soggetto già morto con una fonte di calore, individuabile in un ferro da stiro;

che, intervistato da Franca Leosini, lo stesso Salvatore La Barbera, che condusse le indagini sull'omicidio Privitello, ha affermato che i tre ferri da stiro, presenti in casa della vittima, furono solo visionati e non sequestrati e analizzati;

che anche quando fu perquisito l'appartamento della prima persona formalmente indagata per l'omicidio, un condomino che alcuni anni addietro aveva molestato la figlia adolescente della vittima, il ferro da stiro fu soltanto visionato, ma non sequestrato e analizzato;

che neppure in casa di Patrizia Campagna furono sequestrati e analizzati ferri da stiro;

che nel corso della trasmissione sopra citata è emerso che nel 1992 gli inquirenti non erano in grado di acquisire prove relative alle telefonate, perché soltanto dal 1994 si avrà la possibilità tecnica di effettuare ricerche sui tabulati telefonici;

che è anche emerso, però, che già allora si poteva, da tracce di sangue, risalire a chi le aveva lasciate: nonostante questo non furono sequestrate e analizzate le chiavi, trovate inserite nel portone di ingresso dell'appartamento della vittima, il cui portachiavi risultava macchiato di sangue;

che durante la trasmissione è stato affermato, da un esperto intervistato dalla Leosini, che per quanto riguarda le impronte digitali sostanzialmente nel 1992 il metodo era lo stesso di oggi, eppure non risulta esserci stata allora nessuna ricerca, nell'appartamento della vittima, di impronte digitali;

che il 18 febbraio 1994 la signora Campagna, processata dal tribunale di Palermo, Corte di Assise, sezione prima, fu assolta per non aver commesso il fatto, e in data 17 marzo 1995 la Corte di Assise d'Appello di Palermo confermava la sentenza di assoluzione;

che in data 14 novembre 1995 la Corte suprema di Cassazione, prima sezione penale, annullava la sentenza di assoluzione della signora Campagna, rinviando la stessa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo: secondo i supremi giudici l'esito della perizia tricologica, che aveva escluso che i frammenti di formazione pilifera ritrovati sul maglione della vittima risalissero a Patrizia Campagna, non poteva scagionare l'imputata;

che il 25 novembre 1996 la Corte d'Assise d'Appello, sezione seconda, ribaltava le precedenti sentenze di assoluzione, condannando l'imputata alla pena di ventuno anni di reclusione per il reato di omicidio volontario: per emettere detta condanna la Corte di Assise riesaminava solo ed esclusivamente gli atti processuali che in primo e in secondo grado avevano portato all'assoluzione con formula piena dell'imputata; in pratica nessun'altra prova fu portata nel corso del dibattimento a carico della stessa;

che a seguito della condanna gli avvocati della signora Campagna ricorrevano in Cassazione per chiedere l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna: la Corte Suprema di Cassazione in data 21 novembre 1997 confermava la condanna, con la motivazione che l'esito della perizia tricologica non poteva scagionare l'imputata, poiché l'accertamento non aveva avuto per oggetto anche i capelli della vittima;

che il fatto che i capelli della vittima non fossero stati sottoposti a perizia tricologica non è certo responsabilità da attribuirsi all'imputata;

che il Presidente della Corte di Assise di Palermo che assolse Patrizia Campagna ha ribadito, intervistato dalla giornalista Franca Leosini,

che gli inquirenti si erano accostati troppo presto, ed escludendo qualsiasi altra pista di indagine, a quella dell'omicidio passionale, senza nessuna traccia probatoria,

si chiede di sapere:

quali, alla luce di indagini ad avviso dell'interrogante condotte così superficialmente, siano le valutazioni e gli intendimenti dei Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, in ordine alla riapertura delle indagini, affinché sia assicurato alla giustizia chi uccise Giovanna Privitello, che è probabilmente ancora libero e in grado di nuocere;

se non si ritenga di poter intervenire per accertare approfonditamente quanto descritto in premessa e assumere, se necessario, idonei provvedimenti disciplinari per quanto attiene la competenza specifica dei due Ministri in indirizzo.

(4-07538)

(26 ottobre 2004)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto indicate, di analogo contenuto, alle quali si risponde congiuntamente, concernenti una presunta omissione nello svolgimento delle indagini relative alla morte della signora Giovanna Privitello da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, si rappresenta quanto segue.

La predetta Procura, secondo il Senatore interrogante, avrebbe trascurato «tutte le possibili piste di indagine», omettendo di far luce su una serie di elementi e circostanze – quali la conclusione della relazione tra la Campagna ed il marito della vittima, la presenza di una «chiave insanguinata» che «sarebbe andata persa», la mancata «ricerca sui tabulati telefonici» per verificare se corrispondeva al vero il fatto che la «Campagna non si rassegnava alla fine della relazione», il mancato sequestro dei «ferri da stiro presenti in casa della vittima» (posto che quest'ultima presentava «bruciature cutanee effettuate a soggetto già morto»), l'omessa ricerca di impronte digitali, la oggettiva inverosimiglianza di talune delle affermazioni svolte da una «teste» ed altro –.

Sulla base degli accertamenti effettuati dalle competenti articolazioni ministeriali, è emerso, da un lato, che la «chiave insanguinata» di cui sopra, lungi dall'essere andata perduta, era stata «riconsegnata alla famiglia della vittima e, benché nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1994 si stigmatizzi il fatto, la circostanza fu successivamente ritenuta irrilevante», per le ragioni ivi esposte; e, dall'altro, che «la ricerca sui tabulati telefonici» era «superata dalle ammissioni della stessa Campagna, che non (aveva mai) negato di sentire e di incontrare lo Scalici (marito della vittima), pur sostenendo la fine della loro relazione».

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto riguarda gli ulteriori rilievi, segnalati dal senatore interrogante, essi attengono a valutazioni circa l'attendibilità della teste Graziella Volpes e le modalità del delitto e non riguardano, quindi, la conduzione delle indagini.

Alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto che la condanna della signora Campagna, come evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, risulta irrogata all'esito di ben cinque gradi di giudizio, si ritiene che le osservazioni del senatore interrogante attengano esclusivamente al merito delle valutazioni compiute dalle competenti autorità nella naturale sede giurisdizionale e, pertanto, non si ritiene di intraprendere alcuna iniziativa di competenza al riguardo.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(25 agosto 2005)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il generale Yoweri Museveni prese il potere in Uganda nel 1986, dopo di che instaurò un regime a partito unico;

che le elezioni svoltesi in Uganda nel 2001 furono grossolanamente truccate;

che risulta allo scrivente che Museveni stia ora corrompendo i parlamentari per poter cambiare la Costituzione e avere così la possibilità di presentarsi nel 2006, e che i parlamentari che si oppongono a questo progetto vengano bastonati, come è accaduto a tre deputati nell'ottobre 2004, oppure arrestati, come è successo a Reagan Okumu e Michael Ocula il 20 aprile 2005;

che sono numerosi i casi di tortura di prigionieri politici, detenuti in luoghi non ufficiali detti «safe houses», e che, secondo i rapporti di Amnesty International, di Human Rights Watch e del Dipartimento di Stato americano, dall'ottobre 2004 a oggi oltre 60 esponenti dell'opposizione sono stati arrestati con l'accusa di tradimento, reato punito con la pena di morte;

che, a fronte di questa situazione, il governo britannico ha recentemente deciso un taglio dei finanziamenti al governo ugandese di 14 miliardi di scellini, e quello irlandese sta per tagliare 4 miliardi;

che gli Stati Uniti nei primi giorni del giugno 2005 hanno rifiutato il visto di ingresso a Jovia Akandwanaho, moglie del generale Salm Saleh, fratello di Museveni, perché persona corrotta: un gruppo di esperti dell'ONU l'aveva infatti accusata, in un rapporto pubblicato nel 2001, del saccheggio, insieme al marito, delle risorse minerarie del Congo;

che la Corte di Giustizia dell'Aja sta in questi giorni giudicando il governo ugandese per l'invasione del Congo dal 1998 al 2003, guerra che ha causato oltre tre milioni di morti;

che l'ex ambasciatore statunitense in Uganda e Kenya John Carson, in una conferenza tenuta a Washington il 2 giugno 2005, ha dichia-

rato che i beneficiari della corruzione sono i membri della famiglia Museveni, se non Museveni stesso;

che il segretario generale dell'ONU Kofi Annan, nel suo rapporto annuale al Consiglio di Sicurezza sui bambini soldato, reso pubblico il 16 febbraio 2005, ha accusato il governo ugandese di non aver mai smesso di arruolare e utilizzare bambini soldato nelle file del proprio esercito nazionale, e ha raccomandato di intervenire in modo adeguato, con divieto di ingresso in Europa e in America e blocco dei conti bancari per i membri del governo ed *embargo* sulle armi, qualora non ci siano mutamenti significativi;

che il padre comboniano Carlos Rodriguez, già arrestato con padre Giulio Albanese e padre Tarcisio Pazzaglia nel 2002 in Uganda, è stato di nuovo minacciato di arresto dal comandante dell'esercito ugandese generale Aronda, per aver scritto sul settimanale «The Observer» che nell'esercito ugandese sono presenti bambini soldato,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo italiano sospendere i finanziamenti al governo ugandese;

se si intenda condizionare l'ingresso nel nostro Paese del presidente Museveni e dei Ministri del suo governo all'effettivo rispetto dei diritti umani;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per manifestare il dissenso dell'Italia all'utilizzo di minorenni come soldati in Uganda.

(4-08956)

(29 giugno 2005)

RISPOSTA. – Circa l'evoluzione del sistema costituzionale in Uganda, nei prossimi giorni si svolgerà il referendum che dovrebbe ampliare gli spazi del sistema multipartitico, tuttora sottoposto ad alcune limitazioni. Nel contempo è stato approvato in prima lettura l'emendamento costituzionale che consente all'attuale presidente Museveni di candidarsi nuovamente per le elezioni che si svolgeranno nel marzo 2006. Le elezioni presidenziali del marzo 2001 si svolsero in modo nell'insieme abbastanza corretto, anche se in alcune circoscrizioni si verificarono effettivamente brogli ed intimidazioni. L'Unione europea emise una dichiarazione con cui stigmatizzava tali episodi, pur prendendo atto dell'esito delle elezioni e dell'opinione espressa dagli osservatori internazionali circa il carattere sostanzialmente corretto delle operazioni di voto nella maggior parte delle regioni del Paese.

Il caso, evocato nell'interrogazione, dell'arresto dei parlamentari Ronald Reagan Okumu e Michael Ocula ha destato l'interesse delle Ambasciate comunitarie presenti a Kampala. Su proposta dell'Italia, rappresentanti di tutte le Ambasciate UE, oltre che degli Stati Uniti e della Norvegia, hanno presenziato alle udienze preliminari del processo per omicidio che vede implicati i predetti esponenti politici. Ciò allo scopo di manifestare l'attenzione con cui la comunità internazionale segue il caso. Attual-

mente, i parlamentari Okumu e Ocula si trovano in libertà su cauzione. Non vi sono stati maltrattamenti fisici ai loro danni.

Gli Ambasciatori comunitari a Kampala conducono un costante ed articolato dialogo politico con le autorità ugandesi ai sensi degli accordi di partenariato UE-ACP di Cotonou. Tale dialogo verte fra l'altro sull'evoluzione istituzionale in atto nel Paese e sul buon governo. Gli Ambasciatori comunitari stanno esortando il Governo ugandese a favorire quanto più possibile la libertà di espressione e di manifestazione in vista dei prossimi cruciali appuntamenti istituzionali.

L'Uganda non ha formato oggetto di alcuna risoluzione di condanna per violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali né nel corso della 59ª Sessione della III Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre-dicembre 2004), né nel corso della 61ª Sessione della Commissione dei Diritti Umani di Ginevra (marzo-aprile 2005). Tuttavia la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Uganda permane fortemente critica, soprattutto nel nord del Paese, dove continua il decennale conflitto tra le forze governative e il Lord Resistance Army (LRA).

Il Responsabile per gli affari umanitari dell'ONU, Jan Egeland, riferendo al Consiglio di Sicurezza sulle crisi umanitarie in Africa, ha recentemente (10 maggio 2005) richiamato l'attenzione della comunità internazionale sulla ripresa e recrudescenza delle violenze nell'Uganda settentrionale e ha sottolineato come la crescita dell'insicurezza sia particolarmente sentita nei campi profughi, oggetto di attacchi e rapimenti da parte del LRA. Secondo quanto riferito dai Capi Missione accreditati a Kampala, attualmente in Uganda sono 1,4 milioni gli sfollati interni, tra cui moltissimi bambini, allocati in campi profughi sovraffollati e caratterizzati da condizioni altamente al di sotto di un livello umanitario accettabile.

Circa il coinvolgimento di bambini soldato in Uganda, esso è da attribuirsi al movimento ribelle dell'LRA sopracitato, che fa largo uso del sequestro di adolescenti e del loro arruolamento coatto. Gli stessi capi missione UE accreditati a Kampala hanno evidenziato come numerosi bambini siano stati rapiti dall'LRA e arruolati come soldati, portatori o schiavi sessuali; anche se in misura minore, è stato denunciato l'arruolamento di minori anche da parte delle forze governative.

Molti di tali elementi si sono dissociati recentemente da tale movimento e sono stati accolti dall'esercito ugandese all'interno di unità non destinate al combattimento. Si tratta di una sorta di area di parcheggio in cui tali giovani si trovano prima che, con il sostegno della comunità internazionale, essi possano essere reinseriti nelle comunità di origine. Lo stesso rapporto del Segretario Generale sui bambini soldato riconosce che l'esercito ugandese ha facilitato l'accesso delle agenzie umanitarie nei confronti di tali giovani, la cui età è peraltro di difficile accertamento anche a causa della mancanza di documenti di identità.

In relazione a questo problema, va rilevato che la situazione specifica dell'infanzia e del fenomeno dei bambini-soldato in Africa è stata oggetto di una risoluzione approvata nel corso della 60ª sessione della Commis-

sione per i Diritti Umani (marzo – aprile 2004). Con tale risoluzione la Commissione medesima:

condanna il fenomeno del rapimento e del reclutamento dei bambini, soprattutto di quelli dislocati nei campi profughi, al fine di impiegarli nei conflitti armati;

domanda l'immediata smobilitazione e disarmo di tutti i bambini soldato, inclusi quelli rapiti al fine della loro coscrizione in gruppi armati, ed il loro rilascio con garanzia di un sicuro ritorno presso le famiglie di origine;

invita gli Stati africani a prestare particolare attenzione alla protezione dei minorenni, orfani e/o rifugiati nei campi profughi e ad adottare misure ulteriori al fine di impedire il rapimento di questi bambini, in particolare di fanciulle, da parte dei gruppi guerriglieri;

chiede di aumentare ed accrescere la cooperazione tanto regionale quanto internazionale al fine di combattere il fenomeno dei bambini soldato;

incoraggia tutti gli Stati africani ad inserire il tema dei diritti dei bambini nei processi di pace, negli accordi di pace e nelle fasi post conflitto di ricostruzione ed assistenza;

esorta gli Stati africani che ancora non lo avessero fatto a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei bambini sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

La tematica relativa alla tutela dei minori coinvolti nei conflitti armati forma inoltre oggetto di specifica attenzione da parte dell'Italia e dell'Unione europea. Proprio su iniziativa della Presidenza italiana dell'Unione europea, l'8 dicembre 2003, il Consiglio affari generali dell'Unione ha approvato le linee guida dell'UE in materia di bambini e conflitti armati. Grazie all'iniziativa italiana l'Unione europea dispone oggi di un testo di riferimento che definisce la strategia generale di contrasto a tale fenomeno nei rapporti dell'Unione con gli Stati terzi, così come avviene in materia di campagna abolizionista per la pena di morte, lotta alla tortura e, più di recente, tutela degli attivisti dei diritti umani.

Il problema dell'attuazione delle linee guida é stato inoltre sviluppato in occasione della V edizione del Forum dell'Unione europea sui diritti umani, organizzato, nel dicembre 2003, a Roma, su iniziativa della Presidenza italiana e, per la prima volta, consacrato al tema della tutela dei minori nel diritto internazionale.

L'importanza che l'Unione europea attribuisce a tale argomento ha recentemente trovato un'ulteriore conferma nell'adozione, da parte del COPS del 13 dicembre 2004, del Piano d'Azione dell'Unione europea nel settore dei bambini nei conflitti armati, redatto su iniziativa della Presidenza olandese, e che dà concreto seguito alle «Linee guida dell'UE in materia di bambini e conflitti armati». Al fine di dare concreto avvio al Piano d'Azione, la stessa Presidenza olandese ha lanciato un progetto pilota nella regione del Nord dell'Uganda, individuato, proprio per la speci-

ficità della situazione dei bambini nei conflitti armati sul terreno, come Paese d'intervento prioritario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(1° agosto 2005)

BUCCIERO – *Al Ministro della giustizia* – Premesso che:

con sentenza del 17 maggio 2004 il giudice onorario aggregato alla sezione stralcio del Tribunale di Genova, dott. Aurelio Morello, ha negato la legittima tutela risarcitoria ad una signora che ha citato in giudizio il condominio in cui risiedeva per ottenere il risarcimento del danno provocato ai suoi capi di abbigliamento in pelle e pelliccia da una difettosa impermeabilizzazione di un balcone del suo appartamento;

il giudice non solo ha dichiarato non risarcibile il danno lamentato ai capi in pelliccia, ma ha anche precisato che chi possiede siffatti capi dovrebbe essere perseguito penalmente secondo l'art. 727 del codice penale, che rileva la fattispecie di reato di maltrattamento degli animali, punendo chiunque sevizia gli animali con un'ammenda che va da due a dieci milioni delle vecchie lire;

secondo il magistrato i danni lamentati ai capi d'abbigliamento della signora, anche se fossero stati «sussistenti e addebitabili», non sarebbero risarcibili, in quanto i maltrattamenti degli animali, che la legge punisce come reato, sono causati dalla richiesta dei compratori di pellicce;

la stessa sentenza precisa che «i compratori medesimi, anche se non dovessero considerarsi concorrenti nel reato di maltrattamento previsto dall'art. 727 del codice penale, ne compirebbero un altro autonomo in base all'art. 712» circa «l'acquisto di cose di sospetta provenienza»;

la «futilità» che il giudice riscontra nelle motivazioni che spingono i consumatori a richiedere prodotti in pelle sussiste, a suo avviso, anche in relazione all'imprigionamento e alla mattanza degli animali da allevamento, la cui costrizione vita natural durante costituisce anch'essa un feroce «incrudelimento»,

si chiede di conoscere:

quale sia parere del Ministro in indirizzo sul comportamento del notaio – giudice onorario aggregato, il quale, pur di esternare le sue vocazioni «animaliste», profitta della sua funzione e del giudizio affidatogli, rendendo una motivazione inutile e peraltro contraria a giurisprudenza ultradecennale, tentando di accreditare la tesi che l'intera industria conciaria deve essere inquisita e condannata ai sensi dell'art. 727 del codice penale;

se e quale iniziativa disciplinare il Ministro intenda promuovere nei confronti del citato giudice onorario aggregato per la sua prorompente «creatività».

(4-07038)

(8 luglio 2005)

RISPOSTA. – La causa civile n. 3722/1194 R.G., pendente davanti alla Sezione Stralcio del Tribunale di Genova tra i signori Ravera contro il Condominio di via Rimassa n. 76 in Genova, è stata definita dal Giudice Onorario Aggregato, notaio Aurelio Morello, con sentenza del 17.5.2004.

La controversia aveva per oggetto la pretesa dei proprietari di un appartamento del citato condominio di essere risarciti dei danni alle strutture murarie dell'immobile, ad alcuni capi di vestiario ed a numerosi capi di pellicceria custoditi in un armadio in legno, causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dal soprastante terrazzo di copertura.

Il predetto Giudice ha accolto la domanda di risarcimento dei danni alle strutture murarie, ma non quella per i capi di vestiario e le pellicce custodite nell'armadio in legno.

Le ragioni del mancato accoglimento di quest'ultima domanda si possono così riassumere:

a) gli attori non hanno provato che i capi di vestiario fossero effettivamente contenuti nell'armadio in legno situato nel locale interessato dalle infiltrazioni;

b) gli attori, consapevoli delle infiltrazioni di acqua piovana, non si sono preoccupati di togliere i capi di vestiario dall'armadio minacciato di allagamento o, addirittura, di spostare l'armadio in ambiente sicuro, venendo così meno all'obbligo del creditore di adoperarsi attivamente onde evitare o attenuare il danno (art. 1227 del codice civile);

c) per quanto riguarda, in particolare, le pellicce, il danno, anche se per ipotesi sussistente ed addebitabile, non sarebbe comunque risarcibile siccome riferibile a pellicce provento del reato di maltrattamenti animali (art. 727 del codice penale), alla commissione del quale gli attori avrebbero partecipato *ex post*, acquistando le pellicce nella consapevolezza della loro provenienza illecita.

Secondo l'estensore della sentenza, quella *sub c)* costituirebbe ragione concomitante con quelle *sub a)* e *b)* del rigetto della domanda in questione, tale da ostacolare anche una liquidazione equitativa del danno.

Il Presidente del Tribunale di Genova ha immediatamente convocato il Giudice per sentirlo in ordine alla sentenza, oggetto dell'interrogazione. Il predetto giudice ha difeso la motivazione della sua sentenza in tutte le sue parti, pur ridimensionando il peso di quella relativa alla pretesa irrisarcibilità del danno per l'illecita provenienza delle pellicce e per il concorso del compratore nel reato.

Successivamente, in data 30.9.2004, su espresso precedente invito del Presidente del Tribunale, il giudice notaio Morello ha inviato i chiarimenti scritti, ribadendo l'assoluta incensurabilità del suo comportamento.

Per quanto riguarda le questioni di merito (circa i presupposti del sindacato extra giudiziale di un provvedimento giurisdizionale) si rammenta che in materia l'articolo 7, comma 2, della legge 27/07/1997, n. 276, stabilisce che « ...In ogni momento il Presidente del Tribunale può proporre al Consiglio giudiziario integrato la revoca del giudice onorario aggregato

che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente ...».

Il successivo comma 3 dispone che «... il Consiglio giudiziario integrato, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente al parere motivato ...».

Infine, il comma 4 recita: «... i provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro ... e su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.».

Va precisato, inoltre, che qualunque decisione di natura disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è vincolata all'iniziale esercizio del potere propositivo attribuito al Presidente del Tribunale.

Nel caso di specie né il Presidente del Tribunale di Genova né il Presidente della Corte di Appello di Genova (che presiede il locale consiglio giudiziario) hanno dato notizia di iniziative disciplinari nei confronti del predetto Giudice Onorario.

Ne consegue, conclusivamente, che il Ministro della giustizia non è legittimato ad assumere iniziative di carattere disciplinare nei confronti del giudice onorario estensore della sentenza, oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che mai come ora gli insegnanti «precari», pur presentando numerosi «titoli di studio» che riconoscono i loro meriti, risultano tanto penalizzati fino ad essere costretti ad inseguire tutte le abilitazioni possibili (anche con costi notevoli per le proprie finanze), nella speranza di vedersi riconoscere i propri diritti;

che la normativa vigente, di fatto, rimane sulla carta ed inapplicata;

che la precarizzazione, problema insoluto da moltissimi anni, rappresenta (così come ha affermato con forza la Federazione nazionale dei supplenti), «un grosso danno per la scuola e per tutti coloro che ne fanno parte»;

che i docenti «precari» sono costretti, ogni anno, ad accontentarsi di supplenze sempre più brevi, mal retribuite, per trovarsi, ogni 30 giugno, senza lavoro e con l'incertezza della propria sorte per l'anno successivo;

che ciò crea non poche conseguenze negative, stanti le oggettive difficoltà del loro inserimento organico nel corpo docente di ruolo e della realizzazione, insieme agli altri insegnanti, dei piani formativi e didattici;

che, di fatto, la drammatica situazione di cambiare ogni anno scuola impedisce la necessaria, prevista e normata «continuità didattica»;

che tutto ciò si riflette negativamente sugli studenti, ai quali viene a mancare, proprio nel momento più delicato della formazione e dell'ap-

prendimento, l'essenziale *ubi consistam*, ovvero il necessario punto di riferimento umano ed educativo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, in attuazione di quanto già previsto dalle leggi in vigore, si intenda velocizzare l'immissione in ruolo di tutti gli insegnanti «precari», come premessa prioritaria ma anche come strumento indispensabile per l'auspicata «rinascita» della scuola;

se, in particolare, si ritenga dovuta la immediata stabilizzazione in ruolo di detti insegnanti, così come previsto dal piano triennale di assunzioni 2005-2008, approvato con la legge n. 143/2004 (che prevedeva, ed ancora prevede, entro il 2004, l'accesso in ruolo di moltissimi precari) e tenuto altresì conto che è in atto un diffuso accrescimento del fabbisogno scolastico, dovuto sia alla crescita degli alunni stranieri che al potenziamento delle attività opzionali nella scuola primaria e secondaria di primo grado ed agli effetti della Riforma Moratti (che ha innalzato l'obbligo scolastico e ha recuperato quote di dispersione scolastica);

se si ritenga altresì doveroso invertire la logica «contabile», sin qui privilegiata (anche per il Ministero, in cui il blocco del *turn over* ha lasciato un «buco» pari al 30% dei posti in organico), di «fissare preventivamente il contingente dei docenti» per poi «adattarlo alla realtà», procedendo, invece, esattamente al contrario, nel rispetto dell'esigenza prioritaria della qualità dell'istruzione e nel dovuto ossequio ai precetti del dettato costituzionale.

(4-08619)

(4 maggio 2005)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si chiede la stabilizzazione in ruolo dei docenti precari, così come previsto dal piano triennale di assunzioni contenuto nella legge n. 143 del 2004.

Al riguardo si fa presente che il Governo, proseguendo nell'opera di stabilizzazione degli organici del personale della scuola – iniziata nel 2001 con l'assunzione di 62.000 docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e proseguita nell'anno 2004-2005 con l'assunzione di ulteriori 24.000 docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - con decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, ha autorizzato questo Ministero ad assumere con contratto a tempo indeterminato, per il prossimo anno scolastico 2005-2006, un altro contingente per complessive 40.000 unità di cui 35.000 docenti e 5.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Ciò quale riconoscimento del lavoro finora svolto dal personale della scuola «precario» e nel convincimento che una maggiore stabilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario contribuisca a dare più serenità sia alla scuola che al personale che nella scuola opera.

Si tratta di una prima attuazione anticipata del piano di assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i cui

tempi di definizione non hanno consentito di concludere il procedimento in tempo utile per le assunzioni del personale relativamente all'anno scolastico 2005-2006; deve essere, infatti, seguita la particolare procedura prescritta dalla legge la quale prevede che il piano debba essere adottato con decreto da sottoporre ai pareri delle competenti commissioni parlamentari.

Per gli anni successivi si provvederà in base alle previsioni del piano pluriennale, una volta che questo sarà adottato secondo la procedura stabilita.

Al fine di procedere con la massima tempestività alle assunzioni in ruolo con decreto ministeriale n. 61, dell'8 luglio 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, sono state impartite le disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale scolastico; inoltre, le tabelle analitiche elaborate dal sistema informativo evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente per la scuola d'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado – del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché la ripartizione dei posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale ATA.

Nel suindicato decreto è stato precisato che le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

La maggiore stabilizzazione del personale della scuola, ed in particolare del personale docente, consentirà anche di dare più qualità alla formazione, atteso che il decreto-legge n. 115 prevede iniziative di formazione del personale docente per esigenze derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(2 agosto 2005)

BUCCIERO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che, con decreto 7 gennaio 2002 del Ministero della salute, «vista la comunicazione datata 1° agosto 2001 della ditta Chiron S.p.a.», è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, della specialità medicinale per uso umano «Neotyf», l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni sottese alla «sospensione» disposta;

se la «sospensione» sia tuttora operante, ovvero se sia stata successivamente disposta la revoca dell'autorizzazione precedentemente concessa con apposito decreto, nonché la data di emissione di quest'ultimo;

quanti e quali controlli, sull'impiego di tale vaccino, siano stati eseguiti, da quale struttura scientifica e con quali risultati;

quale sia il contenuto della comunicazione, inviata il 1° agosto 2001 dalla ditta Chiron S.p.a., titolare della specialità, che ha motivato la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

(4-08853)

(14 giugno 2005)

RISPOSTA. – L'azienda farmaceutica Chiron Spa, con nota del 1° agosto 2001, ha notificato al Ministero della salute di voler sospendere, per ragioni di mercato, a partire dal 1° gennaio 2002, la commercializzazione del vaccino Neotyf, in confezioni da 50 *blister* – 3 capsule gastroresistenti 200 mg e da 2.000 milioni capsule – *blister* da 3 capsule.

La specialità medicinale, pertanto, è stata sospesa con decreto ministeriale del 7 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche.

La sospensione è, ad oggi, in corso poiché la ditta non ne ha richiesto la revoca.

Si precisa che, in caso di richiesta di sospensione da parte di una azienda produttrice, fondata esclusivamente su ragioni di mercato, l'emanazione del relativo decreto non è condizionata a specifici controlli da parte del Ministero della salute (art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 178/1991).

Il Ministro della salute

STORACE

(2 agosto 2005)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il maltempo ha provocato in questi giorni, in Puglia e Basilicata, danni destinati a ripercuotersi pesantemente sull'economia e la vivibilità di grandi aree di dette regioni;

che, di fatto, la provincia di Foggia rimane inaccessibile su più fronti: la statale 16 a nord è ancora allagata e chiusa nel tratto tra Ripalta e Chieuti e la linea ferroviaria è in *tilt* (è interrotta tra Termoli e Foggia, all'altezza della stazione di Ripalta);

che la riapertura di tale tratta (snodo fondamentale per le Ferrovie dello Stato sulla linea adriatica) è stata rinviata a venerdì 11 marzo, sempre che le condizioni meteorologiche non subiscano un peggioramento;

che a distanza di 24 ore dalla riapertura dell'autostrada A14, allagata dallo straripamento del Fortore e dalla tracimazione delle acque della diga di Occhitto, si è chiuso un altro fronte di «comunicabilità» a seguito di una frana, apertasi per le persistenti piogge nel territorio del Comune di Rocchetta S. Antonio, sull'altro versante della Capitanata (il subappennino sud, a confine tra due diverse province) ed ancora attiva, che ha costretto

al blocco dell'autostrada A16 (Bari-Napoli), nel tratto compreso tra i caselli di Grottaminarda e Candela, per lo slittamento (di un metro) dell'intera carreggiata;

che tale «evento», di straordinaria gravità per le conseguenze, i costi ed i tempi di rimedio ipotizzabili, non può essere catalogato tra le calamità «imprevedibili» e, come tale, subito dalle comunità del luogo ed addebitato, per gli oneri, allo Stato (è, con ciò, fatto «pesare», per la seconda volta, sull'economia dei territori danneggiati);

che sono oltremodo evidenti le carenze tecniche (di progettazioni e realizzazioni, anche recenti) che traspaiono da interventi guidati da responsabili che non hanno saputo (o non hanno voluto) prendere atto della inscindibilità, a monte dei manufatti stradali, di irrinunciabili opere di «raccolta» ed «educazione» delle acque meteoriche (e/o alluvionali), di portata adeguata alla «incisione» inferta con il solco viario (e con il suo allargamento) all'orografia dei luoghi;

che la legge impone, altresì, preventivi rilevamenti orografici e geognostici al fine di adeguare le opere a riferimenti certi di staticità e sicurezza pubblica secondo le buone regole dell'arte;

che i percorsi alternativi al vaglio della competente Prefettura e della Polstrada, per la presumibile non breve durata della loro imposizione, sono destinati ad aggiungere all'enorme disagio, già avvertito dalle comunità interessate, difficoltà produttive, operative e di mobilità destinate a tradursi, pur esse, in un aggravio di danni per i cittadini e gli operatori direttamente o indirettamente coinvolti;

che la natura e la portata di quanto accaduto (slittamento dell'intera carreggiata), stante la compromissione di una vasta area di sedime e l'inadeguatezza o l'inesistenza di opere funzionali alla sicurezza d'uso dell'organismo viabile, consentono di collocare l'opera di rimedio dei danni tra gli interventi urgenti e indifferibili,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intenda disporre per un immediato intervento riparatore;

quali accertamenti delle responsabilità sottese all'accaduto si intenda avviare ai fini di un ristoro dei danni erariali e della collettività;

quali contatti si intenda intraprendere con le Autorità amministrative locali per ricercare e condividere soluzioni alternative dei percorsi autostradali interrotti, al fine di verificare preventivamente la «tollerabilità» del notevole flusso di mezzi (pesanti e/o speciali) da parte della viabilità sussidiaria da prescegliere;

se si ritenga opportuno prevedere sgravi compensativi per i disagi rivenienti da tali soluzioni di emergenza, anche relativamente alle tariffe della società Autostrade, che dovrebbero tener conto della dovuta compensazione (riduzione tariffaria) per l'allungamento dei percorsi alternativi e dei tempi di percorrenza;

quali siano i dati tecnici (di progettazione ed esecuzione) degli interventi realizzati in tale tratto autostradale, la loro rispondenza alle regole di corretta esecuzione, l'avvenuto loro collaudo e la regolarità dell'even-

tuale loro affidamento in sub-appalto ovvero in appalto ad associazione d'impresе.

(4-09055)

(12 luglio 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunicano i seguenti elementi di risposta.

Per quanto concerne la viabilità stradale, l'ANAS spa ha premesso che l'autostrada Napoli-Canosa è stata progettata negli anni '60 ed aperta al traffico per fasi tra il 1966 ed il 1976.

L'opera era stata approvata, come tutte le opere di tipo autostradale realizzate in quel periodo, con decreto del Ministero dei lavori pubblici e collaudata prima della sua entrata in esercizio.

A seguito degli eventi alluvionali che hanno provocato l'erosione del fiume Fortore interessando la strada statale n. 16, l'autostrada A14 e la linea ferroviaria loro adiacente, la Prefettura di Foggia ha avviato un tavolo tecnico con tutti gli enti coinvolti e l'Autorità di Bacino Interregionale del Fortore per il coordinamento degli eventi.

In merito agli interventi adottati nella prima fase di emergenza, la società stradale fa quindi conoscere che, nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2005, l'autostrada A16 è stata interessata da un movimento franoso al chilometro 122 all'altezza del viadotto «Alveo Vecchio» che ha investito il rilevato del viadotto provocando lesioni alla pavimentazione e danneggiando le strutture portanti, così da impedire il transito del traffico che è stato bloccato nel tratto compreso tra i caselli di Grottaminarda e Candela.

Relativamente ai provvedimenti di urgenza relativi alla infrastruttura autostradale, si è provveduto a:

chiudere per motivi di sicurezza il tratto tra gli svincoli di Grottaminarda e Candela al fine di assicurare la scorrevolezza del traffico in entrata e in uscita dall'autostrada per tutti i veicoli;

attivare il monitoraggio costante degli spostamenti delle varie strutture del viadotto mediante l'apposizione di spie;

realizzare sondaggi geognostici con impianto di inclinometri e piezometri per l'accertamento della profondità della frana e il controllo strumentale degli spostamenti;

asportare, già dalla mattinata, il materiale franato a lato del viadotto e rifluito contro le travi dell'impalcato;

realizzare il rilievo topo grafico delle strutture e dell'area circostante per misurare i disallineamenti subiti dalle strutture ed acquisire la morfologia del sito post-evento.

Al fine di definire, quindi, i possibili percorsi alternativi e la tollerabilità del notevole flusso di mezzi da parte della viabilità sussidiaria da prescegliere, la società concessionaria autostradale – Società Autostrade per l'Italia sin dalla notte dell'evento si è coordinata con le Prefetture,

la Polizia stradale e gli enti locali interessati mettendo a disposizione il proprio sistema di informazione dei pannelli a messaggio variabile, il canale informativo Isoradio ed il *call-center* in modo tale da diramare i percorsi sulla viabilità ordinaria di volta in volta ritenuti migliori.

Il 16 marzo 2005 è stata aperta una deviazione provvisoria a doppio senso di marcia che ha permesso la ripresa della circolazione all'altezza del viadotto «Alveo Vecchio» e la circolazione è stata ammessa per tutti i veicoli. Limitatamente ai mezzi con peso complessivo a 9 tonnellate, è stata predisposta l'uscita a Macedonia in provenienza da Napoli e a Candela in provenienza da Bari.

Oltre a tale deviazione provvisoria, è stato realizzato successivamente un ulteriore *by-pass* che ha consentito di evitare il fronte della frana ed eliminare il divieto ai mezzi pesanti.

Il tratto è stato costantemente presidiato dalla Polizia stradale per il controllo del traffico e dal personale della società Autostrade per il monitoraggio delle strutture.

Agli automobilisti sono state fornite le informazioni in tempo reale diramate attraverso i notiziari radiofonici ed i pannelli a messaggio variabile presenti sui tratti autostradali in Campania e Puglia.

Per quanto attiene alle infrastrutture ferroviarie, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che in la linea adriatica è stata inondata e quindi interrotta in due punti a cavallo della stazione di Ripalta.

In soli quattro giorni dopo il ritiro delle acque la linea è stata ripristinata.

L'ANAS ha fatto altresì conoscere che l'Autorità di Bacino, che sta predisponendo il Piano di Bacino per il Fortore, lo scorso 5 luglio 2005 ha dato la propria disponibilità a fornire, entro il corrente anno, agli enti interessati i valori delle quote di sicurezza contro il rischio di allagamento con un tempo di ritorno di 200 anni, parametro indispensabile per la valutazione delle opere da realizzarsi in modo tale da scongiurare il ripetersi dei danni causati dall'innalzamento del livello del menzionato fiume.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(2 agosto 2005)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a cura del Partito Rifondazione Comunista (Circolo Franco Conti di Bresso) è stato stampato e affisso in quel di Bresso (e probabilmente anche in altri comuni) un manifesto che, in merito alla questione della partecipazione italiana ad operazioni internazionali, della sua proroga *ex decreto-legge* 20/01/2004, n. 9, e della relativa legge di conversione, nel mentre dà notizia della approvazione del decreto definisce "assassini" coloro che l'hanno approvato;

tale calunnia è rivolta a quei deputati e senatori che hanno formato una maggioranza in quell'occasione e cioè in sostanza all'intera Istituzione del Parlamento,

si chiede di conoscere se, prima della pubblicazione della presente interrogazione, la magistratura o le Forze dell'Ordine abbiano provveduto a denunciare per vilipendio gli autori del manifesto, a sequestrarne copie, ad individuare quale autorità abbia autorizzato l'affissione.

(4-06368)

(11 marzo 2004)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri risulta che, il 12 marzo 2004, militari della locale Stazione di Bresso (Milano) notavano che nella Via Vittorio Venero di quel comune erano stati affissi alcuni manifesti con le frasi offensive segnalate dall'interrogante, in relazione all'approvazione della proroga della partecipazione italiana alle operazioni militari in Iraq.

Lo stesso presidio dell'Arma apprendeva che una mozione urgente era stata presentata da alcuni consiglieri comunali alla 1^a Commissione permanente «Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, Finanze e Bilancio», riguardante proprio l'affissione dei predetti manifesti.

La discussione della mozione aveva luogo il successo 15 marzo e si concludeva con l'impegno, in seguito mantenuto, da parte dell'amministrazione comunale, di coprire o di rimuovere i manifesti entro il giorno successivo all'approvazione dell'atto.

Il 26 aprile la stessa Stazione dei Carabinieri di Bresso informava dei fatti la locale Procura della Repubblica che, in pari data, richiedeva al locale GIP l'archiviazione, per difetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 313, comma 3, del codice penale, mancando nel caso di specie l'autorizzazione dei due rami del Parlamento verso il quale era diretto il vilipendio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(3 agosto 2005)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che il «suberis» è utilizzato nell'abbigliamento, nell'arredo e nell'industria automobilistica in alternativa a pelle, microfibra e alcantara. È anche lavabile e impermeabile, come rileva un'intera pagina del «Giornale» del 5 marzo 2005, a firma di Alberto Mazzuca;

rilevato come l'imprenditrice sarda Anna Grandi abbia realizzato un procedimento di produzione di stoffe tratte dal sughero;

considerato che la scoperta è stata brevettata in tutto il mondo ma né la Regione Sardegna né alcun'altra autorità a Roma, benché più volte

sollecitate, si sono mosse, né è stato dato segno d'interessamento, sicché la Grandi – premiata a Ginevra e a Las Vegas e con un fatturato annuo di 150.000 euro – è ancora costretta a battersi da sola affinché la sua «scoperta» sia in grado di rilanciare l'economia di Tempio Pausania e dell'intera Sardegna,

si chiede di conoscere quali siano i motivi in base ai quali non ci siano stati interventi economici a favore dell'imprenditrice sarda Anna Grandi, che ha realizzato un procedimento di produzione di stoffe tratte dal sughero, e se e quali iniziative si intenda adottare per valorizzare questa scoperta dell'ingegno italiano.

(4-08380)

(17 marzo 2005)

RISPOSTA. – Si precisa che, in linea generale, la concessione di eventuali aiuti economici, ovvero di finanziamenti a sostegno delle attività imprenditoriali, è, preliminarmente, subordinata ad una specifica domanda da parte del soggetto interessato.

Ciò precisato, si fa presente che non risultano pervenute, presso la competente Direzione generale del Ministero delle attività produttive, domande di richiesta di agevolazioni a nome dell'imprenditrice Anna Grandi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

GALATI

(1° agosto 2005)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dopo conclamate e reiterate campagne a favore della autonomia, dell'indipendenza e della credibilità della magistratura e delle sue inchieste il quotidiano «l'Unità» titolava oggi a caratteri cubitali e in prima pagina «Attentato alla libertà – Boccassini e Colombo indagati»;

queste parole costituiscono, a giudizio dell'interrogante, un netto e aggressivo tentativo di intimidazione e di condizionamento nei confronti della Procura di Brescia titolare di detta indagine,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere per garantire alla magistratura inquirente serenità, autonomia e indipendenza dalla grave pressione politica esercitata dal quotidiano dei DS.

(4-05067)

(23 luglio 2003)

RISPOSTA. – Sulla base degli accertamenti effettuati dalle competenti articolazioni ministeriali è emerso che i fatti segnalati dal senatore interrogante si riferiscono al procedimento penale n. 9739/2003/21, iscritto nella Procura presso il Tribunale di Brescia, a seguito anche dell'esposto del 24 luglio 2003 dell'onorevole Cesare Previti contro i dottori Gherardo Colombo ed Ilda Boccassini, per il reato di abuso d'ufficio ed altro.

Detto procedimento concerne varie vicende connesse alla gestione del procedimento penale n. 9529/95 iscritto alla Procura presso il Tribunale di Milano e dei procedimenti penali «stralcio» che ne sono derivati, noti come Imi.sir/Iodo Mondatori e Sme/Ariosto.

Il procedimento a carico dei predetti magistrati, su conforme richiesta della Procura di Brescia del 10 novembre 2003, è stato archiviato dal locale giudice per le indagini preliminari con ordinanza in data 31 luglio 2004.

Va comunque, comunicato che, per gli stessi fatti oggetto del citato procedimento penale, a carico dei dottori Gherardo Colombo e Ilda Boccassini è stata esercitata l'azione disciplinare in data 20 gennaio 2004.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

CAVALLARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che in data 26 gennaio 2004 apparivano sul sito <http://www.reporter.it> alcune pagine relative al procedimento penale n. 19175/2001, pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che riportavano fedelmente tutti gli atti della indagine preliminare in questione, nel frattempo depositati e messi a disposizione delle parti e dei difensori al fine di quanto previsto dall'articolo 415-bis. Tali atti sono a disposizione della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore e non di altri soggetti;

nello stesso sito si preannunciava la pubblicazione di "documenti sconcertanti": intercettazioni telefoniche, interrogatori e deposizioni, dichiarazioni spontanee rese alla magistratura;

ciò puntualmente avveniva a partire dal 30 gennaio, facendo uso addirittura di una versione audio registrata, titolata "Sonzogni in viva voce", e con l'indicazione del suo inserimento tra i programmi di Telereggio;

è del tutto evidente che, ad avviso dell'interrogante, i responsabili di «Reporter» hanno ottenuto direttamente ed inequivocabilmente dalla Procura della Repubblica di Brescia la totalità degli atti in questione, ponendo in essere una vera e propria attività di anticipato, illecito, illegale processo pubblico, non consentito dalle norme processuali in vigore;

si fa presente anche che, nonostante la monumentale quantità di documenti depositati dalla Procura in questione, le parti e i difensori hanno avuto rilevanti difficoltà nella estrazione delle copie, attesi la scarsità di mezzi tecnici e tempi non adeguati alle esigenze difensive;

è altrettanto evidente la gravissima lesione ai diritti delle parti, che si sono viste processate pubblicamente ancor prima di affrontare il vero processo e peraltro senza alcuna possibilità di difendersi;

per tali fatti è stata tempestivamente depositata una denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia da uno dei di-

fensori degli indagati, Procura che dovrà evidentemente indagare anche su se stessa,

si chiede di sapere come e se, nell'ambito delle proprie competenze, il Governo intenda intervenire nella vicenda in questione e, nell'esercizio dell'attività ispettiva, quali tempestivi ed urgenti provvedimenti intenda prendere nei confronti dei responsabili della Procura stessa nonché quali iniziative intenda assumere nei confronti degli organi di informazione citati.

(4-06134)

(17 febbraio 2004)

RISPOSTA. – I fatti segnalati dal senatore interrogante riguardano il procedimento penale n. 19175/01, mod. unico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, concernente il dissesto della Bipopcare Spa di Brescia, iscritto per i reati di associazione a delinquere, falso in bilancio, aggio, agiotaggio ed altro.

Quanto al richiamo in essa contenuto al periodico «Reporter», si chiarisce che il 28 gennaio 2004 il difensore di alcuni degli indagati del citato procedimento penale depositava presso la predetta Procura «una informazione urgente sulla programmata pubblicazione arbitraria di atti di indagine» nella quale appunto si comunicava che il periodico anzidetto, sia in edizione *on line* sia in edizione cartacea, aveva progettato la pubblicazione di atti e documenti delle indagini (comprese le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche), come risultava dalla anticipazione pubblicata *on line* dal 26 gennaio 2004, di cui veniva allegato all'informazione un rilievo stampato.

La suddetta informazione concludeva denunciando che tale pubblicazione, ancorché si opinasse che gli atti delle indagini non fossero più coperti dal segreto, avrebbe comunque integrato il reato previsto dall'articolo 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), in quanto di tali atti sarebbe stata comunque vietata la pubblicazione anche parziale, si sensi dell'articolo 114, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

A seguito di siffatta informativa-denuncia la citata Procura operava stralcio degli atti alla stessa inerenti, formando con provvedimento del 28 gennaio 2004 separato fascicolo processuale, che veniva iscritto al n. 367/04, mod. 45, giacché a quella data si era in presenza di una semplice anticipazione di futura pubblicazione non ancora intervenuta.

Il procedimento penale n. 637/04, mod. 45, veniva trasmesso per competenza territoriale, con lo stesso provvedimento del 28 gennaio 2004, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, quale ritenuto luogo di pubblicazione del periodico «Reporter».

Contestualmente nella stessa data la Procura di Brescia, in merito al procedimento penale n. 19175/01, mod. unico, delegava al Comando nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di Milano indagini, finalizzate a chiarire i fatti oggetto della sopra citata informativa-denuncia.

A sua volta la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, che aveva ricevuto il sopra menzionato fascicolo n. 367/04, mod. 45, rimetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Cremona, avendo individuato nel territorio di tale circondario il luogo di stampa del citato periodico «Reporter».

Poiché tuttavia nell'interrogazione in esame viene indicato che a partire dal 30 gennaio 2004 tale pubblicazione sarebbe davvero intervenuta, la Procura di Brescia con delega in pari data disponeva i necessari approfondimenti di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui «... i responsabili di «Reporter» hanno ottenuto direttamente ed inequivocabilmente dalla Procura della Repubblica di Brescia la totalità degli atti in questione, ponendo in essere una vera e propria attività di anticipato, illecito, illegale processo pubblico...», deve precisarsi che il Procuratore della Repubblica di Brescia, ritenendo necessario un imprescindibile approfondimento processuale nella sede competente *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, con atto del 24 marzo 2004, ha disposto la formazione di separato fascicolo processuale (n. 779/04, mod. 45) contenente la copia dell'interrogazione e gli atti pertinenti, trasmettendo, poi, lo stesso alla Procura di Venezia competente, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, per i procedimenti penali riguardanti reati commessi da magistrati.

Peraltro, tale autorità giudiziaria non ha comunicato di aver iscritto procedimenti penali a carico di magistrati del distretto di Brescia.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(25 agosto 2005)

CHIRILLI, MELELEO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i voli Alitalia dalla Puglia verso il centro e nord del Paese, in particolare da Brindisi e Bari verso Roma e Milano, hanno prezzi sproporzionati, fuori dalle regole di mercato;

mentre Trenitalia ha accolto la richiesta di ridurre le tariffe ferroviarie per promuovere il turismo in Puglia, l'Alitalia continua a dimenticare questa regione;

l'Autorità Antitrust, in un suo libro bianco, ha calcolato che l'Alitalia conserva il dominio su molte rotte nazionali (61 su 82) ed ha sottolineato che su queste rotte i prezzi restano troppo alti, le tariffe oscure ed il mercato è bloccato;

tale isolamento indebolisce la nostra economia e lo sviluppo del turismo e limita enormemente il nostro diritto a muoverci e viaggiare,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per conseguire una riduzione delle tariffe dei voli esistenti, agevolando coloro che hanno la

necessità di viaggiare da o per la regione Puglia, rendendo più competitivo l'intero settore.

(4-08688)

(12 maggio 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta come comunicati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac.

Si deve preliminarmente premettere che, a seguito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in ambito comunitario, iniziato nel gennaio 1993 e conclusosi definitivamente nel 1997, è venuto a cessare il regime concessorio sia in ambito nazionale che in ambito comunitario. È pertanto consentito a qualsiasi compagnia aerea comunitaria, titolare di licenza di trasporto aereo, di operare sugli scali nazionali ed intracomunitari in funzione dello sviluppo e della tendenza del mercato.

Le scelte operate dai vettori in tal senso ed, in particolare, il sistema tariffario applicato non sono pertanto influenzabili dall'Amministrazione dello Stato, inquadrandosi oramai in una dimensione concorrenziale.

L'Enac ha inoltre fatto conoscere che da informazioni assunte da Assoclearance è risultato che l'assegnazione delle bande orarie per gli aeroporti coordinati italiani è effettuata, come nel resto dei Paesi dell'Unione europea, secondo la normativa emessa dalla Commissione e dal Parlamento europeo – Regolamento n. 95/93 del gennaio 1993 aggiornato con pari provvedimento n. 792 dell'aprile 2004. Detta norma non prevede che il Coordinatore – Assoclearance proceda all'effettuazione di considerazioni di tipo commerciale, ma debba invece limitarsi all'assegnazione delle bande orarie in modo neutrale, trasparente e non discriminatorio.

Allo stato attuale non esiste domanda di bande orarie da parte di alcun vettore per operare collegamenti sulla tratta Roma-Brindisi-Roma seppure sugli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sussistano tuttora capacità sufficienti per assegnare bande orarie ad altri vettori tanto per Brindisi che per altre eventuali destinazioni.

Per quanto riguarda la tariffazione applicata dalla società Alitalia nelle tratte oggetto dell'interrogazione, l'Enac, sulla base di quanto comunicato dal predetto vettore, riferisce che nei mesi di ottobre e novembre 2005 la struttura tariffaria nazionale è stata completamente rivisitata al fine di garantire un vasta scelta di tariffe aeree, maggiore flessibilità delle regole tariffarie e, conseguentemente, una maggiore fruibilità da parte dei passeggeri.

In particolare, a partire dal 18 ottobre 2004 sul collegamento Milano-Bari e dal 15 novembre successivo su quello Milano-Brindisi, la struttura tariffaria di Alitalia è stata rivisitata prevedendo anche tariffe promozionali di sola andata. Diverse sono quindi le tariffe offerte a partire da 42 euro di sola andata tasse escluse sulla tratta Milano-Brindisi e Milano-Bari.

La stessa rivisitazione ha riguardato i collegamenti tra Roma, Bari e Brindisi. È stata offerta, infatti, una tariffa a 99 euro a/r sulla tratta Roma-Bari valida fino al 31 maggio 2005 e su quella Roma-Brindisi fino all'11

luglio 2005. Dal 4 maggio, inoltre, è in vendita una tariffa di sola andata a 49 euro per volare dal 12 luglio al 1° settembre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

La società Alitalia segnala, infine, una ulteriore tariffa promozionale a 29 euro di sola andata, escluse tasse, sui voli diretti da/per Milano e Brindisi dal 1° giugno all'11 settembre.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(10 agosto 2005)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che, nell'emanazione del bando del primo corso-concorso «riservato» sul reclutamento della dirigenza scolastica, sono stati esclusi i presidi incaricati provenienti dalla istruzione artistica, privi di laurea, benché agli stessi – giusta circolare ministeriale del 17.04.2002 – sia stato prorogato detto incarico dirigenziale anche per l'anno scolastico 2003/2004;

che gli stessi «presidi incaricati», benché riammessi alla partecipazione del predetto corso-concorso a seguito di ordinanza del TAR del Lazio, si sono visti poi rigettare nel merito le loro ragioni dalla sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 31.03.2005;

che con l'art. 1-*octies* del decreto-legge 31.01.2005, n. 7, convertito dalla legge 31.03.2005, n. 43, viene riconosciuto agli «aspiranti incaricati di presidenza da almeno un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione (del citato decreto), ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17.12.2002», l'inserimento a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame, in coda alle graduatorie stesse;

che tale sanatoria, mentre riguarda i presidi incaricati con laurea, ma senza il requisito prescritto del triennio di incarico, ancorché abbiano superato le prove selettive di rito conseguenti alla loro «ammissione con riserva», esclude le altre figure professionali prive di laurea, ma che hanno invece i requisiti prescritti del triennio di incarico per pregresse normative, sicché situazioni sostanziali più meritevoli di tutela giuridica vengono trattate in modo peggiore rispetto ad altre solo, formalmente tutelabili,

si chiede di conoscere:

come si intenda riallineare diritti e situazioni sostanziali di maggior tutela giuridica con altre situazioni già riconosciute con il richiamato art. 1-*octies*;

se non si intenda dare anche ai presidi incaricati per almeno un triennio la stessa possibilità di essere selezionati con i medesimi parametri selettivi (o addirittura più rigorosi) di coloro che sono stati «ammessi con riserva», avendo potuto beneficiare solo di un vantaggio formale, originato

da un'ordinanza sospensiva del TAR del Lazio, le cui ragioni sono state però riconosciute legislativamente, ancorché negate dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

(4-08970)

(30 giugno 2005)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante chiede che ai presidi incaricati provenienti dall'istruzione artistica, privi di laurea, ammessi con riserva a partecipare al primo corso concorso riservato per il reclutamento della dirigenza scolastica e che si sono visti rigettare nel merito le loro ragioni dalla sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 31 marzo 2005, venga concessa la possibilità di essere inseriti a domanda nelle relative graduatorie, così come i beneficiari dell'art. 1-*octies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Al riguardo si fa presente che la possibilità di estendere i benefici della norma speciale, contenuta nell'art. 1-*octies* della legge 30 marzo 2005, n. 43, a categorie diverse da docenti con incarico di presidenza da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ammessi con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 2002, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, presuppone per l'appunto l'ammissione con riserva dei docenti interessati.

Nel caso al quale fa riferimento l'interrogante la riserva è stata sciolta dalla pronuncia di merito del Consiglio di Stato che si è espressa in senso negativo per gli interessati, sancendo che i docenti provenienti dagli istituti di istruzione artistica – nel vecchio ordinamento legittimati all'insegnamento anche senza il possesso del titolo accademico – non avevano titolo all'ammissione al corso concorso di cui trattasi in quanto l'art. 4 del bando di concorso prevedeva tra i requisiti di ammissione il possesso della laurea.

È venuto in tal modo a determinarsi un evidente contrasto tra la sentenza del Consiglio di Stato, pronuncia il 31 marzo 2005, e la concomitante approvazione della legge n. 43 del 31 marzo 2005.

Occorre tuttavia precisare l'art. 1-*octies* della legge n. 43 del 2005 – che contiene previsioni in parziale deroga alla normativa generale in materia – è, come già riferito, una norma speciale, che non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, tanto meno a favore dei docenti che sono privi di laurea, che è prevista come requisito di ammissione dall'art. 4 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 2002.

Si fa presente, infine in occasione della conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione; le varie questioni riguardanti gli ammessi con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico sono state oggetto di attenzione e di esame da parte della assemblea del Senato

della Repubblica nell'esame degli emendamenti presentati in quella sede; il testo approvato non contiene alcuna previsione che consenta di superare il problema rappresentato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(5 settembre 2005)

CRINÒ. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che con determinazione dell'11.09.2001 il Comando Generale della Guardia di finanza ha indetto un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di complessivi 280 allievi al settantaquattresimo corso di reclutamento presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza;

che al termine della procedura concorsuale sono risultati vincitori 230 candidati e dichiarati idonei 664;

tenuto conto:

che, contestualmente, l'Amministrazione ha proceduto all'assunzione dei 230 vincitori di concorso ed, in seguito, ha provveduto allo scorrimento della graduatoria assumendo, *ex art.* 43 del decreto legislativo 12.05.1999, n. 199, ulteriori 199 candidati;

che, successivamente, il Comando Generale della Guardia di finanza ha, in data 9.02.2004, inteso bandire un nuovo concorso per il reclutamento di ulteriori 270 allievi marescialli nonostante residuassero circa altri 250 candidati dichiarati idonei nel precedente concorso e nonostante l'art. 3, comma 61, della legge n. 250 del 24.12.2003 avesse prorogato di un anno la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi già espletati e che un'ulteriore proroga è stata disposta per il triennio 2005-2007 dall'art. 1, comma 100, della legge n. 311 del 30.12.2004;

che al termine della procedura concorsuale relativa al bando del 9.02.2004 il Comando della Guardia di finanza ha proceduto all'assunzione dei 250 vincitori e di ulteriori 59 candidati dichiarati idonei e che residuano, in ordine a questo concorso, circa altri 200 candidati risultati idonei;

considerato:

che con i due concorsi precedentemente citati residuano circa 430 idonei che, atteso il dettato delle disposizioni normative sopra citate, risultano ancora utilmente collocati in graduatoria e titolati di un'aspettativa all'assunzione;

che, in relazione a dette situazioni giuridiche, pendono numerosi ricorsi giurisdizionali, proposti dai candidati dichiarati idonei, volti ad ottenere la declaratoria di illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione e relativo diritto all'assunzione;

atteso:

che nonostante le situazione dei conti pubblici faccia ritenere più ragionevole lo scorrimento delle graduatorie ancora valide – *ex art.* 3, comma 61, della legge n. 250 del 2003 ed art. 1, comma 100, della legge

n. 311 del 2004 – piuttosto che la costosa indizione di nuovi concorsi, il Comando Generale della Guardia di finanza ha ulteriormente bandito un nuovo concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di 322 allievi marescialli al 77° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2005-2006;

che tale scelta del Comando Generale della Guardia di finanza appare chiaramente inopportuna nonché di dubbia legittimità vista la sentenza n. 3252 del 5 marzo 2003-sezione lavoro della Cassazione e che di sicuro essa contrasta con lo spirito delle norme sopra citate e con la complessiva politica di contenimento della spesa per il reclutamento di personale che questo Governo ha inteso perseguire;

che oltre al dispendio di pubbliche risorse per lo svolgimento della procedura concorsuale è da considerare anche l'ulteriore contenzioso giurisdizionale che verrà instaurato da parte dei candidati giudicati idonei nelle precedenti graduatorie concorsuali ancora valide – per espressa volontà normativa- affinché si proceda alla loro assunzione,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare al fine di sollecitare il Comando Generale della Guardia di finanza al doveroso rispetto degli indirizzi politico-amministrativi emanati dall'attuale Esecutivo e supportati dai provvedimenti legislativi sopra citati e, in particolare, se si intenda sollecitare il ritiro del bando pubblicato il 15.04.2005 e, contestualmente, stimolare l'assunzione dei candidati risultati idonei nei precedenti concorsi.

(4-08710)

(17 maggio 2005)

RISPOSTA. – In riferimento a quanto rappresentato con il documento di sindacato ispettivo in esame, il Comando generale della Guardia di finanza ha fatto preliminarmente presente che l'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza, prevede che la graduatoria dei candidati risultati idonei, ma non vincitori, può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. Tale disposizione non impone l'obbligo di utilizzare la graduatoria dei candidati idonei in soprannumero, bensì consente all'Amministrazione di avvalersi di tale facoltà.

Il predetto Comando generale ha inoltre rilevato che le norme generali che prevedono la validità ultraconcorsuale delle graduatorie dei pubblici concorsi non sono suscettibili di applicazione alle procedure concorsuali indette dalla Guardia di finanza, in virtù della specialità riconosciuta all'Istituzione dall'ordinamento amministrativo, con riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, come stabilisce l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che, al termine dell'*iter* concorsuale per l'ammissione al 76° corso al-

lievi marescialli, sono risultati idonei 512 aspiranti di cui 318 – collocatisi dal posto n. 1 al posto n. 337 incluso – sono stati nominati vincitori.

Tenuto conto delle vacanze organiche del ruolo «ispettori» e della programmazione reclutativa di medio periodo, il Corpo ha indetto, per l'anno 2005, il concorso per il reclutamento di 280 allievi marescialli del contingente ordinario e 42 del contingente di mare.

Ciò in quanto è stato ritenuto opportuno reclutare personale con profili di preminenza che solo una nuova selezione garantisce, anche nella considerazione che il numero di candidati idonei in soprannumero relativamente al concorso per l'ammissione al 76° corso è risultato inferiore rispetto alle effettive esigenze reclutative del Corpo.

Le pronunce emanate dagli organi di giustizia amministrativa, sui ricorsi presentati da candidati idonei in soprannumero avverso il mancato scorrimento delle graduatorie, hanno confermato l'orientamento della prevalente e ormai consolidata giurisprudenza, secondo cui non sussiste «alcun obbligo a carico dell'amministrazione di attingere alla graduatoria di merito relativa al precedente reclutamento» (Consiglio di Stato, ordinanze nn. 4879 e 5041, rispettivamente dell'8 ottobre 2004 e del 19 ottobre 2004).

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(5 settembre 2005)

D'AMICO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 2 maggio 2005 sono scaduti i contratti d'appalto stipulati tra la società di gestione della rete distributiva dei tabacchi (in origine Etinera S.p.a., oggi Logista S.p.a.) e i gestori delegati dei cosiddetti «depositi fiscali locali», cioè delle strutture – dislocate su tutto il territorio nazionale – preposte alle attività di stoccaggio tabacchi, approntamento ordini, rifornimento delle tabaccherie e controllo dei pagamenti;

cogliendo l'occasione della scadenza di tali contratti – fino ad oggi rinnovati ai medesimi gestori senza alcuna discontinuità – la società Logista S.p.a. ha ritenuto di procedere unilateralmente ad un'operazione di cosiddetta «ristrutturazione» della rete distributiva, che si è in concreto risolta nel mancato rinnovo del contratto d'appalto a ben 120 gestori di depositi fiscali locali e con la conseguente crisi di altrettante piccole imprese, in larga parte costrette alla chiusura dei depositi e al licenziamento dei dipendenti;

tale operazione, già in sé discutibile per la repentinità e unilateralità con cui si è abbattuta su centinaia di lavoratori e sulle loro famiglie, si è per di più svolta con modalità di dubbia legittimità e trasparenza, tali da imporre una sollecita verifica da parte del Ministero competente, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti urgenti;

in particolare, per le circostanze e le modalità con cui è avvenuto, il mancato rinnovo dei contratti d'appalto, oltre a configurare un illecito

contrattuale o precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative per il rinnovo dei contratti, sembra integrare anche la fattispecie dell'abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998;

i gestori dei depositi fiscali locali si trovano infatti senz'altro nella posizione di dipendenza economica nei confronti della società Logista S.p.a., in quanto quest'ultima svolge in condizioni di sostanziale monopolio l'attività di distribuzione all'ingrosso dei prodotti derivati dal tabacco; come tale, essa è «in grado di determinare, nei rapporti con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi», mentre l'impresa soggetta ad abuso non ha alcuna «reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti» (art. 1, comma 1, della legge n. 192 del 1998);

i singoli gestori esclusi dal sistema di distribuzione di Logista S.p.a. (al momento unica titolare delle autorizzazioni amministrative) non hanno in effetti alcuna possibilità di proseguire la medesima attività, né tanto meno essi sono stati messi in condizione di attrezzarsi tempestivamente per un'eventuale riconversione dell'attività;

inoltre, sussistono fondati motivi per ritenere che la chiusura di 120 depositi fiscali locali non possa consentire a Logista S.p.a. di dare corretta esecuzione ai propri obblighi contrattuali e regolamentari nelle zone sinora coperte dai gestori esclusi; infatti, è probabile che i depositi residui sui quali si concentrerà lo stoccaggio non abbiano a tutt'oggi la capacità tecnica sufficiente a far fronte a una domanda di prodotto rimasta immutata, con grave pregiudizio per la possibilità stessa di corretto svolgimento del servizio distributivo;

infine, non può trascurarsi come l'attuale disciplina dei depositi fiscali locali, direttamente collegata al processo di privatizzazione che ha interessato il settore del tabacco, abbia già comportato negli ultimi anni pesanti sacrifici economici per i gestori dei depositi;

a seguito della privatizzazione, infatti, la gestione della rete manifatturiera e distributiva dei Monopoli di Stato è stata attribuita alla società ETI S.p.a., da cui si è successivamente originata Etinera S.p.A. per la gestione della rete distributiva; in quel contesto, con decreto ministeriale n. 67 del 1999, i magazzini vendita dei Monopoli di Stato sono stati prima trasformati in depositi fiscali locali e quindi ceduti alla società franco-spagnola Logista S.p.a., con il conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità dei contratti d'appalto dei gestori;

queste trasformazioni hanno comportato, fin dall'avvio della privatizzazione della rete distributiva, un notevole incremento dei costi per i gestori delegati, costretti ad apportare ai propri magazzini estese modifiche strutturali per adeguarsi ai più rigidi requisiti previsti dalla nuova disciplina, oltre che ad accollarsi integralmente i costi dei nuovi sistemi di informatizzazione della rete distributiva;

nonostante le oggettive penalizzazioni economiche subite, i gestori dei depositi fiscali legali hanno sempre pienamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e ad assicurare l'efficiente svolgimento del servizio delegato;

in tal senso, devono ritenersi pienamente comprensibili anche le ragioni di allarme e frustrazione dei numerosi imprenditori e lavoratori coinvolti dalla supposta «ristrutturazione» della rete distributiva dei tabacchi, che in alcuni casi è sfociata in veri e propri drammi personali; è il caso di Filippo Ferraro di Portogruaro, 42 anni e padre di due bambini, che, rimasto senza lavoro, si è suicidato il 20 aprile 2005,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile accertare, con la massima sollecitudine, le effettive condizioni di legittimità e legalità dell'operazione di «ristrutturazione» della rete distributiva dei tabacchi svolta dalla società Logista S.p.a., con riguardo al mancato rinnovo di 120 contratti d'appalto per la gestione dei depositi fiscali locali;

in particolare, se non ritenga necessario avviare un'apposita indagine per verificare lo stato della rete distributiva dei tabacchi in Italia e quindi valutare l'adeguatezza e la coerenza, ai fini del corretto svolgimento del servizio, della citata operazione di «ristrutturazione»;

infine, se non ritenga che la posizione di sostanziale monopolio della società Logista S.p.a non imponga una specifica sorveglianza pubblica, al fine di assicurare ai soggetti economici che si trovano in stato di dipendenza economica da essa – quali i gestori dei depositi fiscali locali – la piena tutela contro gli eventuali abusi di dipendenza.

(4-09026)

(7 luglio 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dal Dipartimento del Tesoro, si fa presente che le attività di fabbricazione e distribuzione dei tabacchi lavorati, per effetto del decreto legislativo n. 283 del 1998, sono state trasferite dal 1999 all'Ente Tabacchi Italiani che, trasformandosi in società per azioni, ha costituito l'Etinera Spa (totalmente partecipata), alla quale ha conferito il ramo «distribuzione».

Successivamente, le citate società sono state cedute a seguito di apposita gara pubblica.

In particolare, in data 6 agosto 2004, in conformità con quanto stabilito nell'art. 9 del contratto per la cessione dell'intero capitale sociale dell'ETI (ora BAT Italia), sottoscritto in data 24 luglio 2003, Britannica Italiana Tabacchi ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione per la cessione dell'intero capitale sociale di Etinera alla Campania de Distribucìon Integral Logista SA.

In data 15 dicembre 2004, su richiesta di questa amministrazione, Logista ha provveduto a confermare per iscritto il proprio impegno ad adempiere, correttamente e tempestivamente, tutti gli obblighi aventi ad oggetto Etinera, che Britannica ha assunto nei confronti del Ministero, ai sensi del citato contratto, nonché ad adempiere e a conformarsi alle disposizioni del piano industriale presentato dalla parte acquirente in occasione della privatizzazione dell'ETI.

In proposito, occorre precisare che la cessione di BAT Italia è stata realizzata tenendo conto delle linee strategiche contenute nel piano industriale elaborato da Britannica, attraverso il quale quest'ultima si è contrattualmente obbligata al rispetto di una serie di impegni e divieti riguardanti la gestione dell'azienda e la garanzia dei livelli occupazionali del personale dipendente.

In data 20 dicembre 2004 questa Amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'operazione di cessione del capitale di Etinera dopo aver verificato l'inesistenza di elementi ostativi. In particolare, è stato accertato che il contratto di compravendita garantisce il permanere degli originali obblighi contrattuali in capo a Britannica attraverso le seguenti previsioni:

l'esistenza di un vincolo di solidarietà di Britannica con Logista per il puntuale adempimento degli obblighi aventi ad oggetto Etinera nei quali Logista è subentrata a Britannica;

il mantenimento integrale dell'originaria garanzia rilasciata da Britannica.

Si soggiunge che, ai sensi dell'articolo 14 del contratto di cessione di BAT Italia, Britannica ha provveduto a rilasciare un contratto autonomo di garanzia, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, escutibile a titolo di penale a fronte di qualsiasi inadempimento delle obbligazioni contrattuali dalla stessa assunte.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(5 settembre 2005)

DANIELI Paolo. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

il 22 luglio 2005 i comuni di Sanguinetto, Casaleone, Concamarise e Belfiore sono stati colpiti da una violentissima grandinata che a causa delle dimensioni eccezionali dei chicchi ha causato ingenti danni alle colture e ad alcuni insediamenti industriali, artigianali ed abitativi;

altre tre grandinate hanno danneggiato nelle ultime settimane l'economia delle medesime zone, incentrata sull'agricoltura e sulla produzione artigianale ed industriale,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di proclamare urgentemente lo stato di calamità naturale per consentire alle imprese colpite di accedere ai sussidi straordinari prescritti dalla legge.

(4-09173)

(26 luglio 2005)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto fa riferimento alla violenta grandinata che il 22 luglio 2005 si è abbattuta sul territorio di taluni comuni in provincia di Verona.

Al riguardo, si fa presente che potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e comma 3 del decreto legislativo n. 102/04, sulla base degli accertamenti dei danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30 per cento (20 per cento se trattasi di zone svantaggiate).

In presenza dei requisiti di danno sulla produzione lorda vendibile, nei termini predetti, le imprese agricole colpite potranno beneficiare dei seguenti aiuti:

contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato;

prestiti a tasso agevolato ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;

proroga delle operazioni di credito agrario;
agevolazioni previdenziali.

Allo stato, la Regione Veneto, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Qualora le produzioni e le avversità segnalate siano comprese nel piano assicurativo 2005, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale del 17 marzo 2005, e sempre che gli agricoltori abbiano provveduto alla stipula di polizze assicurative agevolate, al risarcimento dei relativi danni provvederanno direttamente le imprese di assicurazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 luglio 2005)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che i signori Pietro Montanari e Mario Zucchelli sono assegnatari di alloggi popolari rispettivamente ubicati a Montichiari e a Gambara (Brescia) ed attualmente di proprietà del Demanio, Agenzia di Milano;

che entrambi hanno riscattato la proprietà di tali immobili con la clausola del pagamento in 25 anni;

che, nonostante il lungo tempo trascorso dalla chiusura del procedimento amministrativo di riscatto, l'Agenzia del Demanio non ha ancora provveduto a stipulare con gli interessati l'atto pubblico di vendita;

che tale ritardo appare inammissibile e dimostra la totale insensibilità degli Uffici Demaniali di Milano per i diritti dei cittadini,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo richiamare con urgenza l'Agenzia del Demanio di Milano all'osservanza dei suoi doveri con l'immediata sottoscrizione degli atti di compravendita degli immobili predetti.

(4-08462)

(6 aprile 2005)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'interrogante chiede di conoscere gli intendimenti del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla vicenda del mancato completamento, da parte della filiale Lombardia dell'Agenzia del Demanio, dell'*iter* di cessione in proprietà, su riscatto, ai legittimi assegnatari, di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nella provincia di Brescia.

L'Agenzia del demanio, riguardo al caso segnalato concernente la mancata stipula dell'atto pubblico di vendita a favore dei signori Pietro Montanari e Mario Zucchelli, nonostante il lungo tempo trascorso dalla chiusura del procedimento di riscatto, ha fatto presente che è in corso il trasferimento degli alloggi di proprietà statale, costruiti ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960, all'ALER di Brescia, ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'Agenzia medesima ha osservato che, una volta completato il suddetto trasferimento a titolo gratuito, ai sensi della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, il medesimo ente avvierà le procedure di cessione in favore degli aventi diritto.

Per quanto concerne, in particolare, i casi oggetto del presente documento, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, secondo quanto comunicato dall'Ente gestore, la pratica del sig. Montanari risultava al 2004 ancora in fase istruttoria, mentre quella del sig. Zucchelli era stata affidata nel 2002 al notaio Morra di Ghedi, incaricato di redigere la bozza dell'atto di cessione, che avrebbe dovuto essere inviata alla competente filiale Lombardia, ad oggi mai contattata per la formalizzazione.

L'Agenzia del demanio ha osservato, inoltre, che tutta l'attività istruttoria relativa alla cessione degli alloggi è demandata, ai sensi della legge n. 1676 del 1960, all'Ente gestore e che, pertanto, in assenza dello svolgimento della stessa, l'Agenzia del Demanio non può autonomamente provvedervi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(7 settembre 2005)

DE PETRIS – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali* – Premesso che:

il Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 22 aprile 2004 ha concluso la trattativa per la riforma dei settori inseriti nell'ambito del «pacchetto mediterraneo», concernenti fra l'altro l'olio d'oliva;

con questa riforma la Commissione afferma la volontà di fornire al settore una maggiore competitività, un maggiore orientamento al mercato, una più efficace tutela dell'ambiente, la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori e una maggiore attenzione per la situazione dei produttori nelle zone svantaggiate;

l'importo dei diritti per i produttori è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso il pagamento nel periodo di riferimento 1999-2002 per il corrispondente importo unitario dell'aiuto espresso in euro/tonnellata;

viene stabilito il principio del disaccoppiamento parziale, con la fissazione di una percentuale pari almeno al 60 per cento delle somme percepite nel periodo di riferimento, che confluisce nel pagamento unico aziendale. Il rimanente 40 per cento rimane a disposizione degli Stati membri per sostenere gli oliveti con particolari caratteristiche ambientali, sociali e tradizionali;

il regolamento attribuisce, così come d'altronde è già previsto nella politica agricola comune, il diritto al produttore che ha percepito l'aiuto nel periodo di riferimento. Non contempla pertanto l'attribuzione del diritto al proprietario del fondo nel caso di affitto durante tutto o parte di tale periodo;

il meccanismo di attribuzione di diritti determina per il proprietario, che ha concesso i fondi in conduzione per uno o più anni del periodo di riferimento (i quattro anni 1999-2002), la perdita del diritto a percepire l'aiuto una volta tornato in possesso dell'oliveto;

assodato che tale questione assume particolare rilevanza in alcune zone del meridione del Paese, con particolare riferimento alla regione Calabria, dove è molto diffusa la pratica di affidare gli oliveti in affitto ai frantoi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con urgenza per adottare disposizioni, nel rispetto della disciplina comunitaria, che consentano di eliminare la disparità di trattamento tra i proprietari e gli affittuari degli oliveti e prevenire le gravi conseguenze economiche e sociali che potrebbero derivarne.

(4-09180)

(26 luglio 2005)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto pone l'accento su una problematica all'attenzione dell'Amministrazione.

La riforma della PAC, nel quadro degli obiettivi di «Agenda 2000», è volta principalmente a garantire un passaggio armonioso dalla politica del sostegno dei prezzi ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori.

Questo obiettivo dominante della riforma comprende, fra l'altro, il rafforzamento delle norme di tutela ambientale, di sicurezza alimentare, di sanità e benessere degli animali, di consolidamento e rafforzamento dello sviluppo rurale.

Con la riforma, il sostegno al reddito non subisce riduzioni rispetto a quanto corrisposto per il settore nel periodo in riferimento, in quanto il nuovo aiuto viene determinato sulla base dei diritti realmente maturati da colui che ha percepito il sostegno alla produzione.

Tuttavia, non si può negare che ogni riforma, come pure quella del comparto olivicolo, inizialmente potrebbe creare una sorta di disorientamento per il comparto produttivo, cui seguirà, però, un assestamento.

L'olio di oliva a seguito della riforma, adottata dal Consiglio con il Reg. (CE) 864/04, rispetto ad altri settori riceve un vantaggio attraverso il calcolo dei diritti del singolo agricoltore con la previsione di un periodo più ampio (4 anni) rispetto a quello ordinario triennale.

Inoltre, non va trascurato che la riforma prevede un rafforzamento delle misure di intervento comunitario dirette al finanziamento delle attività svolte nel quadro della strategia della qualità dalle organizzazioni degli operatori riconosciute della filiera olivicola.

Quanto alla questione sollevata nell'interrogazione, la stessa non può inficiare il principio di fondo su cui si fonda la riforma PAC che, come già detto, individua il soggetto depositario del diritto nell'olivicoltore.

Al riguardo, non si può non considerare che nella ordinaria contrattazione, che ha portato alla stipula del contratto d'affitto, si è tenuto conto dei diritti e degli obblighi delle stesse parti contraenti e, quindi, anche dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

La Delegazione italiana, tuttavia, non ha mancato di rappresentare la specificità di talune realtà territoriali del nostro Paese ed a tal fine sono in corso stretti rapporti negoziali con la Commissione europea per l'individuazione, nel quadro delle norme che regolano la PAC, di eventuali soluzioni in grado di contemperare le esigenze degli olivicoltori, non escludendo il ricorso alle norme relative alla riserva nazionale come disciplinata dall'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/03.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 luglio 2005)

DE ZULUETA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) è stata istituita il 31 maggio 1999 in base a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 sul riassetto del mercato elettrico. Scopo della SOGIN, si legge testualmente, è di provvedere allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile ed alle attività connesse e conseguenti;

nel comma 4 dell'art. 13 si precisa che le azioni della costituenda società (SOGIN) sono assegnate al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia) mentre, per quanto riguarda le attività, la SOGIN deve attenersi agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria (ora Ministro delle attività produttive);

i costi derivanti dall'intero programma di *decommissioning* delle quattro centrali nucleari sono coperti dalle risorse acquisite all'atto del conferimento del ramo d'azienda Enel, dai relativi proventi finanziari e dall'apposita componente sulla tariffa elettrica che tutti i cittadini pagano sulla bolletta compresa tra gli oneri di sistema (oneri nucleari);

gli «indirizzi» formulati con decreto del Ministero dell'industria del maggio 2001 prevedevano per la SOGIN di effettuare attività in conto terzi al fine di una migliore valorizzazione delle risorse umane;

tuttavia già nel bilancio 2000 si riportava nei risultati economici e finanziari un'attività in conto terzi per un valore di circa nove miliardi di lire anticipando in sostanza gli indirizzi formalizzati solo nell'anno successivo con il decreto del Ministero dell'industria del 27 maggio 2001;

nello stesso modo la SOGIN ha operato all'estero in assenza di alcuna autorizzazione salvo quella a posteriori data dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, che all'art. 1, comma 103, prevede per la SOGIN la possibilità di svolgere attività di servizio nei settori attinenti l'oggetto sociale anche all'estero;

il reiterato comportamento dei Ministeri vigilanti di ricorrere a provvedimenti postumi per sanare a posteriori attività pregresse appare quanto meno sorprendente in quanto la SOGIN è nata come società a capitale interamente pubblico, con scopi ben definiti e con redditi che derivano dal prelievo sulla componente A2 della bolletta dell'energia elettrica (attualmente pari a 0,77 /KWh) e dalle rendite finanziarie derivanti dal credito vantato verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

tale comportamento, oltre che censurabile sul piano formale, diventa inaccettabile sul piano sostanziale allorquando si pensi che il «rischio d'impresa» derivante da commesse esterne ricadrebbe, se negativo, interamente sulle tasche degli italiani;

continuando nella sua attività «esterna» la SOGIN ha comunque intrapreso una serie di iniziative nella Federazione Russa giustificate, a suo dire, da un suo coinvolgimento negli impegni presi dal Governo italiano in sede di G8 per la eliminazione delle armi di distruzione di massa;

sulla base di tale coinvolgimento la SOGIN, con l'avallo del suo presidente Carlo Jean, fin dagli inizi del 2003 ha aperto una sede a Mosca, ha sponsorizzato convegni, ha dato consulenze, ha sostenuto spese di personale;

ferma restando ogni valutazione sulla veste istituzionale della SOGIN, è il caso di sottolineare che gli impegni presi dall'Italia con la Federazione Russa sono oggetto di accordi nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari e della distruzione delle armi chimiche che prevedono un impegno globale di 720 milioni di euro («Corriere della Sera»

del 2 novembre 2004) ma che non hanno avuto alcun provvedimento di ratifica dal Parlamento,

si chiede di sapere:

a quale titolo la SOGIN abbia intrapreso iniziative estranee (smantellamento di sommergibili e disarmo chimico) alla sua missione statutaria, tanto più criticabili in quanto risulta che la SOGIN sia largamente inadempiente nel suo mandato;

quale dei Ministeri vigilanti abbia autorizzato tali attività e con quali provvedimenti;

quale sia stato l'importo economico fino ad ora sostenuto dalla SOGIN per tali attività, elencando analiticamente tutte le voci di costo;

come si pensi di coprire tali spese, se ricorrendo a nuovi prelievi sulla bolletta dell'energia elettrica o a fittizie commesse del Governo italiano prelevate dall'importo globale previsto dai due accordi sulla base di patti «parasociali» in evidente contrasto con la natura pubblica della SOGIN;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo verso i vertici della SOGIN configurandosi le attività svolte come una distrazione di pubblico denaro e se non intenda trasmettere gli esiti dell'indagine alla Procura Generale della Corte dei Conti per accertare eventuali profili di danno erariale con oneri conseguenti a carico dei citati vertici;

se infine il Governo, dati i precedenti, non intenda estendere una puntuale verifica della gestione del pubblico denaro anche alle altre società nate in base al decreto legislativo 76/99: Gestore Rete Trasmissione Nazionale (GRTN), Gestore Mercato Elettrico (GME), Acquirente Unico (AU), anticipando fin da ora che la semplice analisi dei bilanci aziendali, per società a capitale interamente pubblico, non basta a certificare la correttezza dei comportamenti.

(4-08205)

(23 febbraio 2005)

RISPOSTA. – La ricostruzione, svolta in premessa dal senatore interrogante, dell'evoluzione del quadro di riferimento normativo concernente l'assegnazione alla Sogin del compito di svolgere attività per terzi in Italia ed all'estero, risulta non esauriente. A tale proposito giova citare, in primo luogo, il documento contenente «Indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare» formalmente presentato al Parlamento nel dicembre 1999 dall'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bersani, nel quale si sottolineava espressamente la necessità di costituire «una specifica società per la disattivazione degli impianti elettronucleari e di ricerca (...) in grado di promuovere le capacità scientifiche, tecnologiche ed industriali del Paese» che potesse altresì «presentarsi con autorevolezza nel mercato internazionale dello smantellamento degli impianti». L'assunto, peraltro già esplicitato nello Statuto della Società (le cui partecipazioni azionarie sono sin dalla data di costituzione, 10 novembre 1999, interamente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze), è stato espressamente ripreso dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (cosiddetto «decreto Letta»), il quale autorizza la Sogin a «sviluppare l'attività per terzi sui mercati... con particolare riferimento a consulenze e servizi relativi alla caratterizzazione, agli studi, alle bonifiche ambientali, alla sicurezza e radioprotezione, al trattamento dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di centrali nucleari, al fine di una migliore utilizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili». Tale affermazione è stata poi del resto confermata e letteralmente riportata dal recente decreto del Ministero delle attività produttive del 2 dicembre 2004, che ha integralmente sostituito, abrogandolo ed introducendo ulteriori previsioni concernenti le attività della Sogin, il precedente decreto. Non ha pertanto fondamento l'affermazione secondo la quale le attività per terzi, ed in particolare quelle svolte all'estero, sarebbero state oggetto di «sanatorie a posteriori» da parte del Governo, essendo le stesse state previste sin dal momento della decisione di costituire la Sogin, riferendosi, il sopra citato «decreto Letta», allo sviluppo dell'attività per terzi sui «mercati», avendo dunque riguardo sia al mercato italiano che ai mercati esteri. Così è del tutto inappropriato il riferimento ai dati del bilancio Sogin del 2000, nell'ambito del quale, oltretutto, le attività per terzi erano per la maggior parte riferite a precedenti contratti sottoscritti dall'Enel.

Si deve altresì escludere la configurabilità di un «rischio d'impresa» per una tipologia di attività che è fondata, pressoché esclusivamente, sulla prestazione di consulenze e sulla messa a disposizione del *know how* tecnologico e professionale del personale della società.

Le iniziative avviate dalla Sogin nella Federazione Russa, ivi compresa l'apertura di una sede di rappresentanza nell'ottobre 2003, sono state sin dall'inizio finalizzate, in assoluta coerenza con le previsioni normative e statutarie sopra citate, esclusivamente allo svolgimento di attività di *de-commissioning* di impianti nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi, come attestano le trattative intraprese (ed, al momento, in corso di avanzata definizione) con società operanti nella stessa Federazione Russa.

Le attività sinora svolte sono state finalizzate, da un lato, allo studio della possibilità, verificatasi poi di difficile percorribilità, del trasporto e riprocessamento del combustibile irraggiato proveniente dalle centrali nucleari italiane in Russia (a tal fine sono state mantenute intese con la società Tenex, partecipata dal governo della federazione russa) e, dall'altro, allo studio della possibilità di invio nella Federazione Russa di rottami metallici contaminati, derivanti da operazioni di smantellamento di impianti, per la fusione e il trattamento.

Tale ultima iniziativa è in fase di avanzata definizione e sono stati avviati contatti con la società Ecomet e con il trasportatore qualificato (MIT Nucleare). Un successo dell'iniziativa porterebbe a sicuri vantaggi in futuro anche perché consentirebbe il superamento della posizione di sostanziale monopolio attualmente detenuta da un fornitore di analogo servizio.

Altre attività hanno riguardato iniziative di prestazioni di servizio su base commerciale, anche nel quadro dei programmi Tacis di assistenza ai Paesi dell'Est. Tali attività hanno peraltro permesso, solo nell'ultimo anno,

di ottenere l'aggiudicazione di due importanti contratti pluriennali di assistenza tecnica e la predisposizione di documenti necessari per un'altra gara nel settore energetico, con soddisfacenti prospettive in merito all'aggiudicazione finale.

Per quanto concerne il coinvolgimento della Sogin nelle attività di smantellamento di sommergibili nucleari nella Federazione Russa (e non anche di armi chimiche, come indicato nell'interrogazione), occorre evidenziare che detto coinvolgimento è esplicitamente previsto dall'articolo 3 dell'Accordo di cooperazione tra il Governo italiano ed il Governo della stessa Federazione Russa sottoscritto a Roma il 5 novembre 2003 (in esito alle decisioni assunte nel corso degli incontri del G8 svoltisi nello stesso anno) che prevede uno stanziamento da parte del Governo italiano pari a 360 milioni di euro in dieci anni. Il relativo disegno di legge di ratifica (atto Camera n. 5432) è stato approvato il 31 maggio 2005 dalla Camera dei deputati ed è stato assegnato alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) del Senato, in sede referente, in data 8 giugno 2005 (atto Senato n. 3471).

Per quanto concerne l'attuazione del suddetto accordo italo-russo, nelle more del completamento dell'*iter* di approvazione del provvedimento legislativo di ratifica, la Sogin si è limitata a porre in essere, avvalendosi delle proprie risorse e strutture già operanti nella Federazione Russa, solo le attività preparatorie di studio e di organizzazione necessarie (i cui costi sono assolutamente marginali) per non determinare ritardi una volta intervenuta la ratifica parlamentare. Peraltro, non va sottaciuto che i costi del programma di smantellamento dei sommergibili nucleari, oggetto dell'accordo, saranno interamente coperti con gli appositi stanziamenti governativi (ammontanti a 360 milioni di euro), che pertanto coprirebbero anche ogni eventuale impegno economico assunto dalla Sogin per tale programma.

Infine si evidenzia che, in base alle procedure di legge, la Corte dei Conti ha eseguito il controllo sulla gestione della Sogin Spa per gli esercizi 2000-2002 ed è *in itinere* la verifica del periodo successivo, 2003-2004. Da quanto comunicato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con riferimento all'attività per terzi, la Corte dei Conti non ha rilevato alcuna irregolarità sotto i profili istituzionali, gestionali ed economico-finanziari per gli esercizi 2000-2002.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(3 agosto 2005)

DELOGU. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sul quotidiano di Cagliari «L'Unione Sarda», numero del 24 aprile 2005, la Regione autonoma della Sardegna ha fatto pubblicare, mimetizzato tra una congerie di annunci economici di nessun rilievo e importanza,

il seguente avviso, le cui dimensioni sono 6,7 cm. di altezza e 4 cm. di larghezza:

«Regione autonoma della Sardegna. Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica. Direzione Generale Enti Locali e Finanze. Servizio Centrale Demanio e Patrimonio. Allegato a determinazione n. 515/D del 06 aprile 2005.

AVVISO PUBBLICO

Si comunica che questo Servizio intende affidare in concessione pluriennale la pertinenza del demanio marittimo denominata «ex Ospedale Marino» in Comune di Cagliari, lungomare Poetto (area scoperta di circa m² 7000 e fabbricato composto da tre piani fuori terra per una superficie coperta di m² 1290 ciascuno).

Chiunque interessato potrà presentare manifestazione di interesse a partecipare all'eventuale procedimento concorsuale per l'affidamento della concessione (dichiarando quale destinazione, congruente con l'attuale strumento urbanistico del Comune di Cagliari, intende assegnare alla pertinenza demaniale), indirizzandola a:

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio Centrale Demanio e Patrimonio – V.le Trieste n. 186 – 09123 Cagliari entro e non oltre il giorno 13 maggio 2005.

Le manifestazioni di interesse non vincolano in nessun modo l'Amministrazione Regionale.

Il Direttore del Servizio

Maria Giovanna Campus»;

l'immobile denominato «ex Ospedale Marino» si trova a meno di 50 metri dalla battigia e insiste sulla celebre spiaggia del Poetto, a pochi chilometri da Cagliari;

dallo stesso avviso si rileva che il fabbricato è composto di tre piani fuori terra per una superficie coperta di m² 1290 ciascuno e quindi per un totale di ben 3870 m²;

oggetto della concessione sono anche 7000 m² di spiaggia che l'avviso definisce pudicamente «area scoperta»;

è di tutta evidenza l'enorme importanza ed il grande valore economico sia del fabbricato che del circostante tratto di spiaggia;

colpiscono l'interrogante quattro fatti singolari:

la mancanza di visibilità data all'avviso, ad onta dell'importanza dell'argomento;

il termine di soli 19 giorni accordato a chi intendesse presentare una manifestazione di interesse a partecipare all'eventuale procedimento concorsuale per l'affidamento della concessione: è evidente, infatti, che in un termine così breve non è possibile decidere quale destinazione dare all'immobile e valutare la convenienza dell'impegno economico, di significativa rilevanza, che dovrà essere affrontato sia per la ristrutturazione dell'immobile, attualmente assai degradato, che per l'ottenimento della concessione;

il fatto, ricavabile dalle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco ai quotidiani locali, che il Comune di Cagliari non è mai stato avvisato della procedura, come pure sarebbe stato doveroso e opportuno;

non sono indicati, neppure *per relationem*, il canone e la durata della concessione;

v'è motivo di ritenere, quindi, che l'avviso si proponga di adempiere solo formalmente all'obbligo di pubblicità imposto dalla legge, il che non è assolutamente accettabile soprattutto in una fattispecie come la presente;

taluno potrebbe addirittura ipotizzare che un accordo sia stato già informalmente raggiunto e che l'Amministrazione Regionale si proponga ora di formalizzarlo *a posteriori* con questa singolare procedura,

l'interrogante chiede di sapere se e quali interventi il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda adottare, posto che l'iniziativa assunta dalla Regione Autonoma della Sardegna non può ritenersi né legittima né, comunque, rispettosa del patto di stabilità.

(4-08603)

(3 maggio 2005)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'interrogante chiede di conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo in merito alla vicenda della pubblicazione, da parte del Servizio centrale demanio e patrimonio dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica della regione autonoma Sardegna, di un avviso pubblico volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento in concessione pluriennale dell'immobile denominato «Ex Ospedale Marino» sito nel comune di Cagliari, lungomare Poetto.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio, nel premettere che la questione esula dalle proprie competenze, ha, comunque, riferito che l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna», dispone che «sono delegate alla Regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative» ed, inoltre, sono state conferite alla medesima amministrazione regionale le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia», ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La stessa Agenzia del demanio ha, inoltre, precisato che la pubblicazione oggetto del presente atto di sindacato ispettivo rientra nella fase pre-concorsuale del procedimento concessorio ed è tesa unicamente a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per indire un'apposita procedura concorsuale finalizzata ad individuare la proposta maggiormente remunerativa, come si evince, peraltro, dalla determinazione n. 515/D del 6

aprile 2005, con cui la regione Sardegna ha approvato l'avviso in questione.

Il Sottosegretario per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(6 settembre 2005)

DEMASI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

i Magistrati hanno la facoltà di avvalersi della competenza di consulenti tecnici;

questi ultimi si presentano in udienza per prestare il giuramento di rito;

il Giudice, oltre a formulare dei quesiti al consulente tecnico di ufficio, gli assegna anche un termine per il deposito della relazione;

all'atto del deposito, il consulente tecnico di ufficio consegna il fascicolo collazionato – redatto in un originale più le copie per le parti in causa – composto dalla relazione, dal verbale di operazioni peritali, dalla specifica dell'onorario e delle spese (su cui va apposta una marca da bollo di euro 10,33 ogni quattro facciate), dal decreto di liquidazione (su cui va apposto un bollo per diritti di euro 3,10), a cui vanno aggiunti eventuali allegati (fotografie, certificati, ecc.);

al momento del deposito, in alcuni uffici giudiziari ricadenti sotto la giurisdizione del tribunale di Salerno, si sarebbero verificate differenti procedure di deposito adottate dal personale di cancelleria; sembrerebbe, infatti, che in alcuni uffici gli allegati sarebbero esenti da bollo e in altri, invece, siano soggetti a bollo;

anche un differente criterio verrebbe adottato per quanto concerne la vidimazione dei valori di cui sopra: in alcuni uffici verrebbero accettate relazioni del consulente tecnico di ufficio già vidimate dal depositante stesso, in altri casi la vidimazione e il conseguente deposito avverrebbero solamente col bollo dell'Ufficio e in altri ancora mediante pinza bucatrice e bollo dell'Ufficio; in taluni uffici giudiziari inoltre il giuramento delle perizie avverrebbe solamente in alcuni giorni della settimana ad orari precisi mentre in altri avverrebbe tutti i giorni, compreso il sabato, nel consueto orario di ufficio,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che nello stesso distretto del tribunale di Salerno si adotterebbero regole diverse per il ricevimento di tecnici che necessitano di giurare una propria consulenza;

se il Ministro in indirizzo intenda emanare disposizioni – qualora quanto in premessa fosse accertato – al fine di uniformare le modalità per il deposito delle consulenze tecniche di ufficio.

(4-04468)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si osserva che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del codice di procedura civile, il consulente tecnico d'ufficio deve depositare in cancelleria la relazione nel termine che il giudice fissa.

A seguito dell'entrata in vigore della legge sul contributo unificato (art. 9 della legge n. 488/99), oggi trasfusa nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), il competente Dipartimento per gli affari di giustizia ha chiarito, con la circolare del 13 maggio 2002, che non è più dovuta l'imposta di bollo sulla relazione dell'ausiliare del giudice e del consulente tecnico di parte. La citata legge stabilisce, infatti, in modo inequivocabile che il pagamento del contributo comprende tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi, inclusi quelli antecedenti necessari e funzionali.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate di Roma, ha infatti rappresentato che l'articolo 9 del testo unico 115 del 2002 stabilisce che «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10».

Tale contributo è dovuto su tutti i procedimenti iscritti a ruolo a partire dal giorno 10 marzo 2002, come si evince dall'articolo 265 del testo unico, che, nel determinare il regime transitorio, testualmente dispone:

«1 – Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

2 – Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

3 – Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

(...).

7 – Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dallo marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato».

Pertanto, i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al 1° marzo 2002 e quelli iscritti a ruolo prima di tale data, per i quali sia stata esercitata la relativa opzione, sono soggetti al contributo unificato.

Ne consegue che, per gli atti depositati nel corso di tali procedimenti, compresi gli allegati alla perizia del consulente tecnico, opera il disposto dell'articolo 18 del testo unico delle spese di giustizia, a norma del quale:

«1 - Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2 - La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1».

In questi casi «... l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato» (circolare 14 agosto 2002, n. 70/E).

Per i procedimenti incardinati in data antecedente al 1° marzo 2002, per i quali non sia stata esercitata opzione, viceversa, sopravvive il previgente regime, e si pone, pertanto, il problema del trattamento fiscale degli allegati alla perizia del consulente tecnico.

La fattispecie è disciplinata dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale specifica che «tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori (...)» sono soggetti all'imposta di bollo, nella misura di euro 0,31 (lire 600), esclusivamente in caso d'uso, vale a dire, come si legge nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, «... quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione».

Il problema non si pone quando gli allegati siano presentati per la registrazione in modo autonomo rispetto all'atto principale: in tal caso essi scontano l'imposta di bollo nella misura di euro 0,31 per ogni foglio, ai sensi del già ricordato articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Le norme sopra richiamate, tuttavia, nulla precisano sul criterio di applicazione dell'imposta nel caso in cui in cancelleria siano depositati gli allegati e la consulenza.

Da ciò deriva che gli uffici preposti a riscuotere l'imposta di bollo incontrano, all'atto del deposito delle perizie e dei relativi allegati, le difficoltà operative sulle quali si interroga l'atto di sindacato ispettivo.

Al riguardo, appare necessario chiarire, in via preliminare, se, ai fini dell'imposta di bollo, gli allegati siano parte dell'atto o conservino la propria autonomia.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 impone «... ai pubblici ufficiali...» che abbiano allegato ad un atto documenti «... non in regola con le disposizioni del presente decreto ...» di inviarli, «per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 31, al competente

ufficio del registro». Da questa disposizione si deduce che i documenti scontano l'imposta di bollo, se dovuta fin dall'origine, prima ancora di essere allegati all'atto, o, dopo l'allegazione, se non risultino regolarmente bollati, e questo a prescindere dall'atto stesso, vale a dire come se non ne fossero parte integrante.

In tal senso si è espressa l'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione 23 ottobre 1978, n. 290393, nella quale è evidenziata «la natura prettamente autonoma e cartolare dell'imposta di bollo» per cui «bisogna considerare il documento stesso autonomamente, senza che debbano ricercarsi in altri documenti o in altra fattispecie i motivi che possano determinare il trattamento fiscale».

Inoltre, la Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, non stabilisce uno specifico trattamento per gli allegati. Da ciò consegue che un documento allegato ad un atto è soggetto all'imposta di bollo in base alla norma applicabile al documento in sé considerato. Quindi un documento potrebbe essere soggetto all'imposta di bollo in misura diversa rispetto all'atto al quale è allegato e perfino essere soggetto all'imposta in caso d'uso, anche quando lo stesso atto lo fosse sin dall'origine, o viceversa.

Un'applicazione di questo principio si rinviene nella risoluzione 27 marzo 2002, n. 97/E, la quale espressamente assoggetta i piani di sicurezza, da allegare ai contratti d'appalto per opere pubbliche destinate alla difesa militare, all'imposta di bollo di 0,31 euro in caso d'uso, ai sensi dell'art. 28 della tariffa, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. In proposito si evidenzia che i contratti d'appalto – ai quali vengono allegati i piani di sicurezza – sono, invece, soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di 11 euro (art. 1 della tariffa, parte prima, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come da ultimo modificata con decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

Stesso trattamento va riservato agli allegati depositati in cancelleria contestualmente alla perizia del consulente tecnico, i quali sono soggetti all'imposta di bollo separatamente rispetto a quest'ultima e solo nel caso in cui siano presentati all'Agenzia delle entrate per la registrazione.

Si sottolinea, infine, che, dalle informazioni assunte, non risultano esservi problemi in merito al giuramento delle perizie stragiudiziali, che deve avvenire, ovviamente, nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico di ciascun singolo ufficio.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

DEMASI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Centrale del latte di Salerno sta procedendo all'assunzione di personale attraverso una società di servizi denominata Praxi S.p.A.;

tale società fu utilizzata già nel 1997 per analoghi servizi ed in quella occasione, probabilmente a seguito di verbale di polizia giudiziaria, fu aperto dalla magistratura il fascicolo 9454/02, mod. 21;

oggetto degli approfondimenti sembrano essere state le procedure con cui si era proceduto alla selezione del personale;

tale fascicolo, al momento, non sarebbe ancora stato archiviato,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda approfondire le motivazioni della mancata archiviazione del suddetto fascicolo 9454/02, mod. 21, avente a probabile oggetto le modalità e procedure di selezione del personale valutato nel 1997 dalla Praxi S.p.A. per conto della Centrale del latte di Salerno;

se sia possibile accertare il numero di protocollo di entrata presso l'Autorità giudiziaria ordinaria dell'esposto presentato dal signor Luigi Perna in data 10/02/05 alla Guardia di finanza, Comando nucleo provinciale polizia tributaria di Salerno, in possesso dell'interrogante, con il quale si chiede l'acquisizione del verbale del Consiglio di Amministrazione in cui risultano i criteri adottati per l'assunzione di nuovo personale di cui al bando, onde verificare che le persone assunte dalla Centrale del latte di Salerno avessero i medesimi requisiti;

se non si ritenga opportuno che sia sospesa, alla luce del richiamato verbale di ricezione esposto denuncia a firma Luigi Perna, l'eventuale procedura di archiviazione del fascicolo 9454/02, mod. 21, in attesa di ulteriori accertamenti sui casi in oggetto.

(4-08307)

(9 marzo 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che per il procedimento n. 9454/02 – 21 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, all'esito della consulenza tecnica espletata, ha richiesto in data 3.11.2003 l'archiviazione, non ravvisando estremi di reato, richiesta che il locale GIP ha accolto con decreto del 7.3.2005.

La citata Procura della Repubblica ha infine comunicato che l'esposto presentato da Luigi Perna in data 10.2.2005 è iscritto al n. 857/05 – 45 (prot. 1925/05) e che alcun provvedimento è stato adottato dal magistrato assegnatario.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(25 agosto 2005)

DEMASI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

presso l'Istituto Tecnico per geometri «R. Di Palo» di Salerno si registra, all'interno del corpo insegnanti, un disagio diffuso a causa dei rapporti con il responsabile d'Istituto;

la gravità della situazione è stata avvertita dal Ministero competente, che ha disposto una ispezione con il compito di accertare l'accaduto, la gravità di esso e le responsabilità eventuali del Capo di Istituto per comportamenti che potrebbero configurarsi come mobbing in danno di insegnanti «non graditi»;

non è ancora noto l'esito dell'ispezione suddetta;

il responsabile per la Campania del Ministero dell'istruzione non ha avvertito la necessità di intervenire per ripristinare l'agibilità ambientale per tutti gli insegnanti dell'Istituto «Di Palo» di Salerno;

il predetto funzionario responsabile per la Campania non ha ritenuto di audire una rappresentanza del corpo insegnanti che voleva esporre i fatti verificatisi,

l'interrogante chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

provvedere, il più rapidamente possibile, a ripristinare – anche eventualmente attivando, per quanto di competenza, l'intervento della Autorità regionale competente – la necessaria agibilità ambientale per tutti gli insegnanti dell'Istituto professionale per geometri «R. Di Palo» di Salerno;

richiamare il suddetto dirigente regionale del Ministero all'obbligo di ascoltare il corpo insegnante del predetto Istituto, attesa la gravità dei comportamenti che verrebbero addebitati al Preside del «Di Palo» di Salerno;

intervenire, sulla base delle risultanze dell'Ispezione disposta nei confronti del Capo d'Istituto del «Di Palo», sanzionandone le responsabilità, qualora accertate.

(4-08507)

(14 aprile 2005)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'interrogante, nel rappresentare la conflittualità esistente presso l'Istituto tecnico per geometri «R. Di Palo» di Salerno, tra il corpo docente ed il dirigente scolastico, chiede iniziative in merito.

Al riguardo si fa presente che il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania ha disposto accertamenti ispettivi a seguito di un promemoria redatto da un docente in servizio presso l'istituto suddetto contenente lagnanze a carico del dirigente scolastico.

Il medesimo Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale, in data 18 maggio 2005, ha acquisito la relazione ispettiva, che esclude ipotesi di irregolarità contabili e danni erariali ma evidenzia una situazione di conflittualità tra dirigente scolastico, docenti e personale ATA tale da non consentire il ripristino di rapporti sereni.

Pertanto, il Direttore generale ha provveduto a convocare il dirigente scolastico ed a concordare un diverso incarico a decorrere dal 1° settembre 2005.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(2 agosto 2005)

DI SIENA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Considerato:

che la società Thermal Ceramics Italiana, operante nella zona industriale Valle di Vitalba (ex Fibertek), ad Atella in provincia di Potenza, ha manifestato il proposito di cessare l'attività produttiva nei prossimi mesi;

che la scelta avrebbe gravi ripercussioni sui livelli occupazionali dell'intera area produttiva del Vulture-Melfese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire urgentemente presso i vertici della società per invitarli a recedere dal proposito di chiusura;

se non si ritenga inoltre di dover promuovere un tavolo negoziale fra la società, le rappresentanze sindacali e le autonomie locali al fine di salvaguardare non solo la posizione dei lavoratori interessati, ma lo stesso destino del distretto industriale del Vulture-Melfese, investito in questo periodo da una serie di chiusure e dismissioni di attività produttive.

(4-08006)

(27 gennaio 2005)

RISPOSTA. – In seguito alla decisione annunciata dalla società Thermal Ceramics Italiana di cessare le attività produttive nello stabilimento di Atella, conseguente, secondo la direzione generale della Thermal in Italia, ad una strategia della multinazionale Morgan di Londra di concentrare le produzioni europee di fibra ceramica solo nello stabilimento francese e di cessare la produzione nel sito di Atella, è stato avviato, presso questo Ministero dell'attività produttive, un confronto con la società stessa.

Dopo aver verificato l'irrevocabilità della suddetta decisione, il Ministero si è impegnato a favorire, di concerto con le istituzioni locali, un percorso di riconversione industriale in modo da salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la continuità industriale nell'area, già fortemente penalizzata da continui processi di delocalizzazione.

Il *management* della Thermal si è reso disponibile, su sollecitazione del Ministero delle attività produttive, ad avviare un percorso condiviso per il raggiungimento del suddetto obiettivo ed, a questo proposito, è stato coinvolto un *advisor* per verificare le potenzialità dello stabilimento, tali da consentire l'ingresso di nuovi operatori del settore.

Sono in corso di verifica le nuove iniziative industriali disponibili ad investire nell'area, in modo da poter riassorbire il personale e rilanciare lo stabilimento.

La Thermal, inoltre, si è resa disponibile a ritirare le procedure di mobilità, attualmente in corso, per attivare ammortizzatori sociali meno traumatici ed a sostenere un piano di gestione degli esuberanti.

Si fa presente, infine, che la società Thermal Ceramics Italiana di Atella non ha fruito di agevolazioni concesse in base alle leggi gestite da questo Ministero, come risulta da indagini effettuate dalla competente Direzione generale attraverso il sistema informatico.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(3 agosto 2005)

FABRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che sempre più persone sono vittime del fenomeno *dialer*, un piccolo programma che si autoinstalla sul *computer* di chi naviga in Internet e che dopo avere interrotto la connessione con il proprio *provider* stabilisce, in modo automatico, la connessione con un numero telefonico a tariffazione specifica (generalmente prefissi 709, 166, 142, 899), ovvero fa navigare su Internet il malcapitato utente a costi estremamente superiori a quelli a cui è convinto di navigare, con il risultato di bollette anche di alcune migliaia di euro;

che tale fenomeno non dovrebbe di fatto riguardare gli utenti che utilizzano linee ADSL o a fibra ottica perché, in questi casi, le connessioni non possono essere deviate su altri numeri;

che l'installazione di un *dialer* in alcuni casi è resa possibile dall'ingenuità di coloro che accedono volontariamente a servizi quali la fornitura di loghi, suonerie, salvaschermi, materiale erotico, canzoni, *file* MP3;

che tuttavia detta installazione in numerosi casi avviene contro la volontà di un navigatore che si è limitato a «cliccare» un *banner* pubblicitario ospitato su un sito, a torto ritenuto sicuro;

che, quale che sia la genesi dell'installazione del *dialer* su un *computer*, il fenomeno diventa, con tutta evidenza, illecito quando il *dialer* continua a collegarsi ad un determinato numero nella totale inconsapevolezza o, addirittura, contro la volontà del navigatore;

che l'utente può opporsi al pagamento di bollette telefoniche che contengono costi imputabili all'attività del *dialer* ed a connessioni a numeri con prefissi quali l'899 e il 709, ma contemporaneamente deve sporgere denuncia utilizzando l'apposito modello elaborato dalla Polizia postale;

che, in particolare, il prefisso 709, in virtù della delibera n. 9/2002 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è utilizzabile solo per fornire accessi ad Internet e non altri servizi, e qualsiasi addebito riscon-

trabile per forniture di altri servizi è da considerarsi illecito e, pertanto, quando arriva una bolletta telefonica i cui costi risultino imputabili a numeri 709 o a servizi non richiesti l'utente potrà contestare la bolletta e pagare solo i costi per il normale uso della linea, scorporando quelli imputati al numero 709;

che quando, invece, si tratta di servizi richiesti inconsapevolmente e che comportino l'impiego di *dialer* che utilizzino connessioni con prefissi 166, 144 e 899, la contestazione sarà possibile solo laddove le modalità con cui si pubblicizza l'accesso a tali servizi integri gli estremi della pubblicità ingannevole;

che in tal caso, ai sensi del decreto legislativo n. 74/92, possono essere denunciati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche i siti che ospitano tale pubblicità;

che la fornitura di servizi attraverso il numero con prefisso 899 integra gli estremi del reato di truffa *ex art.* 640 del codice penale solo nelle ipotesi in cui il costo completo del servizio (IVA compresa) non sia chiaramente reso noto e l'utente non venga messo in condizione di decidere liberamente se connettersi o meno;

considerato:

che nella Provincia di Vicenza numerosi utenti hanno ricevuto bollette telefoniche particolarmente elevate a causa di chiamate effettuate, a loro insaputa, su numeri telefonici con prefisso 899;

che il prefisso 899 costituisce un servizio a pagamento di Telecom Italia, il cui costo varia dall'1,5 ai 3 euro al minuto;

che, come meglio specificato in premessa, i numeri con prefisso 899 fanno generalmente riferimento a servizi particolari (numeri pornografici, astrologia, oroscopo);

che, in particolare, la maggior parte degli utenti coinvolti in tale vicenda ha effettuato tali chiamate addirittura in periodi di vacanza (agosto-settembre), quando nessun componente della famiglia era presente in casa;

che in molti casi l'utente preferisce pagare il costo di tali chiamate invece di intraprendere un'eventuale azione legale;

che, come più volte denunciato dalla stampa, nella maggior parte dei casi l'utente scopre di essere abilitato ai servizi a pagamento di Telecom Italia senza averne fatto esplicita richiesta;

che persino le promozioni comunicate telefonicamente, di fronte all'ingenuità dell'utente, vengono spesso abilitate automaticamente, senza che vi sia stato alcun tipo di conferma dell'ordine;

che in alcuni casi i clienti intenzionati a disattivare il numero 709 si sono visti rifilare da parte di Telecom un contratto di servizio ADSL, il cui costo è di 12,95 euro al mese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di disporre a favore di tutti gli utenti Telecom Italia S.p.a. la disattivazione gratuita e immediata del collegamento ai numeri 899 e 709 per i servizi a pagamento delle utenze telefoniche;

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine alla tutela della posizione giuridica degli utenti che sono stati costretti a pagare servizi telefonici che non avevano mai richiesto;

quale sia il numero delle denunce pervenute all'attenzione della Polizia postale con specifico riferimento alla connessione automatica ai numeri 709;

quale sia, con specifico riferimento alle problematiche relative alla connessione automatica al numero 899, il numero delle segnalazioni effettuate dall'utenza all'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato;

se sia nelle intenzioni del Governo aprire un'inchiesta nei confronti della società Telecom Italia al fine di chiarire in via definitiva il ruolo giocato da tale compagnia nell'ambito della suesposta vicenda,

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla situazione per la quale un utente che non ha mai chiesto di usufruire del numero 709 e chiede di disattivarlo gratuitamente debba necessariamente effettuare un contratto di servizio ADSL, perché in questi casi le connessioni non possono essere deviate ad altre linee.

(4-07689)

(16 novembre 2004)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con la risposta all'interrogazione 4-07494, pubblicata nel fascicolo «Risposte scritte ad interrogazioni» n. 148, si fa presente di aver nuovamente interessato la società Telecom che, in merito alle problematiche poste con l'atto parlamentare cui si risponde, ha ulteriormente comunicato quanto segue.

In merito ai servizi a sovrapprezzo, la stessa società ha affermato di aver automaticamente previsto, a tutela della clientela, un tetto massimo di prezzo a chiamata aggiornato al valore di 12,50 euro.

Quanto ai reclami in corso per traffico non riconosciuto a numeri 709, nel gennaio 2005 è stato siglato un protocollo di intesa fra Telecom e le associazioni dei consumatori in cui si prevedono nuove iniziative finalizzate a tutelare nel miglior modo possibile i clienti che, usufruendo della procedura straordinaria adottata a suo tempo da Telecom, avevano presentato denuncia ottenendo la sospensione del pagamento delle bollette contestate.

In concreto è stato deciso che la società Telecom, in via del tutto eccezionale, procederà alla cancellazione totale degli importi addebitati e contestati: tale decisione riguarderà esclusivamente i clienti residenziali che hanno presentato il reclamo e la denuncia per il traffico generato su numerazioni 709 anteriormente al 1° settembre 2003, data questa a decorrere dalla quale è entrata in vigore la delibera 9/03/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha assimilato il prezzo di una connessione effettuata tramite 709 a quello di una normale telefonata urbana, rendendo di fatto inutilizzabile, a fini fraudolenti, tale tipo di numerazione.

La medesima Telecom ha, infine, comunicato che gli operatori addetti al 187, in caso di reclami quali quelli riguardanti le numerazioni 709, sono tenuti ad osservare una procedura interna in base alla quale, qualora il cliente ne faccia esplicita richiesta e senza che possa generarsi alcun tipo di equivoco, possono proporre le possibili soluzioni tecnico/commerciali atte ad evitare il ripetersi dei fenomeni contestati.

Fra queste, una soluzione tecnica idonea ad evitare connessioni che potrebbero rivelarsi fraudolente consiste nell'optare per il collegamento in tecnologia ADSL, che consente una connessione diretta tra cliente e Internet Provider senza alcuna possibilità di interferenze esterne.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(5 agosto 2005)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, in seguito ad una serie infinita di atti di dubbia legittimità adottati dall'Amministrazione del Comune di Casavatore (Napoli), il Consigliere comunale Mauro Orefice ha inviato alla Procura della Repubblica di Napoli, al Prefetto di Napoli e alla Corte dei conti una denuncia particolareggiata delle illegalità commesse dall'esecutivo;

che le concessioni edilizie e la situazione urbanistica sono stravolte da una serie impressionante di abusi che riguardano l'ex fabbrica Eldorado e l'ex Gecon, con aumenti di volumetria di diverse migliaia di metri cubi, con il cointeressamento di famiglie imparentate ad amministratori locali;

che alcuni rappresentanti del civico consesso sono interessati in prima persona all'acquisto di fabbricati fatiscenti e terreni per evidenti speculazioni;

che appare anomalo il protrarsi del contratto a tempo determinato del tecnico comunale responsabile del settore, con un concorso pubblico bandito e mai espletato per una serie di puerili e banali motivazioni;

che sulla vicenda della «Napoletanagas» il Consigliere denunciante Mauro Orefice elenca una reiterazione di diversi reati riconducibili a complicità tecnico-politiche;

che appare inquietante nella denuncia la posizione di un Consigliere e di un Assessore su tematiche urbanistiche così come la posizione di un altro Consigliere, dipendente di uno studio di progettazioni, per lavori assegnati dall'esecutivo di Casavatore (Napoli);

che, così come denunciato dal Consigliere in premessa, è sconcertante appurare che il comandante dei Vigili urbani non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

che di questi fatti e/o misfatti, denunciati anche da comuni cittadini con circostanziate note, è a conoscenza la locale stazione dei Carabinieri, si chiede di sapere:

se agli esposti presentati dal consigliere Mauro Orefice sia seguita un'approfondita indagine degli organi istituzionali del territorio;

se non si intenda accertare il possesso dei requisiti dell'attuale Comandante dei Vigili urbani di Casavatore;

se il cointeressamento sulle vicende urbanistiche e relativi abusi di consiglieri e assessori non siano riconducibili ad una responsabilità penale dell'esecutivo;

se il Prefetto di Napoli sia stato informato dagli organi di Polizia dei fatti esposti dalla denuncia del Consigliere e quali provvedimenti intenda adottare.

(4-06655)

(27 aprile 2004)

RISPOSTA. – Secondo quanto riferito dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, il giorno 8 luglio 2003, lungo alcune vie del Comune di Casavatore veniva affisso un manifesto nel quale un gruppo di consiglieri dell'opposizione criticava, tra l'altro, l'operato dell'Amministrazione comunale e diffondeva la notizia dell'invio alle autorità competenti di un circostanziato *dossier*.

Il Vice Sindaco, in seguito a tali fatti, sporgeva querela – in nome e per conto della Giunta e del Consiglio Comunale – nei confronti dei consiglieri firmatari del manifesto, presso la Stazione dei Carabinieri di Casavatore, che provvedeva ad informare l'Autorità giudiziaria.

Il successivo 30 luglio un consigliere comunale tra i firmatari del predetto manifesto, durante la seduta del Consiglio Comunale avente all'ordine del giorno la risoluzione del contratto con la «Napoletana Gas», faceva inserire a verbale una denuncia contro tale provvedimento, riservandosi di presentare un dettagliato dossier al riguardo.

La denuncia veniva consegnata dall'Amministrazione comunale direttamente all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ed alla Prefettura di Napoli.

Il 14 novembre perveniva alla Stazione dei Carabinieri di Casavatore un esposto anonimo, indirizzato anche alla Procura della Repubblica ed ai Vigili Urbani di Napoli, nel quale venivano segnalate difformità nei lavori di ristrutturazione di alcuni capannoni ubicati in Via Marconi (ex GE-COM) rispetto alle autorizzazioni concesse.

I successivi controlli, effettuati da personale dell'Ufficio Tecnico comunale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Napoli, riscontravano, tuttavia, solo alcune violazioni amministrative a carico delle ditte appaltatrici.

Lo stesso Comando Provinciale Carabinieri ha fatto, inoltre, presente di non aver elementi di riscontro sull'acquisto, da parte di alcuni rappresentanti comunali, di «fabbricati fatiscenti e terreni per evidenti speculazioni».

Per quanto riguarda, infine, gli incarichi conferiti dall'amministrazione comunale di Casavatore, la locale Stazione Carabinieri, a seguito di un esposto firmato da sedicenti «casavatoresi con laurea», ha acquisito presso gli Uffici comunali le copie dei contratti di lavoro individuati a tempo determinato e dei decreti sindacali di nomina e proroga di incarico

del Comandante della Polizia Municipale e del responsabile dell'area tecnica, informando la competente Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(2 agosto 2005)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e per la funzione pubblica.* –
Premesso:

che nei giorni scorsi sono giunte allo scrivente numerose petizioni popolari con le quali viene denunciata la mancata assunzione di alcuni vincitori e degli idonei al concorso per ufficiale giudiziario per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

che le prove del suddetto concorso si sono concluse nel mese di giugno 2004;

che alcuni partecipanti vincitori, e quelli risultati idonei, attendono ancora oggi di essere assunti;

che risulta infatti che, nel corso del 2004, il Ministero della giustizia abbia autorizzato solo l'assunzione dei vincitori concorrenti per i distretti di Corte d'Appello del Nord (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto);

che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», all'articolo 1, comma 97, stabilisce che, nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio – tra gli altri –, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

che risulta, inoltre, che la grave carenza di organico degli ufficiali giudiziari superi largamente il numero dei vincitori e dei candidati risultati idonei,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi della mancata assunzione di tutti i vincitori e degli idonei al concorso per ufficiale giudiziario e, in particolare, in base a quali criteri siano stati assunti solo i vincitori concorrenti per i distretti di Corte d'appello di alcune regioni del Nord, stante la carenza di organico su tutto il territorio nazionale;

se i Ministri in indirizzo non intendano adottare provvedimenti volti all'immissione in servizio di tutti i candidati vincitori e idonei al concorso suddetto, al fine di garantire a tutti il diritto al lavoro.

(4-08610)

(3 maggio 2005)

RISPOSTA. – L'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1 è stata disposta utilizzando l'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 per 154 unità, per altre 94 dall'autorizzazione concessa con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.

La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento della funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Nei distretti individuati di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, la scopertura nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1 era ben superiore al 50 per cento. Detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004, indetto per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.

Delle 248 unità, 10 non hanno assunto servizio; pertanto, per non lasciare inutilizzate le unità già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava la maggiore percentuale di scopertura dopo i distretti di Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia, Torino e Genova.

Considerato che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio nel caso del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al concorso di cui sopra, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.

Si precisa altresì che, a seguito delle disposizioni dettate dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica, prot. 177-15/CD dell'11 aprile 2005, è stata predisposta la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2005, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dando priorità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 97, lettera c), della citata legge finanziaria.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(25 agosto 2005)

FORCIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'emittente Primocanale, Tv ligure con sede in Genova, Imperia e La Spezia, ha presentato regolare richiesta al Comune di Imperia per la realizzazione in diretta o in differita dei lavori del Consiglio comunale del giorno 23 settembre 2004, senza nessun costo da parte dell'ammini-

strazione comunale che ha in atto un contratto a titolo oneroso con un'altra emittente di Imperia;

in data 7 settembre 2004 il vice segretario generale comunale ha accolto ed autorizzato per iscritto detta trasmissione in diretta;

a seguito di tale autorizzazione, nel giorno previsto dei lavori del Consiglio comunale, l'emittente Primocanale si organizzava con una regia satellitare per effettuare la diretta con la collaborazione dei funzionari del Comune;

subito prima dei lavori consiliari, il segretario del Comune comunicava ad un *cameraman* che la trasmissione non era più autorizzata poiché si era creduto che fosse in differita come faceva l'altra emittente a pagamento e perché l'amministrazione era contraria ad una diretta;

alle ore 19.00 la seduta del Consiglio comunale che doveva iniziare è stata rimandata ed indetta la riunione dei capigruppo per decidere se autorizzare o meno la trasmissione in diretta di Primocanale;

la riunione dei capigruppo ha autorizzato la diretta televisiva e «vietato» ai rappresentanti del Consiglio di rilasciare interviste;

iniziata la diretta televisiva dei lavori consiliari, alle ore 21.25, sono sopraggiunte intorno al furgone della regia satellitare dell'emittente Primocanale macchine della polizia postale e dell'ispettorato territoriale per la Liguria del Ministero delle comunicazioni, convocato d'urgenza per effettuare alcuni controlli tecnici comprensivi anche di un'accurata perquisizione del furgone;

la polizia postale ha, inoltre, richiesto al personale di Primocanale, senza precisare alcun riferimento di legge, «l'autorizzazione generale per questo tipo di trasmissioni per la fornitura di reti o di comunicazione elettronica e per l'eventuale uso delle frequenze per il collegamento SNG», frase presente nel verbale consegnato ad un operatore dell'emittente;

l'attività di controllo, peraltro condotta in modo assolutamente corretto e rispettoso dei presenti, ha causato un oggettivo intralcio ai tecnici che stavano trasmettendo in diretta, ed è durata ore,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti la ragione per la quale la Polizia Postale di Imperia e l'Ispettorato territoriale alle comunicazioni di Genova hanno effettuato un controllo del mezzo satellitare in uso a Primocanale richiedendo altresì «l'autorizzazione generale» quando è evidente, dall'attuale normativa, che nessuna autorizzazione generale deve essere richiesta e in possesso di un'emittente regionale;

vista la particolare tensione creata in occasione della seduta del Consiglio comunale citata in premessa, se risulti che ci siano state o meno delle sollecitazioni e da parte di chi sulla polizia postale di Imperia per l'effettuazione della verifica nei confronti di Primocanale durante la diretta televisiva;

se costituiscano prassi normale i controlli a regie satellitari di tutte le emittenti a livello nazionale e locale indicando quali e quanti siano stati i controlli effettuati nel 2004 fino ad oggi.

(4-07468)

(13 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo, per una migliore comprensione della vicenda in oggetto dell'atto ispettivo cui si risponde, si ritiene opportuno premettere che, nel mese di settembre 2004, un'azienda autorizzata ad operare nel settore dei collegamenti satellitari aveva fatto pervenire all'Ispettorato territoriale della Liguria una segnalazione scritta circa la presenza sul territorio di mezzi mobili SNG (*satellite news gathering*) riconducibili ad operatori stranieri, operanti senza la necessaria autorizzazione.

Il predetto Ispettorato pertanto, in collaborazione con la Polizia postale, ha avviato una serie di controlli in concomitanza di manifestazioni significative per accertare quanto segnalato, senza peraltro avere alcun riscontro.

Nel tardo pomeriggio del 23 settembre 2004, la Polizia postale di Imperia ha ricevuto una formale denuncia da parte del responsabile legale di un'emittente televisiva locale, in merito alla presenza nei pressi del palazzo comunale di Imperia di un mezzo mobile SNG, con targa inglese, impegnato in un collegamento satellitare, ed ha ritenuto opportuno effettuare una verifica *in loco* avvalendosi della collaborazione tecnica dell'Ispettorato medesimo.

Il controllo, lungi dall'assumere i connotati di una perquisizione, si è svolto in un clima di correttezza e rispetto ed ha riguardato anche la verifica delle apparecchiature a bordo per riscontrare la frequenza utilizzata, la polarizzazione d'antenna, la potenza impiegata ed il satellite impegnato, previo ottenimento del permesso da parte dell'operatore presente.

Quanto al presunto intralcio causato ai tecnici durante la diretta in corso, va precisato che un segmento di comunicazione di tipo SNG, una volta attivato il collegamento terra-spazio, non ha pressoché alcuna necessità di controllo da parte dell'operatore; le catene di trasmissione e di alimentazione sono, infatti, praticamente replicate e, in caso di avaria, una serie di automatismi, atti ad assicurare sempre e comunque il collegamento, intervengono per ripristinare il corretto funzionamento, rendendo quasi superflua la presenza dell'operatore.

Pertanto, nella circostanza, il tecnico presente, un dipendente dell'emittente televisiva Primocanale, non è stato intralciato nel suo lavoro.

Nel corso della verifica si è potuto accertare che il mezzo era impegnato nella trasmissione via satellite verso gli studi di Primocanale a Genova di contributi televisivi ripresi durante la seduta del Consiglio comunale di Imperia, che tali contributi venivano diffusi sulla rete terrestre di Primocanale che, nella circostanza, alternava immagini della seduta ad interventi di politici presenti in studio presso la sede dell'emittente, e che il veicolo, un Mercedes Vito 110 CDI, pur essendo utilizzato da Primocanale, risultava di proprietà della società inglese British Telecom.

Al fine di inquadrare meglio la situazione anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, si è richiesto all'operatore se tra la documentazione a corredo del veicolo vi fosse anche una qualche autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione di tipo SNG.

Non rinvenendola al momento, il dipendente si è messo in contatto con la propria direzione il cui responsabile ha in un primo tempo sostenuto che il collegamento rientrava nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 112 del 2004 e, successivamente, asserito che la società British Telecom, proprietaria del furgone, sarebbe stata in possesso della prevista autorizzazione generale.

È stato pertanto redatto un verbale di visita ispettiva, con riserva di incontrare in un secondo tempo il responsabile dell'emittente Primocanale onde definire e comprendere meglio il quadro accertato.

A seguito dell'incontro, avvenuto il 28 settembre, si è avuto modo di chiarire e concludere la questione atteso che l'emittente Primocanale non utilizzava in proprio capacità satellitare, ma si avvaleva, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 112 del 2004, di servizi resi al pubblico da British Telecom, la quale risulta regolarmente autorizzata dal Ministero delle comunicazioni.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(5 agosto 2005)

FRAU. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da numerosi articoli di stampa risulta che la sezione fallimentare del Tribunale di Roma già dal mese di maggio 2003 sarebbe al centro di inchieste aperte dalla Procura della Repubblica di Roma, da quella di Perugia, dall'ispettorato del Ministero della giustizia nonché da parte del Consiglio superiore della magistratura;

tali inchieste riguarderebbero, tra l'altro, il forte aumento di costi delle curatele fallimentari, la sottovalutazione, nelle perizie, dei beni delle società fallite al fine di farli acquistare vantaggiosamente all'asta a persone amiche, l'irregolare assegnazione dei fascicoli fallimentari a vantaggio di persone amiche nella qualità di curatori e consulenti, il mancato rispetto dei criteri di nomina dei giudici aggirando le disposizioni sulla rotazione degli incarichi, il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge fallimentare;

tra le persone indagate risulterebbero il Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, il suo vice ed altri magistrati della sezione;

risulterebbe inoltre che alcune ditte, ammesse alla procedura di concordato preventivo, hanno dovuto ricorrere contro la dichiarazione di fallimento effettuata dal collegio composto da magistrati che risultano sotto inchiesta, in quanto sarebbero state violate norme della procedura

e sarebbe stato ignorato il parere favorevole della maggioranza qualificata dei creditori,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia dell'apertura di indagini nei confronti dei magistrati indicati in premessa e, qualora ciò corrispondesse a verità, quale sia lo stato dei relativi procedimenti e quali siano stati gli eventuali esiti e/o provvedimenti adottati;

se il Ministro interrogato intenda adottare misure e provvedimenti per accertare se vi siano stati abusi ed inadempienze da parte del giudice delegato, del Commissario giudiziale e/o del collegio giudicante, nella procedura di concordato preventivo e nella conseguente dichiarazione di fallimento delle ditte «Vallerano 2000 Costruzioni» di Diego Lentini e «Costruzioni Residenziali» di Giuseppe Lentini;

se non si ritenga opportuna ed urgente un'ispezione agli uffici giudiziari di cui sopra.

(4-06958)

(29 giugno 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che l'Ispettorato Generale di questo Ministero ha eseguito, su specifico mandato, un'inchiesta amministrativa sulla Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, al cui esito ha proposto, congiuntamente con la competente Direzione generale, l'esercizio dell'azione disciplinare e l'attivazione della procedura di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale nei confronti dei presidenti della Sezione dottori Giovanni Briasco e Anacleto Grimaldi e dei giudici della Sezione dottori Vincenzo Vitalone, Pierluigi Baccharini, Raffaele Capozzi e Federico Bonato. È stata quindi promossa l'azione disciplinare e attivata la procedura *ex* articolo 2 LG. Le relative incolpazioni sono state già contestate agli interessati attraverso la richiesta di rinvio a giudizio formulata, in data 19 aprile 2004, dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

In ragione dell'assoluta gravità dei fatti accertati in sede di inchiesta, meritevoli di attenzione anche nelle competenti sedi penali, copia degli atti e della relazione di inchiesta è stata doverosamente inviata alle Autorità giudiziarie di Roma e di Perugia, presso le quali attualmente pendono complessi ed articolati procedimenti penali in fase di indagini preliminari (presso la Procura della Repubblica di Perugia nei confronti dei suddetti magistrati della Sezione fallimentare di Roma, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale).

Nell'ambito della procedura di trasferimento di ufficio *ex* articolo 2 LG pendente nei confronti dei giudici dottori Vitalone e Baccharini (i presidenti Briasco e Grimaldi essendo cessati dall'appartenenza all'ordine giudiziario perché posti in quiescenza; i giudici Capozzi e Bonato essendo stati trasferiti, a loro domanda, ad altro ufficio), il Consiglio superiore della magistratura, 1a Commissione referente, ha delegato al medesimo Ispettorato generale peculiari accertamenti conoscitivi, di carattere integra-

tivo o novativo rispetto ad eventi procedurali ed a casistiche analizzate in sede di inchiesta ministeriale, accertamenti delegati che, previa elaborata analisi di numerosi fascicoli concorsuali e puntuale opera di riscontro documentale, hanno portato in luce nuovi episodi censurabili (tanto da venire anch'essi comunicati alla competente autorità giudiziaria penale) e comunque il perpetuarsi delle gravi irregolarità ed anomalie (ripetute e rilevanti inosservanze di norme di procedura fallimentare, rilevanti incarichi di curatela e di consulenza conferiti ad una ristretta cerchia di professionisti, spese esorbitanti delle procedure, eccetera) già ampiamente emerse e segnalate nel contesto della prima inchiesta.

Tale attività, espletata su delega del Consiglio superiore della magistratura, è stata oggetto di due vaste relazioni.

Nel corso dell'articolata e protratta attività conoscitiva e valutativa esperita, come sopra diacronicamente ripercorsa, non sono state oggetto di esame le procedure di concordato preventivo e di susseguente fallimento delle due società - la Vallerano 2000 Costruzioni di Diego Lentini e la Costruzioni Residenziali di Giuseppe Lentini - menzionate nell'interrogazione in esame.

Peraltro, il quesito a tale ultimo proposito formulato appare del tutto generico, in quanto al riguardo viene sollecitata una indagine conoscitiva di carattere meramente esplorativo, non ancorata a concrete ipotesi di abuso o inadempienza desumibili da oggettivi elementi di riscontro.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(25 agosto 2005)

GIARETTA. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'ingegner Vincenzo Di Tella, esperto di strutture e sistemi marini e sottomarini, ha predisposto un progetto che introduce notevoli miglioramenti al sistema di protezione della laguna veneta dalle acque alte (cosiddetto progetto MOSE);

tale progetto, per il quale è stato depositato un brevetto, poggia su un diverso concetto di paratoia, che appare tale da garantire una miglior funzionalità e sicurezza del sistema, in particolare consentendo un risparmio di circa il 50% degli oneri necessari alla realizzazione del sistema di chiusura;

lo studio del sistema dell'ingegner Di Tella è stato presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel luglio 2002 e successivamente al Consorzio Venezia Nuova;

nel marzo 2003 il Consorzio ha trasmesso lo studio al Magistrato alle acque per le valutazioni del caso, ma a tutt'oggi il Magistrato alle acque non ha fornito alcuna valutazione,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Governo, in considerazione del fatto che, se le ipotesi del progettista fossero confermate, basate come sono anche su prove sperimentali realizzate presso il Dipartimento di ingegneria navale dell'università di Trieste, si avrebbe un consistente risparmio per la finanza pubblica;

se non si ritenga necessario acquisire con urgenza il parere del Magistrato alle acque, al fine di valutare la portata del progetto e la possibilità di adottarlo, inserendolo nella procedura già avviata.

(4-08320)

(10 marzo 2005)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo indicato in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Il progetto delle opere mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia è stato sottoposto ad un *iter* formale approvativo prolungatosi per molti anni.

In particolare, con decreto provveditoriale del Magistrato alle Acque n. 6008 del 10 luglio 1990 è stato approvato, dopo il favorevole esame del Comitato tecnico di magistratura di detto Istituto, il progetto preliminare di massima, nel 1992 il progetto di massima e, con decreto provveditoriale n. 9304 del 16 gennaio 2003, è stato approvato il progetto definitivo.

Il progetto di che trattasi è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – massimo organo tecnico dello Stato – in ben tre diverse occasioni: nel 1990 il progetto preliminare e nel 1994 il progetto di massima nonché lo studio di impatto ambientale dello stesso.

Il progetto del sistema MO.S.E. è stato altresì sottoposto a specifica procedura di valutazione di impatto ambientale (pur non rientrando tra le opere di cui alla legge n. 349 del 1986), richiesta dal Comitato misto di indirizzo, coordinamento e controllo che, *ex* articolo 4 della stessa legge n. 798 del 1984, presiede all'attuazione delle attività indicate dalla legislazione speciale per Venezia e positivamente conclusasi con delibera del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001.

Il medesimo Comitato, nell'adunanza del 3 aprile 2003, ha deliberato all'unanimità che si procedesse all'ulteriore sviluppo del progetto ed alla realizzazione dei lavori sulla base del progetto definitivo approvato con il richiamato decreto provveditoriale n. 9304 del 16 gennaio 2003.

La progettazione eseguita risponde alle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità indicate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ciò premesso, vale evidenziare che la soluzione progettuale predisposta dall'ingegner Di Tella, cui si fa riferimento nell'interrogazione, è stata in effetti presentata al Magistrato alle Acque per il tramite del proprio Concessionario Consorzio Venezia Nuova.

Dalle verifiche effettuate è emerso che detta soluzione – definita, peraltro, solo a livello di studio di fattibilità – appare del tutto simile a

quella prefigurata per il cosiddetto «Sistema MO.S.E.», differenziandosi da questo per alcune particolarità tecniche afferenti all'alloggiamento degli impianti che non sono apparse idonee a garantire la funzionalità, ispezionalità e sicurezza del sistema e che avrebbero dovuto essere vagliate con un *iter* tecnico particolarmente complesso.

Peraltro, l'eventuale recepimento della suddetta ipotesi avrebbe imposto l'interruzione del lungo *iter* valutativo con evidente aggravio o degli oneri, anche economici, per l'Amministrazione dello Stato.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(2 agosto 2005)

IOVENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catanzaro, a cui sono arrivate numerose segnalazioni da parte degli iscritti, lamenta le disfunzioni e le gravi condizioni in cui versa la Cancelleria della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) del Tribunale;

che tali condizioni non consentono agli avvocati di espletare alcune loro attività nell'interesse dei propri clienti, come ad esempio l'esame di un fascicolo;

che tale situazione si sarebbe verificata per il notevolissimo, e triplicato, carico di lavoro che fa capo a quella Sezione distaccata e l'esiguo numero di personale addetto alla Cancelleria, inferiore a quello previsto dalla pianta organica;

che a fronte di circa 4.000 cause civili e 100 provvedimenti di volontaria giurisdizione (gestiti in maniera lodevole da un solo magistrato, come fa notare lo stesso Ordine degli Avvocati), di 600 cause penali e 1.000 procedimenti di esecuzione mobiliare (gestiti con altrettanta lodevole dedizione da tre G.O.T.), al momento, e dopo la recente revoca del provvedimento di applicazione di un ausiliario A1 e che non ha mai preso servizio, sono addette alla Cancelleria solo sette unità: tre cancellieri C1, un cancelliere B3 (*part time*), un solo ausiliario A1 (la seconda unità è stata trasferita presso il Giudice di Pace di Davoli) e due operatori B2;

che tale situazione di mancanza di personale dà luogo a numerosi disguidi, come ad esempio il mancato inserimento nei fascicoli di istanze, atti e provvedimenti, con il rischio di decadenza dei termini perentori, e addirittura della chiusura al pubblico dell'ufficio stesso;

considerato:

che, nonostante i diretti interventi del Presidente del Tribunale presso il Ministero della giustizia rimasti fino ad ora inevasi, e il distacco di una unità presso quell'ufficio per tentarne la riorganizzazione, la situazione diventa di giorno in giorno più insostenibile;

che su tale situazione lo scorso 6 aprile si è svolta una specifica analisi da parte dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Catanzaro in una seduta consiliare;

che alla sezione distaccata del Tribunale di Chiaravalle Centrale fanno capo 22 Comuni per complessivi 65.000 cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione;

se e quali iniziative si siano messe in campo o si intenda mettere in campo al fine di permettere agli avvocati di espletare al meglio il proprio lavoro e ai cittadini del comprensorio il diritto costituzionalmente garantito alla difesa;

se non si ritenga, visto quanto esposto in premessa, aumentare con effetto immediato il personale della Cancelleria della Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale del Tribunale.

(4-08553)

(26 aprile 2005)

VERALDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da vari mesi emerge con crescente gravità la pesante disfunzione in cui versa la cancelleria della sezione distaccata di Chiaravalle Centrale del tribunale di Catanzaro a causa del notevolissimo squilibrio tra l'attuale triplicato carico di lavoro e l'esiguo numero del personale addetto, considerevolmente inferiore a quello previsto dalla già inadeguata pianta organica;

risulta infatti che, a fronte di 4.000 cause civili, 100 procedimenti di volontaria giurisdizione, 600 cause penali e 1.000 procedimenti di esecuzione mobiliare, al momento – e dopo la recente revoca del provvedimento di applicazione di un ausiliario A1, che praticamente non ha mai preso servizio – sono addette alla cancelleria solo sette unità: tre cancellieri C1, un cancelliere B3 (*part time*), un solo ausiliare A1 (essendo stato l'altro trasferito presso il giudice di pace di Davoli), due operatori B2. Si noti che alcune di tali unità sono spesso assenti per i più vari impedimenti: di qui il sempre più massiccio disordinato deposito dei fascicoli non solo sui tavoli ma direttamente sul pavimento e lungo le scale (ad onta di qualsiasi principio di *privacy* e della stessa garanzia di conservazione dei documenti ivi allegati), il mancato inserimento in detti fascicoli di istanze, atti e provvedimenti (con conseguenti decadenze da termini perentori), ed a volte, addirittura, la chiusura al pubblico dell'ufficio;

tale situazione – nonostante i diretti interventi del presidente del tribunale, il quale (rimaste inascoltate le sue sollecitazioni al Ministero) per qualche tempo, e sia pure per un solo giorno alla settimana, ha applicato presso quell'ufficio uno dei funzionari del tribunale – continua a divenire di giorno in giorno sempre più insostenibile,

si chiede di sapere se e quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per assicurare un normale livello di funzionalità alla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, che ha giurisdizione su 22 Comuni, per un totale di 65.000 cittadini.

(4-08541)

(20 aprile 2005)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, si rappresenta che nella Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale del Tribunale di Catanzaro, a fronte di una dotazione organica di 10 unità, risultano scoperti due posti di cancelliere C2 ed uno di operatore B3, quest'ultimo di nuova istituzione in funzione delle procedure di riqualificazione del personale.

Le risorse presenti nell'ufficio di Chiaravalle, allo stato, sono di 8 unità (e non 7, come indicato dal senatore interrogante) tenuto conto che un ausiliario A1 è in soprannumero. Inoltre, non trova riscontro il trasferimento di un ausiliario A1 all'Ufficio del Giudice di pace di Davoli, non essendosi verificato alcun movimento di personale tra i due uffici, a seguito di provvedimenti disposti dall'Amministrazione centrale.

Per quanto riguarda le procedure di riqualificazione occorre rilevare l'impegno profuso dall'Amministrazione per cercare di dare un impulso risolutivo alle stesse, dopo una prima sospensione durata circa due anni. In tale contesto si inserisce l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 14 ottobre 2003. Tuttavia, tali propositi di sollecita definizione sono stati bloccati dalle numerose decisioni emanate sia dai giudici del lavoro che da quelli amministrativi.

In relazione alle lamentate frequenti assenze del personale per malattia o altro, si fa presente che esse devono essere ricondotte ad un costo sociale che, afferendo a diritti del lavoratore e non essendo programmabile, ha carattere fisiologico e, pertanto, non può essere preventivamente distribuito tra più uffici.

È ancora opportuno evidenziare le limitazioni alla possibilità di assunzione di personale per i prossimi tre anni, poste dalla legge finanziaria per il 2005; ne consegue che il margine di intervento è talmente esiguo da non consentire la copertura dei vuoti in organico se non in misura assai ridotta.

D'altro canto, nella impossibilità di intervenire in tempi brevi con le assunzioni o con la definizione delle procedure di riqualificazione, il ricorso a strumenti che consentono di acquisire personale a tempo determinato costituisce, allo stato, l'unico rimedio dell'Amministrazione.

A tal fine, conformemente a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), i capi struttura locali sono stati autorizzati ad assumere per l'anno in corso 20 impiegati a tempo determinato da destinare agli uffici del distretto di Catanzaro – 10 agli uffici giudicanti e 10 ai requirenti – con le modalità previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Va, infine, ricordato che il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale di Catanzaro per fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, possono ricorrere all'applicazione di personale, ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tale istituto, infatti, consentendo al Presidente della Corte di Appello, nell'ambito del potere di vigilanza che gli compete, di disporre applicazioni di personale sulla base della comparazione delle diverse esigenze rappresentate dagli Uffici del distretto, costituisce di fatto l'unico strumento di redistribuzione delle risorse umane esistenti.

Peraltro, proprio in considerazione della rilevanza di tale istituto, è stata emanata una circolare in data 7 aprile 2000 in cui si chiarisce che il ricorso alla applicazione, in quanto connesso alle esigenze di copertura delle vacanze degli organici, è ammesso anche per periodi di tempo particolarmente lunghi durante i quali dovrà essere assicurato, ove possibile, quell'avvicendamento di personale di cui al citato articolo 18, comma 4, in modo da evitare che il peso dell'applicazione gravi su un unico dipendente ovvero su un unico ufficio.

È appena il caso di precisare, infine, che il riferimento del senatore interrogante alla « ... recente revoca del provvedimento di applicazione di un ausiliario A1, che praticamente non ha mai preso servizio ... » riguarda senz'altro la procedura di applicazione di cui sopra e come tale rientra nella sfera di competenza del Presidente della Corte di appello di Catanzaro.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(25 agosto 2005)

IOVENE, DE ZULUETA, CAVALLARO, VERALDI, MARTONE, MARINI, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Presidente della Regione Calabria, on. Agazio Loiero, ha chiesto nella mattina di ieri, 6 luglio 2005, al Prefetto di Crotona di poter visitare il Centro di Permanenza Temporanea (CPT) S. Anna di Isola Capo Rizzuto;

che a distanza di molte ore il Presidente della Regione Calabria, come lui stesso ha denunciato, non ha ancora ricevuto una risposta positiva da parte del Prefetto e in pratica gli è stato fino ad ora impedito di visitare il Centro di Permanenza Temporanea di S. Anna;

che l'on. Loiero è stato membro del Parlamento italiano per diverse legislature e fino alla elezione a Presidente della Regione Calabria nello scorso aprile e che in quella veste avrebbe potuto accedere liberamente e in qualunque momento al CPT di Isola Capo Rizzuto come in qualunque altro centro;

che la legge sul sistema carcerario permette, per fare una analogia, l'accesso agli istituti penitenziari della regione anche ai consiglieri regionali;

che nella sua recente comunicazione alle Camere il Ministro dell'interno Pisanu ha negato che i Centri di Permanenza Temporanea siano praticamente inaccessibili a chi voglia verificarne le condizioni (istituzioni e organizzazioni umanitarie);

considerato:

che il Presidente della Regione è la massima autorità istituzionale regionale ed è assai grave che ad essa venga impedita la funzione ispettiva e negato il permesso a visitare il Centro di Permanenza Temporanea nella regione che governa;

che nei Centri di Permanenza Temporanea sono recluse persone responsabili solo ed esclusivamente di un illecito amministrativo, come l'ingresso clandestino o l'assenza di permesso di soggiorno;

che i CPT sotto il profilo delle condizioni ambientali, assistenziali, igienico-sanitarie e delle garanzie giuridiche, così come dalle numerose denunce sin qui registrate da associazioni umanitarie e da numerosi parlamentari, rappresentano un'offesa alla dignità umana e una evidente violazione delle convenzioni internazionali, che tutelano i diritti della persona;

che nei prossimi giorni si svolgerà a Bari una conferenza sulle politiche dell'immigrazione e sui Centri di Permanenza Temporanea a cui parteciperanno circa 13 Presidenti di Regione o loro rappresentanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro fosse a conoscenza della richiesta del Presidente della Regione Calabria;

per quale motivo non sia stato concesso al Presidente della Regione Calabria, on. Agazio Loiero, il permesso di visitare il CPT calabrese;

se non si ritenga grave che alla massima autorità istituzionale regionale, eletta dai cittadini, venga impedito sul territorio da lui governato di svolgere quelle funzioni ispettive concesse ai parlamentari nazionali;

per quali motivi l'ingresso ai CPT venga negato sistematicamente e ripetutamente alle organizzazioni sociali ed umanitarie ed ai rappresentanti istituzionali che ne fanno richiesta.

(4-09031)

(7 luglio 2005)

RISPOSTA. – La visita al centro di Isola di Capo Rizzuto del Presidente della regione Calabria, on. Agazio Loiero, unitamente al presidente della provincia di Cosenza, si è regolarmente svolta lo scorso 7 luglio, per scelta della stessa Autorità regionale, dopo che la relativa autorizzazione del Ministero dell'interno era stata acquisita in tempi rapidi nella giornata precedente, la stessa giornata in cui era stata formalmente richiesta.

Ciò in quanto il comma 7 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che disciplina l'accesso ai centri, non ricomprende, fra le categorie autorizzate *ex lege* i presidenti delle regioni.

Si fa presente altresì che, per decisione del presidente Loiero, la visita ha riguardato esclusivamente il centro di prima assistenza e il centro di identificazione, ma non il centro di permanenza temporanea, per cui era

stata formulata la richiesta, pur collocato nel medesimo complesso edilizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(4 agosto 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Viste le opere in corso per la realizzazione di imponenti barriere antisfondamento ai due ingressi del Centro Ricerche Casaccia dell'ENEA e per l'installazione dei nuovi tornelli di massima sicurezza;

constatato il notevole ed apparentemente inspiegabile aumento della «fiscalità» delle nuove guardie giurate nei controlli sulle persone all'ingresso e all'uscita del Centro;

viste le ingenti opere di recinzione in corso intorno al cosiddetto edificio delle «celle calde»;

considerato che quest'ultimo edificio è notoriamente in quasi completo disuso da lungo tempo;

constatato che, come risulta dai cartelloni dei cantieri, tutte queste opere hanno per committente la SOGIN, società che ha il compito di smaltire i rifiuti radioattivi;

ricordando che circa un anno fa il direttore generale dell'ENEA, dott. Giovanni Lelli, aveva rilasciato un'intervista ventilando la possibilità di costruire nella Casaccia un nuovo deposito per le scorie nucleari;

constatato che tutte le domande poste dalle organizzazioni sindacali alla direzione del Centro a proposito dei problemi suddetti non hanno trovato altra risposta se non rassicurazioni verbali;

ritenendo:

di interpretare il palpabile senso di disagio dei dipendenti, fra cui è diffusa la convinzione che l'edificio delle «celle calde» verrà adibito a deposito di materiale radioattivo;

che decisioni di tale portata non possano assolutamente essere prese tenendone all'oscuro i dipendenti della Casaccia e le popolazioni circostanti, che sarebbero destinate a sopportarne le conseguenze nel caso deprecabile di incidenti o di errori nelle operazioni di immagazzinamento,

si chiede di sapere:

quale sia la reale finalità delle summenzionate opere di recinzione e delle misure di controllo;

se, nel caso venga verificata l'ipotesi di installazione di un nuovo deposito di scorie (che si aggiungerebbe a quello già esistente, contenente circa 6000 metri cubi di materiale radioattivo), sia verificata l'adeguatezza delle misure tecniche adottate per il contenimento del materiale radioattivo e delle radiazioni;

se i dipendenti del Centro e le popolazioni circostanti verranno prontamente informati di tutte le decisioni concernenti la movimentazione e il deposito di materiali radioattivi e sulle misure di sicurezza adottate.

(4-07455)

(13 ottobre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

In merito ai lavori circa le misure di protezione fisica relative alle installazioni ubicate presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia, si precisa che tali opere traggono origine dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, con cui è stato rispettivamente dichiarato prorogato lo «stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza», nonché dalle rispettive conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 (Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato) e n. 3355 del 7 maggio 2004 (Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio...).

Il Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, nominato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e con i compiti ivi attribuiti, ha emanato l'ordinanza 21 marzo 2003, n. 2 (Criteri di protezione fisica delle centrali e degli impianti nucleari), e, successivamente, quella n. 4 del 2003 dell'11 aprile 2003, con la quale ha disposto sia il trasferimento da ENEA a SOGIN delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica, relativi agli impianti del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'ENEA, sia un piano preliminare delle attività di adeguamento delle misure di protezione e di progressiva riduzione del livello di rischio.

L'ENEA ha dato ampia disponibilità al Commissario di Governo per l'attuazione delle misure ritenute necessarie sia al Centro della Casaccia, sia nei Centri di Trisaia (Matera) e di Saluggia (Vicenza).

Nel Centro della Casaccia, in particolare, le azioni a carattere emergenziale finalizzate a rafforzare le misure di protezione fisica riguardano sia alcune strutture convenzionali (ingressi, recinzioni, ecc.), sia gli impianti nucleari sedi di immagazzinamento di materiali radioattivi.

Tra questi ultimi figura il complesso Celle Calde, costituito dall'impianto OPEC 1, in cui è immagazzinato combustibile irraggiato origi-

nato dalle passate attività di ricerca dell'ENEA e dall'attiguo impianto OPEC 2.

Secondo quanto richiesto dall'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004, il Commissario delegato, con proprie ordinanze, ha disposto ulteriori e più puntuali interventi, tra i quali si evidenzia l'articolazione dell'attività di smaltimento in esame in un cronoprogramma, che prevede una specifica linea di attività relativa alla progettazione e realizzazione di adeguamenti dei locali OPEC 2 per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi.

Si aggiunge, peraltro, sulla base degli elementi trasmessi dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, che la previsione di collocare presso la struttura OPEC 2 i rifiuti ad alta attività, già stoccati all'interno del centro della Casaccia, è informata all'intento di rafforzare le garanzie di protezione da attacchi terroristici in relazione alla specifica collocazione ed alla conformazione dell'edificio OPEC 2 stesso.

Va precisato, inoltre, che la trasformazione a deposito di OPEC 2, ed il successivo esercizio, sono comunque subordinati al parere dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

L'impianto OPEC 2, che non è stato mai usato nuclearmente, è stato richiesto dalla SOGIN per essere utilizzato quale più idonea sede di immagazzinamento - ai fini della protezione fisica - di materiale radioattivo attualmente depositato nel sito della Casaccia in situazione che presenta aspetti di precarietà. Il relativo contratto di affitto è in corso di perfezionamento. L'ENEA, in tale processo, ha chiarito alla SOGIN che l'impianto OPEC 2 non è stato licenziato ai fini dell'uso nucleare. Peraltro, in passato, lo stesso ENEA aveva preso in considerazione la possibilità di un suo uso temporaneo per razionalizzare lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi presenti nel sito della Casaccia e di proprietà dell'Ente. A seguito della ricordata cessione alla SOGIN delle attività riferite al ciclo del combustibile nucleare e del perfezionando contratto di affitto di OPEC 2, la problematica della razionalizzazione dei depositi temporanei ricade nelle competenze e responsabilità della SOGIN.

A partire dal 5 agosto 2003, data in cui è avvenuta la consegna formale e materiale alla SOGIN degli impianti Plutonio e OPEC 1 del Centro Ricerche ENEA della Casaccia, l'ENEA è stato sollevato da qualsivoglia responsabilità di gestione di detti impianti. Tuttavia, si evidenzia che gli accordi intercorsi con la SOGIN, al momento del trasferimento delle licenze e ripresi negli stipulandi atti formali di trasferimento dei titoli di proprietà, impongono alla SOGIN medesima la limitazione di non incremento dell'inventario radiologico su tutti i siti ENEA, con materiali o rifiuti di non proprietà dell'Ente.

Si evidenzia, infine, che l'ENEA, anche attraverso le proprie Direzioni di Centro, ha cercato di perseguire sempre l'obiettivo di massima trasparenza col comunicare alle realtà locali i propri programmi; inoltre,

l'Ente ha offerto la propria disponibilità, anche su richiesta, ad incontri e seminari vari per illustrare le proprie attività.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(3 agosto 2005)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e delle attività produttive.* – Premesso che:

il Nuovo Pignone di Firenze, azienda già a partecipazione statale, è stata acquisita nel 1994 dalla società General Electric;

in Iran il Nuovo Pignone ha ottenuto una commessa per la produzione di trentadue turbine, per un valore di circa 300 milioni di dollari;

la Presidenza degli Stati Uniti, si apprende dalla stampa, sarebbe intervenuta su General Electric perché abbandoni qualsiasi attività in Iran, compromettendo anche in modo definitivo la produzione già assegnata al Nuovo Pignone;

questa decisione comporterebbe un drastico ridimensionamento produttivo per l'azienda, con inevitabili riflessi occupazionali sia sull'impresa che nell'indotto industriale ad essa collegato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per consentire al Nuovo Pignone di mantenere la commessa già acquisita in Iran;

se non ritengano di dover intervenire nei confronti del Presidente degli Stati Uniti per modificare una decisione inaccettabile per il nostro sistema produttivo, oltre che indicativa di tendenze all'ampliamento del fronte di guerra in Medio Oriente;

se non ritengano di dover intervenire presso General Electric, multinazionale che opera nel territorio italiano, per modificare decisioni unilaterali che danneggiano i lavoratori della sede italiana, aprendo un negoziato e prospettando eventuali sanzioni a fronte di conferme della rinuncia alla commessa in questione.

(4-08004)

(26 gennaio 2005)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base delle informazioni fornite anche dal Ministero degli affari esteri.

La società Nuovo Pignone, del cui capitale sociale la statunitense General Electric detiene la maggioranza, opera sul mercato iraniano dal 1960. Con la chiusura dell'Ufficio di rappresentanza *in loco*, la General Electric risulta aver terminato le proprie attività in Iran.

Come reso noto dall'Ambasciata Italiana a Washington, non risultano iniziative specifiche e dirette della Presidenza degli Stati Uniti tese ad ostacolare gli adempimenti contrattuali della General Electric, anche tramite commesse girate a società estere, riguardanti attività economiche e commerciali da svolgersi in Iran.

Come accennato, General Electric ha annunciato che dal 1° febbraio 2005 non accetterà più nuovi ordini per attività economiche e commerciali in Iran confermando, però, il rispetto degli impegni presi in precedenza e manifestando la disponibilità a riprendere le operazioni in presenza di un cambiamento delle condizioni politiche nel Paese in questione.

La decisione farebbe piuttosto seguito ad una iniziativa parlamentare di un senatore, con la quale si vorrebbe impedire ad una società, controllata per più del 50 per cento da una consociata americana, di intrattenere relazioni economiche e commerciali con Paesi accusati di sostenere il terrorismo, tra i quali, a detta di tale senatore, anche l'Iran, e per colmare, inoltre, un vuoto nella legislazione, statunitense.

Al riguardo, tuttavia, il portavoce della General Electric ha affermato che la decisione di una moratoria nelle attività con l'Iran non riguarda tanto il rispetto della legislazione americana, cui la compagnia ha sempre ottemperato, quanto la necessità di rivalutare la linea produttiva in relazione agli sviluppi della situazione politica internazionale concernente l'Iran, precisando, altresì, che la compagnia statunitense ha operato in quel Paese essenzialmente nelle forniture di impianti idroelettrici, attrezzature medicali, macchine per l'attività estrattiva del petrolio e gas naturale, ricavando da tali attività circa l'1 per cento del suo volume d'affari.

L'Ambasciata Italiana a Washington ha, altresì, reso noto che il Congresso ha disposto che la Commissione di vigilanza sul mercato azionario identifichi le società americane che operano in Paesi accusati di sponsorizzare il terrorismo internazionale e renda note tali attività agli azionisti.

Infine, ha informato che la rappresentanza italiana a Teheran ha riferito che sulla stampa iraniana vengono riportate le pressioni che Washington eserciterebbe su imprese europee (Siemens, Thyssenkrupp) affinché queste adottino un comportamento analogo o quantomeno riducano il loro volume d'affari in Iran, al fine di impedire l'acquisizione di qualsiasi bene potenzialmente *dual use*.

Per quanto di diretta competenza del Ministero delle attività produttive, si fa presente che la Nuovo Pignone ha comunicato che non può entrare nelle scelte strategiche della multinazionale General Electric e che, attualmente, non risulterebbe alcuna rinuncia a commesse in Iran.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(3 agosto 2005)

MALABARBA. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

il prossimo 21 marzo verrà inaugurato a Castelfranco Emilia il nuovo carcere speciale per tossicodipendenti, che ospiterà circa 140 detenuti e verrà gestito da privati;

dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione, le carceri dell'ex casa di lavoro del Forte Urbano sono pronte per accogliere detenuti tossicodipendenti che dovranno compiere tutte quelle attività agricole e artigianali legate a un progetto di distribuzione commerciale, così come avviene a San Patrignano. La gestione del nuovo carcere speciale, che il Ministero della giustizia affiderà ad Andrea Muccioli, prevede la collaborazione della comunità di San Patrignano, del Sert regionale, del Comune di Castelfranco e del volontariato privato; la regione Emilia-Romagna è stata tenuta fino ad oggi all'oscuro sulla realizzazione di tale struttura-carcere;

il ruolo di San Patrignano nella gestione di Castelfranco è stato definito nel 2001 e ribadito dallo stesso Muccioli: «Non accetteremo situazioni pasticciate, non avalleremo scelte in contrasto con i nostri principi. Non si uscirà da Castelfranco per finire imbottiti di metadone in qualche struttura di recupero. Occorrerà, secondo noi, formare le guardie penitenziarie che avranno un ruolo di educazione e non solo di contenimento»;

dure critiche alla gestione privata del carcere per tossicodipendenti sono venute dalle associazioni che si occupano di detenzione e tossicodipendenze, che hanno dichiarato: «Non era proprio quello di cui avevamo bisogno» (Anastasia, presidente di Antigone); «é grave per le conseguenze che ne deriveranno e ancor più grave spacciare per terapeutica e riabilitativa una casa penitenziaria (Antonini, Papillon Rebibbia); »il recupero della persona non può avvenire in carcere« (don Egidio Smacchia, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche);

le Nazioni Unite, da oltre un decennio, denunciano i rischi della privatizzazione delle carceri e il pericolo di veder compromessi – in tali strutture – il rispetto dei diritti umani e le finalità terapeutiche e riabilitative di una vera comunità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di bloccare l'inaugurazione della struttura penitenziaria di Castelfranco Emilia prevista il 21 marzo 2005;

se non ritengano di dover interpellare, prima di avviare il progetto della prima prigione privata nel nostro paese, gli enti locali interessati, a cominciare dalla Regione, che non ha mai discusso col Governo il protocollo del 10 marzo 1998;

quali siano i termini dell'accordo stipulato con la Comunità San Patrignano;

se non si ritenga profondamente errata la politica di sostituire la prevenzione con la carcerazione, la riduzione del danno con la repressione, la criminalizzazione delle fasce giovanili e la destinazione di

enormi quantità di denaro alle strutture private che occupano il mercato della cura coatta.

(4-08199)

(22 febbraio 2005)

RISPOSTA. – La prima ipotesi di trasformazione della casa di lavoro di Castelfranco Emilia in Istituto a custodia attenuata risale agli anni 1999-2000. Tale ipotesi fu successivamente ripresa su iniziativa del Provveditore Regionale dell'Emilia Romagna nel 2002 con la presentazione di un articolato progetto elaborato dalla direzione dell'Istituto. Successivamente tale progetto è stato modificato sino a giungere alla stesura definitiva del febbraio 2005.

Contemporaneamente era stato avviato l'*iter* di trasformazione dell'istituto che, con decreto del Ministro della giustizia del 3 febbraio 2004, è variato in «Casa di Reclusione destinata alla custodia attenuata di detenuti tossicodipendenti con annessa Sezione di Casa di Lavoro».

Il progetto si inserisce nell'ambito delle esperienze già attuate in diversi istituti penitenziari italiani destinati ad accogliere una popolazione detenuta, i cui comportamenti devianti sono essenzialmente riconducibili alle problematiche legate alla tossicodipendenza. In tali istituti gli interventi trattamentali, progettati e realizzati in stretta collaborazione con le ASL, gli Enti Locali e con le comunità terapeutiche che affrontano sul territorio la medesima problematica, assumono una particolare rilevanza, cercando di creare all'interno dell'istituto un modello organizzativo e terapeutico fortemente responsabilizzante per il soggetto, che aderisce su base volontaria al progetto stesso.

Anche nel caso di Castelfranco Emilia, il progetto è caratterizzato da una forte partecipazione delle comunità terapeutiche presenti sul territorio nella predisposizione dei programmi socio-riabilitativi e terapeutici rivolti ai detenuti tossicodipendenti, e delle cooperative sociali per le offerte formative e lavorative intramurarie.

Deve essere quindi sottolineato che non viene proposto l'affidamento della gestione di un istituto penitenziario a soggetti esterni all'Amministrazione, peraltro normativamente impossibile, essendo l'esecuzione penale di esclusiva competenza dell'Amministrazione pubblica. L'Amministrazione penitenziaria, infatti, ha la titolarità degli interventi trattamentali, avvalendosi del contributo della ASL per i necessari interventi sanitari e fruendo dell'apporto di tutti gli enti, associazioni, comunità terapeutiche utili a raggiungere il fine del reinserimento sociale. Tali soggetti operano sotto il coordinamento ed il controllo dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel caso specifico, la direzione di Castelfranco Emilia ha previsto la collaborazione delle comunità presenti nel territorio locale: CEIS di Modena e Bologna, Comunità di San Patrignano, Comunità terapeutica L'Angolo e il Mosaico, L.A.G. di Vignola. Tale collaborazione si concretizza in un apporto degli operatori di tali comunità all'interno del gruppo di osservazione e trat-

tamento dell'Istituto, al fine di garantire una pluralità di modelli operativi e di orientamenti terapeutici da proporre all'utenza penitenziaria.

In particolare, l'offerta trattamentale si articola su due livelli: da un lato la possibilità di accedere ad una vasta disponibilità di attività lavorative e formative che possano offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e, dall'altro, la predisposizione di un percorso terapeutico finalizzato, ove possibile, all'accoglimento del soggetto presso le comunità terapeutiche.

Più in dettaglio l'ipotesi presentata, muovendosi nella prospettiva di un forte incremento delle opportunità lavorative, risulta essere in grado di utilizzare al meglio le potenzialità presenti nell'istituto, a fronte comunque di investimenti necessari alla realizzazione, o alla ristrutturazione, sia per quanto attiene le lavorazioni agricole che industriali.

Relativamente alle linee progettuali inerenti l'organizzazione, la definizione e la gestione delle lavorazioni agricole, la collaborazione già individuata con alcune cooperative ed associazioni, con le quali stipulare apposite convenzioni, sembra in grado di offrire le opportune garanzie sia in termini occupazionali per i detenuti che di competitività del prodotto sul mercato.

Analogamente, anche le ipotesi prospettate per il rilancio delle lavorazioni industriali, con particolare riferimento alla falegnameria e alla lavanderia, appaiono idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso, il riferimento ai benefici previsti dalla cosiddetta «legge Smuraglia» offre un'ulteriore garanzia circa l'incremento delle opportunità lavorative. In particolare, di sicuro interesse appare la collaborazione con il Cois.I.C. (Consorzio per l'integrazione tra culture) per l'affiancamento del detenuto straniero nell'avvio di attività lavorativa nel paese d'origine, coerente con le professionalità acquisite durante la detenzione.

Per quanto attiene le ipotesi di intervento per l'assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, la formula scelta di stretta collaborazione con le comunità terapeutiche appare di sicuro interesse. Si ritiene, infatti, che l'inserimento presso una comunità terapeutica debba essere uno degli obiettivi prioritari cui finalizzare il trattamento intramurario di detenuti tossicodipendenti. In questa prospettiva la fase detentiva risulta essere quindi propedeutica ad un eventuale inserimento in comunità, fase che deve essere necessariamente gestita in accordo con il Sert e le comunità coinvolte.

Per quanto concerne i rapporti tra l'Amministrazione Penitenziaria e la Regione Emilia Romagna, va comunicato che il Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna, con nota del 24 febbraio 2005 indirizzata all'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto giovani, Cooperazione internazionale, ha ribadito la volontà di procedere ad un tavolo congiunto di lavoro per l'assistenza ai tossicodipendenti e con essa ai progetti di recupero, chiarendo che:

1) non è allo studio, né è tecnicamente né giuridicamente possibile, un carcere affidato ai privati, siano essi Comunità o Associazioni, anche se benemerite dell'assistenza;

2) l'assistenza ai tossicodipendenti, e con essa i progetti di recupero, demandata dalla legge n. 309 del 1990 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 1999 per i detenuti, si svolge di concerto con l'Amministrazione penitenziaria e i Sert territoriali, anche se questi ultimi conservano la prerogativa istituzionale;

3) l'Amministrazione penitenziaria intende in questo, come in altri simili compiti, procedere di concerto con la Regione e i competenti Assessorati, con cui ha stipulato un protocollo il 5 marzo 1998;

4) nell'ambito della sua iniziativa istituzionale la Direzione, in previsione dell'ingente carico di tossicodipendenti che nei prossimi anni saranno accolti in questa istituenda struttura, ha avviato rapporti con numerose cooperative, con il mondo del volontariato, con le comunità di recupero presenti sul territorio, che hanno accolto il numero più elevato di tossicodipendenti.

In questa ottica non si poteva non allacciare rapporti con la Comunità di San Patrignano che ha sempre accolto, per disposizione degli stessi Tribunali di Sorveglianza, alcune centinaia di soggetti in misure alternative.

Il rapporto con questa, come con gli altri *partner*, è funzionale alla predisposizione, da parte di questi ultimi, di appositi progetti da presentare ai vari Enti preposti al finanziamento;

5) la valutazione degli stessi, e in particolare i percorsi di recupero, a seconda dei diversi approcci, non potrà che rimanere, come di norma, di competenza dell'*équipe* di osservazione e trattamento, in questo caso allargata, con la predisposizione di un apposito programma trattamentale di recupero, approvato dal Magistrato di Sorveglianza;

6) l'Amministrazione penitenziaria, centrale e periferica, intende in questa difficile opera agire in sinergia in primo luogo con gli Enti istituzionali, Regione, Provincia, Comuni e, quindi, con il privato sociale, con il mondo del volontariato, delle Comunità di accoglienza, che si dovranno far carico, data la dimensione dell'Istituto di maggior numero di soggetti nella fase terminale del percorso terapeutico.

In merito al rapporto con le Amministrazioni locali, il Ministero dell'interno ha comunicato che il Prefetto di Modena, su richiesta del Presidente della Provincia, ha incontrato i Sindaci di Modena e Castelfranco Emilia, e lo stesso Presidente - sulla base di una disponibilità acquisita dal Provveditore Regionale all'avvio di un confronto sul progetto, formalmente autorizzato dal Ministero - al fine di iniziare una prima fase di dialogo sugli aspetti programmatici dell'attività, considerato anche che la stessa avrà tempi realizzativi non immediati.

Nel corso di detto incontro gli Amministratori locali hanno richiesto un momento di interlocuzione riservata con il Ministro della giustizia.

Tale auspicato incontro si è effettivamente tenuto in occasione della cerimonia inaugurale dell'Istituto di custodia di Castelfranco. In tale circostanza i Ministri della giustizia e dei rapporti con il Parlamento, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Castelfranco Emilia e Modena hanno

chiarito i reali termini del progetto ministeriale, in ordine al quale gli amministratori locali avevano lamentato il mancato coinvolgimento.

In tal senso, i Ministri presenti hanno ribadito la volontà, mai venuta meno, di interessare gli Enti Locali alla questione per dettagliare, con contenuti operativi, il progetto di massima già approvato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

MANFREDI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in data 9 luglio 2004 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 il bando del concorso per la nomina di cinquecento allievi agenti del Corpo Forestale dello Stato con scadenza 8 agosto 2004;

in tale bando risulta all'art. 3 che le domande di partecipazione al concorso dovevano essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione X, via G. Carducci, n. 5, 00187 Roma o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo;

in base al comma 2 dell'art. 3 la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;

preso atto che:

in data 6 agosto 2004 il sig. Christian Barbini, residente a Cambiasca, presentava regolare domanda di partecipazione al concorso suddetto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

in data 9 novembre 2004 il sig. Christian Barbini, in assenza di ricevuta della raccomandata, inviava una lettera al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento provinciale di Verbania, con la quale si richiedeva la conferma dell'avvenuta ricezione della domanda;

in data 11 novembre il Sig. Barbini inviava al Corpo Forestale dello Stato, Divisione X, una lettera nella quale si richiede l'inserimento nell'elenco dei partecipanti al concorso;

in data 25 novembre 2004 l'Ufficio postale di Cambiasca rilasciava una dichiarazione con la quale è stato confermato l'avvenuto invio della raccomandata in oggetto;

in data 11 gennaio 2005 il sig. Barbini inviava lettera alle Poste Italiane, Divisione *Corrispondenza Marketing customer satisfaction*, con la quale richiedeva il rintracciamento della raccomandata e che in data 13 gennaio 2005 la stessa inviava comunicazione nella quale si certifica il mancato recapito della raccomandata e si riconosce l'indennizzo previsto dalle Poste Italiane;

tenuto conto che il sig. Barbini ha notificato quanto sopra al Corpo Forestale dello Stato, ma non è stato inserito negli elenchi degli ammessi a partecipare al concorso, pur avendo dimostrato di aver ottemperato alle prescrizioni del bando di concorso,

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per reintegrare il sig. Christian Barbini negli elenchi degli ammessi a partecipare al concorso, ovviando ad una conclamata iniquità.

(4-09050)

(12 luglio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, concernente la partecipazione del sig. Barbini al concorso per la nomina di 500 allievi agenti, si ribadisce quanto già comunicato all'interessato con nota del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 30 marzo 2005 e cioè l'impossibilità di ammettere l'interessato al concorso, in quanto la relativa domanda di partecipazione non è mai pervenuta all'Amministrazione.

Come si ricorda, il primo requisito per la partecipazione al concorso è il ricevimento della domanda di partecipazione da parte dell'Amministrazione che bandisce il concorso.

Solo le domande pervenute sono oggetto di verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione o spedizione.

Nell'eventualità in cui l'Amministrazione non riconosca di aver ricevuto la domanda di partecipazione, l'unico mezzo valido per consentire, comunque, l'ammissione del candidato è l'esibizione da parte dello stesso dell'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto solo tale documento è in grado di comprovare l'effettiva ricezione dell'Amministrazione.

Nel caso specifico, invece, sulla base della documentazione trasmessa dal sig. Barbini, l'Amministrazione ha avuto modo di accertare che la domanda non è mai pervenuta all'Amministrazione, precludendo con ciò anche la possibilità di un'ammissione alla prova con riserva.

Si evidenzia, inoltre, che tutti i casi analoghi a quello del sig. Barbini, di accertamento preventivo del non ricevimento della domanda di partecipazione sono stati nello stesso modo, in conformità al bando, consentendo all'interessato di evitare di sostenere inutilmente la prova preliminare.

In presenza di precise disposizioni normative, la cui *ratio*, evidentemente, si fonda sulla natura concorsuale della procedura, ancor più significativa per una procedura con oltre duecentomila candidati, quale quella in questione, si impone il rispetto delle disposizioni stesse, quand'anche possano apparire, per il singolo, particolarmente gravose.

Alla luce dei fatti, quindi, consegue che il rapporto instaurato dal signor Barbini con la spedizione di una busta raccomandata, mai pervenuta all'Amministrazione, resta circoscritto al mittente ed al Servizio postale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(18 luglio 2005)

MARTONE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

in Iraq si sta combattendo una vera e propria guerra;

in Iraq il nuovo regime del governo Allawi non ha abrogato la pena di morte e l'esercito iracheno ha partecipato ad operazioni militari in cui sono state registrate gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, ad esempio a Falluja;

il Ministro della difesa di Baghdad Hazem Shalam nel corso di una recente visita ufficiale in Italia ha affermato – secondo quanto riportato dall'ANSA il 29.11.2004 – che fra i motivi del suo viaggio vi era la «stipula di contratti per l'equipaggiamento dell'esercito iracheno». Secondo il Ministro «l'acquisto riguarderà – secondo l'ANSA del 1°.12.2004 – navi militari con attrezzature tecnologicamente avanzate, blindati, elicotteri da ricognizione e da trasporto, visori per carri armati». L'ammontare delle commesse non è stato indicato, ma si tratta secondo il Ministro di «cifre consistenti»;

la vendita di armi italiane vedrebbe un ulteriore coinvolgimento italiano nell'attuale guerra;

la legge 185/90 che disciplina il commercio delle armi italiane vieta le vendite a paesi belligeranti o i cui governi siano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali;

in Iraq manca qualsiasi tipo di servizio essenziale, elettricità, acqua potabile, fognature, ecc.; l'unica cosa di cui c'è un'enorme disponibilità sono le armi, quindi la logica vorrebbe che si privilegiassero tali servizi essenziali. Invece è di questi giorni la notizia che, secondo quanto affermato dal *premier* Allawi, le spese militari per il 2005 saliranno 2,2 miliardi di dollari, l'11% del bilancio statale;

alla luce di tali dichiarazioni sembra, quindi, che fra i motivi che hanno comportato la nostra partecipazione alla «coalizione dei volenterosi» vi siano proprio le commesse per la ricostruzione ed in particolare delle forze armate del paese arabo,

si chiede di sapere:

quali siano il tipo e gli importi delle commesse stipulate o in via di definizione per le aziende militari italiane;

quale sia il numero dei militari addestrati, quali il tipo di corso e quali gli oneri relativi all'addestramento di militari iracheni in Italia o nel Paese arabo;

quali iniziative intenda adottare il Governo per il puntuale rispetto della citata legge 185/1990.

(4-08024)

(1° febbraio 2005)

RISPOSTA. – Nel quadro del rafforzamento dei rapporti italo-iracheni e dell'intenso scambio di visite bilaterali ad alto livello che ha avuto luogo nel secondo semestre 2004, sono state ospitate nel nostro Paese anche delle Delegazioni di rappresentanti del Ministero della difesa iracheno, fra cui lo stesso Ministro. Nel corso di tali visite si è parlato di collabo-

razione e di *procurement* in chiave prospettica. Il Ministero degli affari esteri, tuttavia, non possiede alcuna informazione riguardante la conclusione di specifiche forniture commerciali verso l'Iraq da parte di aziende del settore difesa.

Le uniche autorizzazioni, in corso di validità, rilasciate ad aziende italiane per la prosecuzione di trattative contrattuali con le Autorità irachene in vista di eventuale esportazione di materiali per la difesa riguardano:

una progettata fornitura di autobus protetti mod. «Crocodile», pubblicazioni, *training* e parti di ricambio;

una progettata fornitura di autocarri protetti mod. M40.12WM, pubblicazioni, *training* e parti di ricambio.

Trattasi di automezzi disarmati.

Per quanto riguarda il secondo punto sollevato, questo Ministero non dispone di dati riguardanti l'ammontare dei finanziamenti che vengono assegnati ai programmi di addestramento dei militari iracheni, attività che vengono curate direttamente dal Ministero della difesa. Consta comunque che tale Ministero abbia programmato 3 moduli di formazione per ufficiali del nuovo esercito iracheno, che coinvolgono circa 40 unità per il primo modulo (svoltosi a Roma a novembre-dicembre 2004) e circa 20 per i due successivi (programmati nei periodi gennaio-febbraio ed aprile 2005). Ulteriori attività di addestramento si svolgono direttamente in Iraq, nel Dhi Qar, e fino a dicembre avevano consentito il *training* di 500 unità della Guardia Nazionale e di 2000 poliziotti.

Per quanto riguarda infine il terzo punto sollevato, si osserva che il punto 21 del dispositivo della risoluzione n. 1546 dispone che la proibizione relativa alla vendita all'Iraq di armi e di materiale correlato, decisa in risoluzioni precedenti, non si può applicare alle richieste provenienti dal Governo iracheno per servire agli scopi della stessa risoluzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(1° agosto 2005)

MUZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica si sono occupati, nel corso della legislatura, della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili, che negli anni passati hanno stipulato atti di acquisto di immobili trovandosi, successivamente, ad essere danneggiati da comportamenti disinvolti che la magistratura ha il compito di valutare come oggetto di reato;

ben dodici famiglie, proprietarie di singole unità immobiliare del condominio sito in Orbassano, Via Riesi 12, acquistate direttamente dall'Impresa Costruzioni Ing. Giovanni Macciotta S.p.A., si sono viste notificare in data 15/05/04 ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura civile atto di precetto per il pagamento della somma di euro 633.068,90 da parte

della MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. (società di recupero credito del Monte dei Paschi di Siena), in forza di un'ipoteca gravante sugli immobili di loro proprietà;

sull'intero immobile di Via Riesi 12, infatti, gravava ipoteca, iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Torino II, ai nn. 9930/1454 sin dal 5 aprile 1996, con atto del notaio Placido Astore di Torino, concessa molti anni prima volontariamente dall'impresa costruttrice Macciotta a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, quale garanzia per un mutuo fondiario;

in data 17/12/1997, sempre presso il notaio Placido Astore di Torino, la Banca mutuante concedeva all'Impresa Costruzioni Ing. Giovanni Macciotta S.p.A. l'esclusione della garanzia ipotecaria di parte dell'immobile ipotecato con conseguente riduzione dell'importo di mutuo (la somma veniva all'incirca dimezzata) e, contestualmente, la Banca e l'Impresa si accordavano per ripartire l'ipoteca residua a carico di 23 singole (tra cui quelle dei condomini in questione) unità immobiliari dell'immobile di Orbassano, Via Riesi 12;

i proprietari sono sempre stati tenuti completamente all'oscuro dell'ipoteca gravante sopra gli immobili che stavano per essere loro venduti, in quanto l'Impresa Costruzioni Ing. Giovanni Macciotta ha sempre sottomesso tale circostanza;

quattro giorni dopo tale iscrizione ipotecaria, in data 22/12/1997, infatti, le unità immobiliari ipotecate venivano cedute alle famiglie interessate con scritture private autenticate dallo stesso notaio Placido Astore, con contestuale versamento, per ognuna, da parte dei condomini, dell'integrale prezzo pattuito;

in tutti tali atti di compravendita l'Impresa Costruzioni Ing. Giovanni Macciotta S.p.A. dichiara espressamente, alla clausola IV, che detti beni immobili venivano trasferiti «liberi da liti in corso, da privilegi e gravami anche fiscali di qualunque genere e natura, da ipoteche e trascrizioni di pregiudizio»;

in seguito, l'Impresa Costruzioni Macciotta S.p.A. modificava la propria ragione sociale in S.r.l. e in data 12/05/04 veniva omologato il concordato preventivo tutt'ora pendente presso il Tribunale di Torino al Nr.Rg 1/2001, Giudice Delegato Dott.ssa Caramello, Commissario liquidatore Dott. Banone;

se la vertenza non troverà una soluzione entro la data del 15/08/04 la Banca Monte dei Paschi di Siena, per non vanificare l'efficacia dell'atto di precetto, con probabilità, notificherà alle famiglie del condominio di Via Riesi 12 l'atto di pignoramento con cui darà inizio alla procedura esecutiva di esproprio nei loro confronti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure per assicurare la necessaria vigilanza sugli atti in questione e se intendano assumere iniziative per evitare la procedura di esproprio da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di cittadini, che dopo anni di sacrifici, hanno inteso collocare il proprio risparmio nella casa

di abitazione superando condizioni di difficoltà e disagio venendo a conoscenza solo *ex post* del gravame ipotecario sugli immobili acquistati.

(4-07069)

(14 luglio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che con atti a rogito del notaio Astore 4 aprile 1996, Rep. n. 328925/39495 e n. 328926/59496, l'impresa Maciotta otteneva dal Monte dei Paschi di Siena (MPS) due mutui fondiari (il primo agevolato *ex legge* 457/1971, per lire 720.000.000 con iscrizione ipotecaria per lire 2.160.000.000 eseguita il 5 aprile 1996 al n. di Reg. Part. 1453 e il secondo, ordinario, per lire 2.800.000.000, con iscrizione ipotecaria per lire 8.400.000.000 eseguita pure in data 5 aprile 1996 al n. 1454) per finanziare la costruzione di un complesso di edilizia economica e popolare in Orbassano, Via Riesi 12 (proprietà superficiaria novantanovenale).

Alla fine del 1997, l'impresa, avendo completato la costruzione e intendendo stipulare i contratti di compravendita dei numerosi immobili nel frattempo collocati sul mercato con contratti preliminari, procedeva con la Banca alla stipula degli atti di erogazione finale e quietanza dei mutui, in modo da consentire la riduzione e frazionamento dei gravami, a seconda delle intenzioni negoziali dei vari promissari acquirenti delle singole unità circa l'estinzione ovvero l'accollo in pagamento del prezzo di uno o entrambi i mutui.

Pertanto, con due atti a rogito del medesimo Notaio in data 17 dicembre 1997 n. 41.596 e 41.597 di Raccolta, le parti (impresa e MPS) provvedevano:

quanto al mutuo agevolato:

1) a ripartirlo in dodici lotti costituiti ciascuno da appartamento, cantina, box ed eventuale posto auto;

2) a cancellare l'ipoteca 1453 da tutte le altre unità immobiliari dello stabile (vale a dire 21 alloggi, 40 box e 7 posti auto), tra le quali tutte le unità immobiliari oggetto dell'interrogazione;

quanto al mutuo ordinario:

1) a ripartirlo in lotti, tredici dei quali costituiti da altrettanti singoli appartamenti e relativi box e posti auto, con indicazione per ciascuno della quota di mutuo e di ipoteca destinati ad accollo e un quattordicesimo (appunto Lotto 14) costituito da otto appartamenti, tredici box e sei posti auto, indicati senza frazionamenti per singole unità, come se destinati a restare ancora di proprietà dell'Impresa con attribuzione complessiva del residuo mutuo e relativa iscrizione; infine, a ridurre l'importo complessivo del capitale mutuato da lire 2.800.000.000 a lire 955.000.000 e la cifra ipotecaria complessiva dell'ipoteca 5/4/1996 Rep. Part. 1454 da 8.400.000.000 a 5.865.000.000:

2) a cancellare l'ipoteca 1454 da otto alloggi, 6 box e 3 posti auto.

La complessa ripartizione venne effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla banca, sulla scorta delle intese al riguardo raggiunte con l'Im-

presa e registrate nelle tabelle predisposte dalla banca con le individuazioni degli immobili rispettivamente destinati a definitiva liberazione ovvero ad attribuzione della quota di frazionamento dei mutui destinata ad accollo.

Nei giorni immediatamente successivi, dal 18 al 22 dicembre 1997, le parti interessate si presentavano quindi per la stipula, con scritture private autenticate, degli atti di compravendita, in conformità ai dati forniti dall'Impresa circa le diverse modalità di pagamento, come in precedenza direttamente pattuite, con o senza accollo del 1° e/o del 2° mutuo.

Le scritture private autenticate dal notaio Astore relative a trasferimenti senza accollo, in particolare, prevedevano che il trasferimento delle porzioni immobiliari fosse garantito «libero... da ipoteche e trascrizioni di pregiudizio», sul presupposto che tali porzioni trovassero esatta corrispondenza nelle previsioni degli atti del 17 dicembre e dei relativi allegati, le cui risultanze peraltro avrebbero trovato formale esecuzione presso la Conservatoria soltanto a distanza di alcuni mesi, secondo i tempi tecnici normalmente usati da quell'Ufficio per tali formalità.

Per queste ragioni, oltre tutto, le consuete verifiche preventive circa la corrispondenza delle dichiarazioni alle risultanze dei Registri non potevano essere aggiornate come nelle intenzioni negoziali.

A partire da quello stesso anno 1997 e sino a tutto il 1999, l'impresa, a quanto risulta da atti sempre dal medesimo notaio rogati, sopperò alla gravissima crisi che aveva investito il settore edilizio, con cospicue ricapitalizzazioni da parte dei soci, precisamente per oltre 21.000.000.000 di lire.

Soltanto nel 2001, dovette quindi procedere alla messa in liquidazione e alla presentazione di una proposta concordataria con cessione dei beni

È in questo contesto che emerse che tra le scritture private autenticate dal citato notaio con previsione della cancellazione dei gravami, in quanto relativi a lotti di mutuo non accollati, alcuni degli immobili e precisamente otto alloggi e accessori nonché alcuni box e posti auto singoli erano rimasti ricompresi nel menzionato lotto 14 indiviso, senza attribuzione di frazionamento per singole unità immobiliari e quindi presuntivamente destinato a cancellazione, e che tuttavia quel lotto non era stato come tale effettivamente considerato nella descrizione delle unità immobiliari oggetto di restrizione ipotecaria.

Si era trattato, chiaramente, di un mero errore di riconciliazione delle risultanze degli atti del 17 dicembre con le successive singole compravendite: il lotto 14 era stato ritenuto un lotto di cancellazione anziché un lotto di ripartizione, anche perché, come confermato da un esame a posteriori della sua composizione, lo stesso non poteva che essere preordinato alla cancellazione o, più esattamente, alla possibilità di addivenire ad una «cancellazione unica», dal momento che non è certo pensabile, per nessun motivo, che l'impresa intendesse in qualche modo «finanziarsi» su locali venduti per contanti.

Appare, infatti, improprio qualsiasi collegamento degli atti della fine del 1997, con la circostanza che l'impresa abbia poi modificato la ragione

sociale da spa a srl e ne sia stato omologato, oltre tre anni dopo, il concordato preventivo.

Essa si era rassegnata alla soluzione concordataria solo dopo le rilevanti iniezioni di capitale fresco effettuate tra il 1997 e il 1999.

Soprattutto l'impresa aveva registrato nella proposta di concordato tutto il credito ipotecario relativo al suddetto lotto 14 (nel quale residuavano alcune unità ancora rimaste in proprietà dell'impresa) come proprio debito interamente assistito da privilegio e quindi da pagarsi integralmente in sede di concordato anche se in gran parte relativo a immobili già trasferiti.

La proposta concordataria portava infatti allegato l'elenco dei creditori con privilegio, comprendente MPS per lire 1.110.914.409.

Su questi presupposti, venne reso il parere favorevole del commissario giudiziale, che verificò l'elenco e l'ammontare dei privilegi, con lievi rettifiche, sempre comprendente il credito di MPS, precisato in lire 1.112.047.478.

La conseguente copertura del fabbisogno concordatario così determinato venne assicurata, sempre su tali presupposti, anche da due fidejussioni bancarie, in conformità alle richieste degli organi della procedura. Di conseguenza, in questi esatti termini, il concordato è stato omologato con sentenza 22 ottobre 2001, passata in giudicato.

Il liquidatore giudiziale dott. Banone ha poi ottenuto dagli altri creditori ipotecari (San Paolo e Mediocredito) il consenso alla cancellazione dei gravami verso previsione, in via transattiva, di un pagamento ridotto rispetto al credito integrale, come riconosciuto nella proposta, tenuto conto dell'effettivo presumibile realizzo dei beni gravati. Analoghe trattative con MPS sarebbero invece naufragate, sul presupposto della pretesa della Banca di vedere soddisfatto il proprio credito in ogni caso per l'intero, come peraltro affermato da consistente giurisprudenza di merito (dello stesso Tribunale di Torino) e di legittimità. Dal canto loro, sia l'impresa sia i garanti hanno dichiarato di mantenere l'impegno concordatario sul presupposto del pagamento integrale del debito in questione.

Anziché attendere il concreto esito della liquidazione (il liquidatore è autorizzato a procedere ai riparti privilegiati solo a fronte delle cancellazioni dei privilegi e ai riparti chirografari a verifica delle capienze del realizzo delle vendite dei beni ceduti), MPS (pare anche per una non perfetta conoscenza della situazione complessiva e per un mancato coordinamento tra i vari uffici) ha iniziato una esecuzione verso la debitrice, della quale i terzi ignari e incolpevoli acquirenti hanno, in quanto tali, avuto notifica. Da tale esecuzione MPS ha poi desistito.

Queste essendo le premesse, sembra evidente che gli inconvenienti lamentati furono originati da un materiale errore di riconciliazione tra le tabelle predisposte e le convenzioni poco dopo stipulate.

L'affermazione secondo la quale con l'atto 17 dicembre 1997 Banca e Impresa si sarebbero accordati «per ripartire l'ipoteca residua a carico di 23 singole (tra cui quelle dei condomini in questione) unità immobiliari», tenendone all'oscuro gli acquirenti e garantendo la libertà degli immobili da gravame, e che l'Impresa avrebbe «in seguito» modificato la ragione

sociale e ottenuto l'omologa del concordato preventivo, lascerebbe intendere che in tal modo la stessa Impresa avrebbe divisato di far ricadere su quegli ignari acquirenti il proprio debito residuo verso la Banca. Ma, se così fosse, il residuo debito del Lotto 14 verso la Banca erogante corrispondente alla erronea mancata cancellazione non sarebbe certo stato dalla Impresa proponente inserito tra propri debiti con privilegio destinati a essere interamente pagati, con le conseguenti cancellazioni. Né, sarebbero state fornite garanzie integrative per assicurare, su questo presupposto, il pagamento della percentuale chirografaria.

La richiesta di interventi ministeriali «per evitare la procedura di esproprio da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena» in danno dei cittadini considerati nell'interrogazione muove dal presupposto che in tal senso la Banca intenda perseverare, non avendo altre strade per recuperare quanto le sia dovuto.

In realtà, essa ben ha potuto prendere atto che il pagamento le sarà effettuato dalla procedura di concordato, come già accaduto per gli altri creditori con prelazione. Tant'è che nessun atto esecutivo è seguito alla notifica del precetto, del quale la stessa Banca ha consentito il venir meno.

A quanto consta, MPS intende riaprire la trattativa con il liquidatore, nella prospettiva di raggiungere intese coerenti con quelle già raggiunte dagli altri creditori ipotecari, e comunque di trovare una soluzione definitiva, dalla quale, va da sè, nessuna conseguenza dovrebbe derivare agli acquirenti.

Va infine segnalato che con legge 2 agosto 2004, n. 210 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13-8-2004) è stata approvata la «Delega a Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire». Il provvedimento prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano emanate norme a precipua garanzia degli acquirenti di immobili nelle ipotesi di fallimento o liquidazione coatta delle società costruttrici. L'articolo 1, comma 1, prevede che l'applicabilità delle relative disposizioni sia estesa a tutti gli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non sia ultimata, nell'ipotesi in cui l'impresa versi in condizione di crisi, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante le «disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210».

Va, peraltro, rilevato che qualche dubbio può sorgere sulla concreta applicabilità della legge citata dall'interrogante alla fattispecie descritta nel specie; infatti, da un lato non sembrerebbe esservi attinenza con la riforma del cosiddetto «fallimento immobiliare» e, dall'altro, la vicenda sembra inquadrarsi nell'ambito delle ordinarie forme di tutela giurisdizio-

nale dei diritti in ipotesi lesi dal comportamento delle parti citate dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

PACE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il coordinamento «Foro 753» comprende un insieme di associazioni culturali e di comitati di quartiere che da circa due mesi sta lavorando assiduamente perché lo stabile sito in Roma, in via Capo d'Africa 27, abbandonato da decenni, torni ad essere uno spazio aperto ai cittadini del rione Celio;

che la zona è costellata di numerose strutture ricettive per i turisti ma è carente di servizi per i cittadini residenti;

che numerosi studenti che frequentano le scuole non hanno biblioteche né impianti sportivi a cui poter accedere, con la conseguenza che l'intera zona sta sempre più diventando un'area di passaggio con un tessuto sociale praticamente inesistente;

che è intenzione del coordinamento «Foro 753» restituire ai cittadini del rione uno spazio che sia luogo di incontro, da cui possano scaturire progetti di riqualificazione ed una azione propositiva che possa rispondere alle esigenze di tutti quei giovani che desiderano crescere confrontandosi liberamente;

che il coordinamento «Foro 753» sta lavorando per ottenere una palestra, *front office*, sportello del cittadino, CAF, *baby parking*, spazio per gli anziani, area integrata per conferenze, convegni, proiezioni, aule didattiche e multimediali, sala lettura ed aula studio e laboratori artigianali;

che il coordinamento «Foro 753» propone dunque la realizzazione di una struttura polivalente, in grado di offrire servizi aperti sia ai vari *target* di cittadini, sia alle realtà culturali ed associazionistiche che con difficoltà riescono a disporre di luoghi idonei;

che a Roma innumerevoli immobili sono stati affidati a gruppi o realtà talvolta agli onori delle cronache per episodi di violenza;

che è stata avanzata richiesta di sgombero dello stabile in questione da parte del Municipio I,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire affinché sia garantita quantomeno l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda l'assegnazione degli immobili da parte del Comune di Roma, soprattutto quando sono manifesti i contenuti sociali delle associazioni, invitando le autorità competenti a procedere per l'assegnazione.

(4-05726)

(3 dicembre 2003)

RISPOSTA. – La questione relativa all'immobile sito in Via Capo d'Africa a Roma, di proprietà della Regione Lazio, ritenuta dallo stesso Ente in condizioni di precaria stabilità, è stata sottoposta all'esame del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che, in data 27 novembre 2003, aveva disposto la concessione della forza pubblica per lo sgombero dei locali occupati abusivamente da alcuni gruppi di giovani.

In data 7 gennaio 2004 la Regione Lazio richiedeva, tuttavia, alla Prefettura di Roma la sospensione del provvedimento di sgombero, in attesa dell'esito di una iniziativa condotta dalla stessa Regione tesa a convincere gli occupanti ad abbandonare volontariamente l'immobile per effettuare lavori di consolidamento e messa in sicurezza del fabbricato.

Il 14 aprile 2004 l'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica della Regione Lazio, con una nota inviata alla citata Prefettura, comunicava che i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'immobile in questione e, in particolare, della porzione occupata al piano terra erano stati eseguiti.

Pertanto, visto il miglioramento della situazione generale dello stabile ed eliminati i problemi di pericolosità presenti all'interno dei locali la stessa Regione, proprietaria, come detto, dell'immobile, richiedeva di non procedere ulteriormente mediante interventi forzosi, anche in considerazione del fatto che erano in corso valutazioni di ordine tecnico sul possibile utilizzo delle parti di immobile, già in sicurezza, per fini istituzionali e sociali.

Anche il magistrato titolare del provvedimento, preso atto della situazione, decise di non procedere allo sgombero forzoso dell'immobile sia per l'esistenza di lavori in corso che per la mancanza di misure antintrusione.

Si comunica, altresì, che a seguito delle decisioni assunte in data 7 giugno 2005, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è provveduto allo sgombero del suddetto immobile e, per gli aderenti al centro sociale «Foro 753» che occupavano l'immobile, sono in corso trattative per individuare sistemazioni alternative.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(3 agosto 2005)

PASCARELLA, PAGANO, NIEDDU, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI – *Al Ministro della difesa* – Premesso che:

il giorno 26 aprile 2005 un elicottero dell'Aeronautica militare AB 212, del S.A.R. dell'Aeroporto di Linate, durante un volo di addestramento è precipitato sul Monte Palanzone, nel Comasco;

nel tragico incidente hanno perso la vita cinque dei sei membri dell'equipaggio: il primo pilota, capitano Fabio Avella, il copilota, sottotenente Luca Grana, il maresciallo Alfonso Castronuovo, il sottotenente Mario Di Carluccio, l'aviere scelto Angelo De Lucia,

si chiede di sapere:

se si ritenga che, nonostante l'adeguatezza delle attuali norme sulla sicurezza, occorranو nuove iniziative al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile per il personale che giornalmente opera attività così delicate e rischiose quanto necessarie;

se non si ritenga opportuna un'illustrazione in sede parlamentare del tragico incidente, fornendo l'esatta ricostruzione dei fatti.

(4-08577)

(27 aprile 2005)

RISPOSTA. – Nel primo pomeriggio del 26 aprile scorso decollava dall'Aeroporto di Linate l'elicottero AB212 M.M. 81146, in dotazione alla locale Squadriglia collegamento e soccorso, con equipaggio composto da: Cap. A.A.r.n.s. Avella Fabio, S. Ten. A.A.r.n.s. Grana Luca, 1° Mar. ATSO O.B. Castronuovo Alfonso, Mar. 1ª Cl. ATSO O.B. Barletta Donato, S. Ten. A.A.r.n.s. Di Carluccio Mario e Av. Sc. De Lucia Angelo.

La missione, regolarmente programmata e pianificata, aveva natura addestrativa e prevedeva, tra l'altro, atterraggi in montagna, sbarchi e recupero di personale aerosoccorritore.

L'equipaggio, dopo circa quindici minuti di volo, si apprestava ad atterrare sulla cresta del Monte Palanzone, ove avveniva lo sbarco del mar. Barletta.

Dalla prima testimonianza acquisita da quest'ultimo risulterebbe che l'elicottero, dopo il decollo, stesse effettuando un circuito nella zona per ripresentarsi a recuperare con il verricello lo stesso specialista.

Nella fase finale di tale manovra l'aeromobile perdeva quota, impattava con il terreno e si incendiava, con il conseguente decesso dei cinque occupanti.

Per l'accertamento delle cause che hanno determinato l'incidente in questione è stata nominata una Commissione d'investigazione con il compito di accertare le cause dell'accaduto, la cui attività procede in concomitanza con l'inchiesta dell'Autorità giudiziaria.

La Difesa non mancherà di fornire ogni fattiva collaborazione alle indagini condotte dalle autorità inquirenti.

In ultimo non appare opportuno assumere particolari iniziative come quelle auspiccate dagli onorevoli interroganti, posto che le attuali norme di sicurezza e relativi *standard* sono in linea con quelli dei principali paesi occidentali.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(8 settembre 2005)

PIATTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 454 del 1999 ha istituito il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA);

il CRA è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

il CRA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, finanziaria e amministrativa;

l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 454/99 attribuisce, tra gli altri, alla competenza scientifica del CRA anche il settore ittico;

l'art. 3, comma 2, lettera e), individua tra le finalità e le attività del CRA l'esecuzione di ricerche a sostegno anche delle imprese ittiche;

lo Statuto e i Regolamenti sono stati approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 454/99 e dell'art. 14, comma 2, dello Statuto del CRA il Consiglio è dal 1° ottobre 2004 titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Istituti di cui all'allegato 1 del citato decreto, e quindi anche del Laboratorio di Idrobiologia di Roma;

ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), in materia di riorganizzazione della rete scientifica di cui all'art. 24 dello Statuto, è obbligatorio il parere del Consiglio dei Dipartimenti, ad oggi non ancora costituito;

con nota n. 20179 del 20 gennaio 2005, la Direzione generale servizi affari generali DSA del Ministero delle politiche agricole e forestali, di fatto, impone al CRA di liberare i locali, attualmente sede del Laboratorio Centrale di Idrobiologia di Roma, con sede in Via del Caravaggio 107, entro il 30 giugno 2005, consentendo la permanenza della biblioteca;

l'attività scientifica del Laboratorio svolta in ambito di progetti di ricerca internazionale e nazionale è pregevole;

l'ipotesi di un trasferimento della attuale struttura e/o di un suo smembramento non previsto dal Piano di riorganizzazione delle strutture del CRA significa nei fatti comprometterne l'attività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga l'atto posto in essere dal suo Dicastero lesivo dell'autonomia del CRA;

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, il passaggio al CRA delle responsabilità degli Istituti di ricerca non debba comprendere anche il trasferimento al CRA delle sedi degli Istituti che potranno essere utilizzati diversamente attraverso autonome decisioni del CRA e non del Ministero delle politiche agricole e forestali;

se il Ministro non ritenga opportuno, dopo queste precisazioni svolte anche dalle organizzazioni sindacali, bloccare tale trasferimento, salvaguardare l'attività del Laboratorio di Idrobiologia di Roma, in attesa della riorganizzazione degli Istituti di ricerca che il CRA dovrà deliberare.

(4-08586)

(28 aprile 2005)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, si fa presente, innanzi tutto, che l'immobile di via del Caravaggio n. 107 era ed è nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole; lo stesso era stato assegnato al «Laboratorio Centrale di Idrobiologia» solo in quanto Ufficio centrale dell'Amministrazione.

Gli uffici ove attualmente è ubicato il «Laboratorio Centrale di Idrobiologia» di Roma si estendono per circa 800 mq. (33 stanze, di cui 8 occupate dalla biblioteca).

L'organico dell'Ufficio è composto dal Direttore e da sei dipendenti, il che giustifica la razionalizzazione degli spazi.

Peraltro, la decisione di procedere ad una diversa collocazione del Laboratorio che gli consenta, comunque, di continuare a svolgere la propria attività servizi è stata adottata di concerto con il CRA, con Protocollo d'intesa del 26 aprile 2005.

Il Laboratorio mantiene nella sua disponibilità due stanze adibite ad ufficio, due laboratori, otto stanze per la biblioteca e gli spazi pertinenti.

Si ritiene, quindi, che non sussista alcun motivo per ritenere l'attività di ricerca scientifica del Laboratorio di Idrobiologia compromessa a seguito della dislocazione e, in ogni caso, in futuro, la stessa potrà ulteriormente essere sviluppata con il trasferimento dell'attuale struttura presso i locali che il CRA riterrà idonei allo svolgimento dell'attività stessa.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 luglio 2005)

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, LONGHI. – *Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dal luglio 2003 i presidi per la tossicodipendenza nelle carceri sono passati sotto la gestione delle ASL di appartenenza territoriale;

tale passaggio non è solo riferito alle competenze organizzative ma anche a quelle amministrative, compresa quella economica;

considerato che:

gli infermieri che lavorano nei presidi per le tossicodipendenze nelle carceri siciliane, dal luglio 2003, non stanno percependo alcuna retribuzione;

la regione Sicilia adduce la motivazione che, essendo una regione autonoma, nonostante abbia ricevuto i finanziamenti erogati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, vuole attendere, i decreti attuativi,

si chiede di sapere:

quando saranno emanati i decreti attuativi;

come si intenda risolvere il problema della mancata retribuzione degli infermieri.

(4-05395)

(9 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale sulla normativa che dal 1999 ad oggi ha gradualmente disciplinato il transito delle risorse, umane e finanziarie, deputate alla cura e all'assistenza dei detenuti tossicodipendenti, dal Servizio Sanitario Penitenziario al Servizio Sanitario Nazionale.

Tale transito s'inquadra, infatti, nell'ambito del processo di riordino del Servizio Sanitario Nazionale avviato dalla legge delega n. 419 del 30 novembre 1998 che, nell'articolo 5, prevedeva importanti modifiche anche nel Servizio Sanitario Penitenziario.

Con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, emesso in attuazione della legge delega indicata, si sono stabilite le linee di indirizzo per il riordino di tutta la medicina penitenziaria, compreso il servizio deputato alla cura e all'assistenza dei detenuti tossicodipendenti.

Relativamente a tale servizio, il decreto legislativo prevedeva il graduale trasferimento delle risorse, umane e finanziarie, dal Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale. Precisamente, si stabiliva come primo passaggio che alla data del 1° gennaio 2000 tutto il personale convenzionato dall'Amministrazione penitenziaria (medici, infermieri e psicologi) transitasse, limitatamente alle sole funzioni, alle dipendenze del Sert. Il personale, quindi, che prestava la propria attività professionale per il presidio, organizzato appositamente dall'Amministrazione penitenziaria per coadiuvare i Sert, deputati per legge (309/1990) alla cura e all'assistenza dei soggetti tossicodipendenti, pur rimanendo convenzionato per gli aspetti amministrativi ed economici con il Ministero della giustizia, già dal 1° gennaio 2000 dipendeva per l'organizzazione funzionale del servizio direttamente dal Sert (circolare del 28/12/1999, n. 578455/14, toss.gen., a firma congiunta dei Ministri della sanità e della giustizia.

Con decreto del 10 aprile 2002, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 181 del 3 agosto 2002, veniva poi individuato in modo specifico il personale, le cui convenzioni, nel momento del passaggio dei fondi, sarebbero transitate, per tutti gli aspetti sopra indicati, al Servizio Sanitario Nazionale.

A seguito di ciò, il Ministero dell'economia, con nota n. 0078376 pervenuta all'Amministrazione penitenziaria il 30 giugno 2003, aveva comunicato che il decreto previsto dal decreto legislativo 230/1999, relativo al passaggio delle risorse per il servizio tossicodipendenti, era in corso di perfezionamento e che il personale ivi operante, dal 1° luglio 2003, dipendeva anche per gli aspetti economici e non solo funzionali dal Servizio Sanitario Nazionale.

In data 16 luglio 2003 il Ministero dell'economia, con apposito decreto, ha provveduto ad apportare, negli stati di previsione di spesa per il suddetto anno, le necessarie variazioni in termini sia di cassa che di competenza al fine di concretizzare il definitivo passaggio di funzioni relative all'assistenza e alla prevenzione della tossicodipendenza di cui al decreto legislativo 230/1999.

Precisamente, con tale decreto è stata prevista una diminuzione di spesa sul capitolo di bilancio n. 1768 relativo agli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti, eccetera, dell'Amministrazione Penitenziaria di euro 3.420.000.001 a beneficio del Fondo sanitario nazionale. Il 31 luglio 2003, con successivo decreto, è stato autorizzato il versamento dello stanziamento indicato a favore delle Regioni e Province autonome secondo un'apposita tabella, parte integrante del decreto stesso.

Alla Regione Sicilia sono stati assegnati euro 216.924,00.

L'Amministrazione penitenziaria con apposita nota, indirizzata non solo ai Provveditorati Regionali ma anche a tutte le altre autorità interessate alla vicenda, ha provveduto a comunicare quanto sopra indicato visto che con tali ultimi decreti si è definitivamente concluso il passaggio delle competenze relative alla cura delle tossicodipendenze dall'Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale

Per quel che concerne le norme di attuazione non si è in grado di fornire notizie dettagliate, essendo un quesito di esclusiva competenza dell'ente Regione.

Si rappresenta comunque che l'Unità operativa di base 9.2 del Dipartimento Regionale Fondo Sanitario della Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità, con nota del 18 agosto 2004 ha comunicato a tutti gli istituti penitenziari della Regione Sicilia di aver provveduto a trasmettere alla Ragioneria Centrale Sanità gli ordini di accreditamento per le ore effettuate dal personale a parcella assegnato ai presidi sanitari per detenuti tossicodipendenti.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(28 luglio 2005)

SALZANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

a seguito della disposizione di cui al comma 97, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il Ministro in indirizzo ha assunto l'impegno di porre rimedio alla mancata assunzione di ufficiali giudiziari vincitori di concorso pubblico per l'assunzione di 443 ufficiali giudiziari in posizione economica C1, bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, del 13 dicembre 2002, n.98;

nel dicembre 2004 è stata avviata la procedura di assunzione di 248 vincitori di concorso nelle sedi di Corte d'appello di Milano, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Genova;

ad oggi restano ancora privi di assunzione 195 vincitori ed idonei del concorso e permane la grave carenza di organico di circa 900 unità di ufficiali giudiziari,

si chiede di conoscere con quali tempi e con quali modalità si intenda procedere all'assunzione dei restanti vincitori ed idonei del concorso nelle altre sedi di Corte d'appello.

(4-08311)

(9 marzo 2005)

RISPOSTA. – Per quanto riguarda i tempi e le modalità di assunzione dei vincitori ed idonei del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si fa presente che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha previsto una deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio. Nel caso del Ministero della giustizia – organizzazione giudiziaria – è stata individuata dalla stessa legge finanziaria la priorità dell'immissione in servizio dei vincitori e degli idonei al suddetto concorso, sempre nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione.

L'utilizzo completo della graduatoria degli idonei potrà avvenire, sempre a seguito di autorizzazione all'assunzione da parte della Funzione Pubblica, nel termine di validità delle graduatorie.

Si precisa, infine, che questa Amministrazione ha attivato il procedimento autorizzatorio mediante la predisposizione di un piano di assunzioni per l'anno 2005, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in data 25 marzo 2005.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

SODANO CALOGERO. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il carabiniere ausiliario Marco Agozzino, nato ad Agrigento l'11/12/1984, è stato dimesso dall'Arma dei Carabinieri perché ha superato i novanta giorni di assenza dal reparto per malattia non dipendente da causa di servizio.

Al suddetto carabiniere è stato computato erroneamente un periodo di assenza (giorni 20) dipendente da causa di servizio;

trattandosi di mero errore, si chiede altresì di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo un intervento presso il Comando Generale dei Carabinieri per la riammissione nella suddetta Arma del sig. Agozzino.

A tale riguardo si richiama la circolare del Comando Generale n. 4298 del 23 gennaio 1990.

(4-08753)

(24 maggio 2005)

RISPOSTA. – Il carabiniere ausiliario Marco Agozzino è stato arruolato il 19 maggio 2004 e, al termine del periodo addestrativo presso il Battaglione Allievi CC di Torino, è stato assegnato all'8° Battaglione Carabinieri Lazio.

Il militare, il quale avrebbe dovuto concludere gli obblighi di leva in data 18 maggio 2005, è stato dimesso dall'Arma dei Carabinieri e transitato nell'Esercito a decorrere dal 3 maggio scorso a seguito di prolungata assenza dal Reparto per licenza di convalescenza.

Il provvedimento è stato adottato in aderenza alla normativa vigente (art. 29 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri) ed in osservanza della circolare n. 4298 del 23 gennaio 1990, che prevede il transito dei Carabinieri Ausiliari presso l'Esercito allorquando gli stessi abbiano superato – come nel caso in esame – 90 giorni di assenza dal Reparto per licenza di convalescenza a seguito d'infermità non dipendente da cause di servizio.

Successivamente, l'interessato in data 6 maggio 2005 ha inoltrato alla competente Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica occorsagli all'interno della caserma il 15 ottobre 2004 e per la quale aveva usufruito di 27 giorni di licenza di convalescenza (dal 15 ottobre all'11 novembre 2004).

La citata Direzione di Amministrazione provvederà, non appena acquisito il parere (obbligatorio e vincolante) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (organo tecnico autonomo competente in materia), ad emettere il relativo provvedimento finale.

Si sottolinea, inoltre, che il Sig. Agozzino, successivamente alla notifica del provvedimento di dimissione dall'Arma, ha presentato, in data 29 giugno 2005, un ricorso al TAR del Lazio tuttora pendente.

In conclusione, alla luce delle disposizioni vigenti non vi è la possibilità giuridica per la riammissione in servizio del militare, il quale, a seguito della dimissione dall'Arma, si trova in una situazione «non compatibile con la conservazione dello stato di carabiniere», così come disposto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

Tuttavia, qualora il parere del predetto Comitato di Verifica dovesse risultare favorevole, la posizione dell'interessato sarà opportunamente esaminata, sotto il profilo giuridico-amministrativo.

Il Ministero della difesa

MARTINO

(8 settembre 2005)

STANISCI, GAGLIONE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

Poste Italiane ha conquistato un ruolo importante nell'economia nazionale, grazie, anche e soprattutto, all'elevato grado di responsabilità ed all'alta professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda;

nella Regione Puglia i risultati conseguiti dalla società sono ritenuti altamente proficui per i profitti raggiunti. Su questo territorio, di contro, sono presenti numerosi disservizi già evidenziati in numerose, precedenti interrogazioni presentate negli ultimi due anni e che riguardano, soprattutto, la realtà brindisina, di cui più volte sono stati segnalati i disagi. I sindacati per parte loro fanno notare come Poste Italiane stia attuando la stessa politica di tante altre imprese, cioè quella della ricerca della maggiore redditività nel contenimento delle spese e dei costi di gestione, in particolare nell'abbassamento del costo del lavoro. Da ciò deriverebbe sia la mancata sostituzione di migliaia di lavoratori collocati in pensione negli ultimi anni (blocco del *turn over*), sia il mancato intervento a sostegno dei vari comparti operativi, dalla sportelleria al recapito;

se grave è la sofferenza del servizio in molte province la situazione di Brindisi risulta oltremodo aggravata dalle scelte aziendali, che attribuiscono incarichi e competenze allo stesso personale, già di per sé insufficiente a reggere la richiesta della clientela aumentata, negli ultimi anni, sia per quantità sia per qualità dei servizi erogati. Ciò fa sì che i problemi siano serissimi su due versanti: quello esterno, il più visibile, che crea malcontento e proteste nei cittadini insoddisfatti dei servizi, delle lunghe e faticose attese, pesanti soprattutto per le persone anziane, e quello interno, meno visibile e meno noto, che riguarda i dipendenti, chiamati a lavorare in condizioni impossibili, in ambienti in alcuni casi fatiscenti, in strutture spesso precarie ed inadeguate ai tempi ed alle nuove esigenze, mentre sono tenuti a garantire gli obiettivi minimi di produzione, puntualità ed efficienza dei servizi. Su questi argomenti più delle parole sono eloquenti le cifre, da cui risulta che in Puglia il fabbisogno ottimale di operatori del recapito è di 2165 unità (proiezioni a dicembre 2004), mentre i lavoratori effettivi sono 1861, con una carenza di 304 unità lavorative. Il differenziale evidenziato viene coperto in parte dall'azienda Poste con lavoro precario (somministrato a tempo determinato);

altrettanto grave è la situazione degli sportellisti, il cui fabbisogno ammonta a 3889 unità di contro ai 3631 dell'organico stabile. In questo caso l'azienda non provvede in alcuno modo a coprire le carenze evidenziate. Il punto di crisi più grave riguarda sempre Brindisi dove, su 222 operatori necessari per il recapito, sono in pianta stabile solo 180, mentre gli sportellisti sono 253, di contro ai 327 necessari. Le cifre sono eloquenti, così come chiara ne è la conseguenza, con i lavoratori costretti a turni massacranti, con migliaia di giornate di ferie non usufruite per gli anni 2003-2004, la precarizzazione del lavoro e la clientela in fermento. Non passa giorno senza che gli organi di stampa denunciino le lunghe e faticose code agli sportelli ed i ritardi nella distribuzione della corrispondenza, che ha già avuto gravi ripercussioni su numerosi utenti che hanno rischiato, in alcuni casi, i tagli della erogazione dell'energia elettrica e del gas a causa del ritardato recapito delle bollette;

se questi sono i problemi più evidenti, non sono, però, gli unici esistenti. Da tempo i sindacati hanno stigmatizzato il comportamento del *country manager* sud 1 di Poste Italiane, che non terrebbe in debita

considerazione le reali professionalità delle risorse umane che si sono formate nel corso di questi anni con intelligenza e dedizione al lavoro all'interno dell'azienda e che si vedrebbero, ora, marginalizzati a causa di interpretazioni unilaterali dei processi aziendali, che riguarderebbero non solo le promozioni ma persino i premi di merito. Il gruppo consiliare del centrosinistra alla Regione Puglia, in una interrogazione, evidenziava alcuni atteggiamenti funzionali solo all'appartenenza politica, che è necessario richiamare ora, all'avvicinarsi dell'anno 2005, quando saranno prodotte altre scelte aziendali riguardanti alcune direzioni di filiali provinciali che non dovranno avvenire con le modalità con cui si è verificato l'avvicendamento di alcuni capiservizio;

appare urgente l'autorevole intervento del Ministro che, superando la *routine* delle solite risposte ad una interrogazione parlamentare, ponga in essere iniziative concrete atte a risolvere i problemi sopra esposti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

individuare le iniziative atte a risolvere una volta per tutte le carenze degli organici negli uffici postali perché siano offerti servizi efficienti ai cittadini;

garantire l'agibilità degli uffici postali, rendendoli idonei sia per l'utenza sia per i lavoratori;

adoperarsi a che gli uffici postali siano presenti nei piccoli comuni e sia garantita l'apertura di nuovi sportelli nelle località a forte sviluppo, civile ed economico;

dare priorità a Brindisi, provincia tra le più disagiate per l'insufficienza dei servizi, garantendo livelli di funzionalità sia con assunzioni di personale a copertura dell'organico, sia con l'agibilità delle strutture e la vivibilità degli ambienti;

adoperarsi per ripristinare la correttezza dei rapporti da parte del *management* pugliese, sia per evitare contenziosi lunghi e penosi per il riconoscimento dei diritti sia per consentire il ripristino di un clima sereno che sappia riconoscere meriti e professionalità reali.

(4-07740)

(23 novembre 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario ribadire anzitutto che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.

In tale ottica è noto che la società Poste ha introdotto negli ultimi anni cambiamenti profondi nella propria struttura e nelle modalità della propria presenza sul territorio, nell'offerta dei servizi e, del resto, non

può essere imposto alla medesima società di mantenere inalterata nel tempo la propria organizzazione.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponde ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne le problematiche rappresentate nell'atto parlamentare in esame relativamente alla regione Puglia ed, in particolare, alla città di Brindisi, la società Poste – interessata al riguardo – ha comunicato che nella regione in parola sono presenti 471 uffici postali.

Nella medesima regione il numero di addetti al recapito ammonta a 1.334 unità, di cui 1.146 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 188 flessibili, che assicurano una copertura pari al 110 per cento delle 1.211 zone in cui si articola il territorio.

Il numero complessivo degli operatori applicati ai servizi di sportelleria e di 3.675 unità.

Con particolare riguardo al territorio brindisino, Poste italiane ha precisato che recentemente queste zone hanno usufruito dell'applicazione di congrui contingenti di personale flessibile, che hanno facilitato la gestione delle esigenze correlate ai singoli servizi erogati.

In tale provincia, infatti, il servizio di recapito si avvale di 174 unità (delle quali 137 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 37 flessibili), che assicurano la copertura delle 153 zone di cui si articola il territorio della filiale, con una percentuale del 114 per cento.

Il dato relativo al personale di sportelleria (386 applicati di cui 356 stabili e 30 flessibili) è sostanzialmente in sintonia con il dimensionamento regionale.

Per ciò che concerne l'agibilità degli uffici, la ripetuta società Poste ha significato che, su un totale di 48 presidi che compongono la filiale di Brindisi, sono stati effettuati 14 interventi di ristrutturazione *layout*, mentre ulteriori 4 interventi sono previsti per l'anno in corso.

La società ha, inoltre, informato che in Puglia sono stati intrapresi numerosi ed importanti interventi per rendere gli uffici postali più confortevoli, sicuri e funzionali ed ha indicato, a titolo di esempio, le 95 ristrutturazioni totali realizzate nel triennio 2000/2003.

Anche nel corso del 2004 numerosi sono stati gli interventi migliorativi attuati quali, ad esempio, i 33 interventi di *layout*, i 15 interventi di rinnovamento delle strutture di uffici postali dotati di servizio di recapito, le 9 ristrutturazioni – *restyling* mentre, per l'anno in corso, sono stati previsti 25 interventi di *layout*, 15 di *restyling* e 50 interventi di ristrutturazione a favore di uffici postali che curano anche servizio di recapito.

Non si deve dimenticare, infine, ha concluso Poste italiane, l'incremento della quantità dei distributori automatici (al momento sul territorio regionale sono 186) mediante i quali, com'è noto, è possibile la fruizione dei più importanti servizi (pagamento bollettini, riscossione contanti, ricariche cellulari, etc.), senza avvalersi di postazioni presidiate, il che contribuisce a migliorare e velocizzare la fornitura dei servizi alla clientela.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(4 agosto 2005)

STIFFONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 2 giugno 2005 lo scrivente si è recato, insieme ad altri parlamentari, alla parata in occasione della «Festa della Repubblica» ed ha notato che gli organizzatori distribuivano cappellini per il sole in tessuto bianco con impresse la bandiera italiana e la scritta «Forze Armate»;

fino a qui nulla di strano, se non che all'interno del copricapo figurava la scritta «made in China»;

lascia sbigottiti il fatto che, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, con un sistema produttivo in ginocchio, soprattutto nel comparto tessile, il Governo italiano affidi la produzione dei propri *gadget* alla Cina, principale competitore «ad armi impari» delle nostre merci, in quanto si avvale di un bassissimo costo del lavoro, derivante da assenza totale di garanzie e diritti per i lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:

da chi sia stata assunta la decisione di far produrre questi *gadget* in Cina e per quale motivo;

se in caso di *budget* limitato non sarebbe stato più opportuno ordinare un quantitativo minore di cappellini, ma farli produrre ad un'azienda tessile italiana, anche per una questione di immagine istituzionale;

al di là del caso specifico, se non si ritenga opportuno che, almeno a livello istituzionale, si eviti di fare mostra di merci di produzione straniera, come ad esempio le automobili di Stato, al fine di promuovere il prodotto italiano, che non è secondo a nessuno in termini di qualità e *design*.

(4-08839)

(14 giugno 2005)

RISPOSTA. – In via preliminare, occorre sottolineare che l'acquisto dei *gadget*, effettuato in occasione della parata militare svoltasi il 2 giugno 2005, rientra nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione esperisce con la finalità di promuovere l'immagine delle Forze Armate.

L'attività promozionale in senso generale assume notevole rilevanza per le Forze Armate, anche nell'ottica di incentivare le adesioni al reclutamento, in un delicato momento che vede lo strumento militare trasformarsi in senso interamente professionale.

Ciò posto, per l'approvvigionamento del materiale in argomento è stata indetta specifica gara, in aderenza alle norme in vigore, alla quale sono state invitate 14 ditte italiane, di cui solo 5 hanno presentato le rispettive offerte.

La gara, tenuto conto dell'offerta rispondente alle caratteristiche chieste e più conveniente per l'Amministrazione per prezzo equo e qualità, è stata aggiudicata alla Ditta P.O.M. s.n.c. con sede in Fano (Pesaro e Urbino), che, come da disciplinare tecnico, ha proceduto a fornire il materiale nei tempi e nei modi contrattualmente previsti.

Per quanto attiene più specificatamente la provenienza di tale materiale, si sottolinea che, in una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che ciò che rileva non è il luogo di produzione del manufatto, ma l'identificazione del produttore e la riconducibilità del prodotto all'azienda.

In altre parole, anche se fabbricato all'estero ma da azienda italiana, il prodotto resta *made in Italy*.

In conclusione, l'approvvigionamento dei copricapo in questione è avvenuto secondo le regole del libero mercato e in aderenza alle norme in vigore.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(8 settembre 2005)

STIFFONI – *Al Ministro della salute* – Premesso che:

risulta allo scrivente che a Treviso e provincia negli esercizi che distribuiscono bevande e alimenti al pubblico, gestiti da cittadini extracomunitari (arabi, cinesi ecc.), è facilmente rilevabile una notevole carenza in termini di pulizia dei locali ed igiene e freschezza degli alimenti somministrati;

per quanto attiene ai ristoranti cinesi, si sente dire che le materie prime utilizzate sarebbero di scarsa qualità e per lo più reperite tra gli scarti dei mercati rionali;

inoltre si teme che venga propinata agli ignari avventori carne di gatto, cane e serpente, in uso nella cucina cinese,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quanto illustrato in premessa dallo scrivente;

se vengano effettuati controlli sugli esercizi gestiti da extracomunitari che somministrano alimenti e, se sì, con quale cadenza temporale;

se gli *standard* igienico-sanitari da rispettare siano gli stessi di quelli richiesti agli esercenti italiani di servizi per la ristorazione;

quale tipo di attività di controllo venga abitualmente svolta dai NAS dei Carabinieri (Nuclei Anti Sostituzioni) al fine di tutelare la salute dei cittadini che frequentano gli esercizi gestiti da cinesi, arabi ecc. e

se questa sia equiparabile a quella svolta su ristoranti, bar ed altro gestiti da cittadini italiani;

quanti controlli siano stati effettuati, in termini numerici, nella Provincia di Treviso a carico di esercizi gestiti da cittadini italiani e quanti su locali gestiti da extracomunitari.

(4-09178)

(26 luglio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che, nel corso dei controlli effettuati da parte dei Carabinieri Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Treviso presso gli esercizi che distribuiscono bevande ed alimenti al pubblico, gestiti da cittadini extracomunitari (arabi, cinesi, etc.), sono state spesso riscontrate carenze igienico-sanitarie e strutturali, sulle quali sono state interessate le locali Autorità sanitarie per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza. In particolare, l'attività dei N.A.S. di Treviso, svolta durante l'ultimo quinquennio sugli esercizi gestiti da cittadini stranieri, riporta i seguenti dati:

a) numero di ispezioni su esercizi nell'amministrazione della provincia di Treviso gestiti da cittadini extracomunitari:

anno 2000 n. 3;
anno 2001 n. 2;
anno 2002 n. 11;
anno 2003 n. 21;
anno 2004 n. 4;

b) violazioni amministrative rilevate specificatamente per carenze igienico-sanitarie e strutturali:

anno 2000 n. 1;
anno 2001 n. 2;
anno 2002 n. 8;
anno 2003 n. 6;
anno 2004 n. 3;
anno 2005 n. 4.

Nel corso di tali controlli il personale dei N.A.S. di Treviso:

1) ha prelevato un consistente numero di campioni di derrate alimentari, le cui analisi non hanno, comunque, evidenziato irregolarità dal punto di vista della «freschezza» degli alimenti somministrati;

2) non ha mai accertato l'utilizzo, nei ristoranti cinesi, di materie prime di scarsa qualità, né che le stesse materie fossero state reperite tra gli scarti dei mercati rionali, nonostante i controlli specificatamente mirati;

3) ha posto particolare attenzione per i locali cucina dei ristoranti cinesi, al fine di verificare se venissero o meno somministrate agli avventori carni di gatto, cane e serpente. In passato, tale verifica è stata oggetto di un monitoraggio per la ricerca di carne di «*cynomys ludovicianus* (cane

della prateria)», predisposto in ambito nazionale dal Comando Carabinieri Nucleo antisofisticazione e sanità, su disposizione del Ministro della salute, nel periodo tra il 24 giugno ed il 25 novembre 2003. Le relative risultanze, svolte in ambito provinciale, sono state comunque negative.

Il N.A.S. di Treviso esegue controlli sugli esercizi di somministrazione gestiti da extracomunitari:

tempestivamente, qualora pervengano specifiche richieste da parte dell'Autorità giudiziaria, delle autorità sanitarie e di privati cittadini, anche in via informale;

durante il corso di verifiche attuate nel contesto di strategie operative a cadenza mensile;

in occasione dei monitoraggi predisposti per ordini superiori;

ogni qual volta ne venga ravvisata la necessità;

Gli *standard* igienico-sanitari da rispettare nell'esercizio dell'attività di ristorazione «etnica» risultano essere gli stessi di quelli previsti per gli esercenti italiani. Va precisato, peraltro, che la normativa in materia è più restrittiva nei confronti dei ristoratori «esteri», poiché, utilizzando alimenti di origine prevalentemente extracomunitaria, sono soggetti al rispetto anche dei regolamenti previsti per gli scambi commerciali intra ed extracomunitari.

Nei controlli effettuati su questa tipologia di esercizi, svolti dai N.A.S. con le stesse modalità di quelli effettuati presso ristoranti e bar gestiti da italiani, viene posta particolare attenzione alle materie prime utilizzate nella preparazione delle pietanze, all'osservanza e all'attuazione del piano di autocontrollo (HACCP), alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle fasi della preparazione dei cibi, e, se necessario, vengono prelevati gli alimenti per le successive analisi di laboratorio, allo scopo di accertarne la salubrità, lo stato di conservazione e la «freschezza».

Si riportano i dati relativi al raffronto fra il numero di controlli effettuati ad esercizi gestiti da italiani e il numero dei controlli effettuati ad esercizi gestiti da soggetti di nazionalità extracomunitaria, nel corso dei quali sono state rilevate violazioni di carattere penale ed amministrativo, con contestuale provvedimento di sequestro degli alimenti.

a) controlli eseguiti presso esercizi di ristorazione gestiti da italiani:

anno 2000 n. 56;

anno 2001 n. 100;

anno 2002 n. 7;

anno 2003 n. 100;

anno 2004 n. 71;

anno 2005 n. 47;

b) controlli eseguiti presso esercizi di ristorazione gestiti da extracomunitari:

anno 2000 n. 3;

anno 2001 n. 2;
anno 2002 n. 11;
anno 2003 n. 21;
anno 2004 n. 4;
anno 2005 n. 5.

Il Ministro della salute

STORACE

(6 settembre 2005)

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'8 novembre 1987 si sono svolti tre *referendum* popolari ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, aventi ad oggetto la produzione di energia nucleare, nell'ambito dei quali l'80,6 per cento dei votanti si è espresso contro la costruzione di centrali nucleari in Italia, il 71,9 % contro la partecipazione dell'Enel a impianti nucleari all'estero ed il 79,7% contro la concessione di contributi agli enti locali che ospitano centrali nucleari;

l'Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), istituito come ente pubblico con legge 6 dicembre 1962 al fine di gestire, in regime di monopolio, gli impianti di produzione e le reti di distribuzione delle ex società elettriche, e successivamente trasformato in società per azioni, è tuttora soggetto alla vigilanza del Ministero delle attività produttive (già dell'industria) e svolge la propria attività secondo le direttive del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);

l'Enel sta partecipando alle trattative ed alle relative procedure d'asta per l'acquisizione di una quota maggioritaria di capitale azionario della compagnia elettrica statale slovacca SE (Slovenske Elektrarne), che ha una capacità produttiva complessiva di circa 7.000 Mw, metà dei quali derivanti dalle due centrali nucleari di Mochovce e Bohunice, tutte di vecchia tecnologia russa ad acqua in pressione (WWER);

la centrale di Bohunice comprende quattro reattori ad acqua pressurizzata da 440 Mw ciascuno, per due dei quali la Commissione europea, d'intesa con l'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) ha chiesto lo smantellamento tra il 2006 ed il 2008 in considerazione delle scarse condizioni di sicurezza, mentre a Mochovce vi sono due reattori che resterebbero in funzione fino al 2024 e due ancora in costruzione, comportando tale acquisizione un onere a carico dell'Enel di quasi 850 milioni di euro ed un'incertezza sull'operatività delle unità in questione;

la Società gestione impianti nucleari (Sogin Spa), il cui capitale azionario è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il cui vicepresidente del Consiglio di amministrazione è il capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente, se dovesse andare in porto l'acquisizione della SE da parte dell'Enel, dovrebbe curare per conto dell'azienda ita-

liana la gestione del completamento di Mochovice e lo smantellamento di Bohunice, operazioni per le quali sarebbe necessaria la concessione da parte delle autorità europee di una proroga di alcuni anni per il funzionamento dei reattori;

l'articolo 1, comma 42, della legge 23 agosto 2004, n. 239, «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», prevede che i produttori nazionali di energia elettrica possano, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta, mentre in sede di esame della medesima legge è stata soppressa una disposizione che autorizzava esplicitamente la partecipazione ad attività nel campo nucleare,

si chiede di sapere:

se risulti in virtù di quale autorizzazione l'Enel possa gestire impianti nucleari in paesi esteri, stante l'inequivoco pronunciamento popolare del citato *referendum* del 1987 ed il mancato riferimento da parte della suddetta legge quadro di riforma del settore elettrico a qualsiasi possibilità di partecipazione ad attività nucleari all'estero da parte di società italiane;

se corrisponda al vero che la Sogin spa, società ex Enel poi divenuta pubblica, sfruttando i benefici ad essa riservati dall'articolo 1, comma 103, della medesima legge 239/2004, abbia fornito all'Enel una valutazione tecnica (*due diligence*) sul prolungamento dell'attività di Bohunice oltre i termini ultimi concessi dall'Unione europea e dall'AIEA e si appresti a curare la parte tecnico-procedurale connessa alle progettate attività nucleari dell'Enel all'estero;

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati circa la legittimità dell'operazione ed i rischi che Enel e Sogin, società per azioni a capitale interamente pubblico, si accollerebbero per i gravissimi pericoli ambientali connessi all'ipotizzato prolungamento dell'attività di reattori obsoleti come quelli di Bohunice e Mochovce, per due dei quali il progetto iniziale non prevede neppure il guscio di contenimento per il caso di fughe di vapore contaminato.

(4-07681)

(16 novembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in questione tenuto conto anche delle informazioni ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri.

Nel febbraio 2005 l'ENEL Spa ha sottoscritto il contratto per l'acquisto di una quota maggioranza di Slovenske Elektrarne, società slovacca di produzione di energia elettrica che gestisce circa 7.000 MW di capacità produttiva, pari all'83 per cento dell'intera capacità produttiva slovacca, derivante da impianti a carbone, idroelettrici e nucleari.

Tale acquisizione è avvenuta nell'ambito di una strategia complessiva della società volta a sviluppare una presenza in campo internazionale per far fronte al ridimensionamento nel mercato interno dovuto al processo di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza del mercato elettrico italiano, intervenuti a seguito dell'applicazione del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, che ha posto ad ENEL il vincolo di non immettere in rete più del 50 per cento del totale dell'energia prodotta o importata in Italia.

Pertanto, la società ENEL Spa, nell'ambito della propria strategia d'impresa, ha focalizzato l'attenzione nei confronti delle possibilità di investimento offerte da Paesi esteri con processi di liberalizzazione e privatizzazione in corso e nei quali fossero attive imprese con elevato potenziale di crescita. Il mercato slovacco è particolarmente interessante per la forte crescita della domanda e per la sua posizione privilegiata negli scambi di energia elettrica.

In conseguenza dell'acquisizione di Slovenske Elektrarne, l'ENEL gestirà, nei prossimi anni, tre impianti nucleari in Slovacchia.

La società SOGIN Spa ha fornito consulenza all'ENEL Spa durante la fase di gara per l'acquisizione di Slovenske Elektrarne limitatamente alla valutazione del settore nucleare della società slovacca, alla base della quale ha preso a riferimento proprio la previsione di chiusura delle due unità EMO V1 del sito di Bohunice negli anni 2006-2008. La Slovacchia, infatti, si è impegnata, nell'ambito del negoziato di adesione all'Unione Europea (Protocollo n. 9 dell'atto di adesione), a procedere allo smantellamento delle Unità 1 e 2 di Bohunice (impianti nucleari di potenza del tipo VVER 440/230) rispettivamente entro il 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2008.

Questo impegno rimane valido allo stato attuale, non essendo intervenute Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea tese a modificare formalmente gli impegni assunti. Infine, la Commissione, interrogata in proposito dalla Rappresentanza del Ministero degli affari esteri a Bruxelles, ha comunicato che non sono in corso negoziati tra le parti volti a differire le previste date di smantellamento.

La società SOGIN Spa, sempre in qualità di consulente in campo nucleare, affiancando in alcune fasi il gruppo di lavoro italiano impegnato in Slovacchia, collabora con l'ENEL Spa.

Le attività di completamento della centrale di Mochovce saranno realizzate con specifici contratti e la SOGIN Spa non cura per conto dell'ENEL spa la gestione del completamento. Ciò non toglie tuttavia la possibilità che la SOGIN Spa partecipi ad eventuali gare internazionali che avranno ad oggetto questi lavori. Tale ipotesi è comunque del tutto indipendente dall'acquisizione da parte dell'ENEL Spa della suddetta Società slovacca.

Si rivela, comunque, che l'esercizio delle attività sopra dette non è in contrasto con alcuna disposizione di legge nazionale o comunitaria, bensì è coerente con i principi di libertà di impresa e di libera iniziativa, entro i quali, con la liberalizzazione operata in questi anni nel mercato elettrico, ricadono a pieno titolo le attività della società ENEL Spa.

L'articolo 1, comma 42, della legge 23 agosto 2004, n. 239, richiamata dagli interroganti, non vieta lo svolgimento di attività, limitandosi a ribadire che i produttori nazionali di energia elettrica possono svolgere attività di realizzazione ed esercizio di impianti localizzati all'estero, senza far riferimento a specifiche tecnologie.

Inoltre, si segnala che con l'ordine del giorno del 16 luglio 2003, n. 9/3297-C7, il Governo si è impegnato a «favorire la collaborazione della ricerca in sede soprattutto europea per non disperdere definitivamente le notevoli competenze scientifiche, tecniche ed industriali che ponevano l'Italia all'avanguardia...» nel campo del settore nucleare, promuovendo altresì la penetrazione delle imprese nazionali nei mercati esteri dell'energia elettrica, agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione di energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari.

In questo scenario viene a posizionarsi anche la recente intesa tra la società ENEL Spa ed i francesi della società EDF, che consentirà all'ENEL di partecipare alla costruzione in Francia del primo impianto ad energia atomica di nuova generazione, con l'invio, tra l'altro, di 50 ingegneri per ricostituire la competenza nella tecnologia nucleare.

Nella prospettiva di un mercato unico dell'energia, in particolare in ambito europeo, diventa importante la partecipazione di imprese e tecnici allo sfruttamento di centrali nucleari di altri Paesi e alla realizzazione di nuovi impianti.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(3 agosto 2005)

VALLONE. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

nell'ambito della vicenda dei *bond* argentini e della pedissequa offerta di concambio da parte del Governo di Buenos Aires, che prevede un rimborso di circa il trenta per cento del capitale in trenta anni, presunti agenti dei servizi segreti argentini, come riportato da notizie di stampa, avrebbero messo in atto pedinamenti, intercettazioni telefoniche ed altri comportamenti intimidatori, volti a sorvegliare e/o dissuadere i presidenti di Altroconsumo, Adusbef e Federconsumatori dal convincere 450.000 risparmiatori italiani a non aderire alle pregresse e future offerte di concambio (si vedano, in particolare, gli articoli «Tango *bond*: italiani spiati e mazziati», del settimanale «Vita», e «*Bond*, i consumatori denunciano: 'Sorvegliati dai servizi argentini'», a firma Rosaria Amato, «La Repubblica» del 3 marzo 2005);

l'accettazione della summenzionata offerta da parte della totalità degli obbligazionisti italiani (a tutt'oggi solo il 27,8 per cento ha aderito) rivestirebbe per il Governo di Buenos Aires un'importanza fondamentale

ai fini della composizione del contenzioso con il Fondo Monetario Internazionale, dal momento che i nostri connazionali posseggono circa il 18 per cento (pari a 14,5 miliardi di dollari) del valore totale delle obbligazioni argentine (oltre 81 miliardi di dollari);

il Governo di Buenos Aires lancerà a breve una nuova offerta di concambio a condizioni identiche a quella appena chiusa, a fronte della quale i risparmiatori italiani potrebbero vedersi costretti – loro malgrado – ad accettare «condizioni capestro», con esiziale nocumento per essi medesimi e per l'economia nazionale, dal momento che la vicenda mobilita risorse equivalenti all'1,5 per cento del Pil,

si chiede di conoscere:

nell'ipotesi in cui il Ministro dell'interno confermi quanto esposto in premessa, cosa sia stato fatto per contrastare tali inaccettabili ingerenze sul territorio nazionale;

se e quali misure il Governo intenda adottare in futuro, al fine di evitare che tali inquietanti episodi abbiano a ripetersi;

se e quali provvedimenti il Ministro degli affari esteri intenda intraprendere con le rappresentanze diplomatiche argentine presso il nostro Stato.

(4-08347)

(15 marzo 2005)

RISPOSTA. – Per quanto di sua competenza, questo Ministero non è a conoscenza di atti intimidatori di agenti argentini nei confronti delle associazioni di tutela dei *bonholder* italiani, che hanno raccomandato ai risparmiatori di non partecipare all'offerta di scambio conclusasi il 25 febbraio scorso.

Le Autorità argentine hanno peraltro condotto, in Italia e negli altri Paesi in cui si concentravano i titoli oggetto dell'offerta di scambio, un'aggressiva campagna promozionale, fondata sull'assunto secondo cui chi non accettava l'offerta presentata non avrebbe ottenuto successivamente nessun trattamento più favorevole, anzi si sarebbe trovato tra le mani «carta straccia». Per rendere più credibile questa posizione il Parlamento argentino ha approvato una legge che vieta al Governo di offrire in futuro condizioni più favorevoli agli obbligazionisti.

Ad oggi non si può escludere che il Governo argentino decida, in futuro, di lanciare una nuova offerta di concambio alle medesime condizioni della precedente. Il Ministro dell'economia argentino Lavagna lo ha escluso recentemente. Cionondimeno, il Governo italiano si sta adoperando perché questa posizione venga modificata. In sede di FMI, insieme ai *partner* del G7, è in corso un'azione per convincere il Governo argentino a proporre delle soluzioni per il problema degli *holdout* (obbligazionisti che non hanno aderito al concambio). Il G7 subordina infatti la ripresa del programma con il Fondo interrotto da parte argentina nell'estate 2004 all'elaborazione di una proposta soddisfacente in merito a tale problema.

Secondo quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze circa il *default* dei *bond* argentini, lo stesso ha provveduto a contattare l'Associazione Bancaria Italiana, sotto la cui veste, come è noto, è da tempo operativa l'Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini (TFA), che rappresenta gli interessi dei risparmiatori che hanno investito in titoli di emittenti argentini. Secondo quanto riferito informalmente dalla TFA, la mancata adesione alla OPS da parte dei soggetti che hanno aderito alla medesima TFA (l'80 per cento circa del totale dei sottoscrittori italiani) interessa un numero di 251.935 *dossier* titoli per un valore complessivo di circa 6 miliardi di euro (pari a poco più di 7.5 miliardi di dollari al cambio di 1,25 dollari per un euro).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BETTAMIO

(3 agosto 2005)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 15 luglio 2002 è scoppiata una rissa all'interno del carcere «Madonna del Freddo» di Chieti, sembrerebbe a causa del rifiuto da parte di un detenuto di rientrare in cella dopo l'ora d'aria;

a supporto del riottoso detenuto sono giunti oltre venti reclusi che hanno spaccato numerose sedie, brandendo pezzi di legno e lanciando gli estintori contro gli agenti di polizia penitenziaria;

il direttore della casa circondariale è stato costretto a chiedere rinforzi alla locale Questura ed al Comando dei Carabinieri;

al termine della rissa, si sono contati diversi feriti tra gli agenti di polizia penitenziaria, uno dei quali è stato costretto al ricovero in ospedale;

il carcere «Madonna del Freddo», con una capienza massima di ottanta detenuti, ne ospita attualmente oltre centoventi, a fronte di un personale di polizia penitenziaria che negli anni non ha subito incrementi, stabilizzandosi ad un numero pari a sessanta unità, nonostante l'aumentato carico di lavoro;

l'85 per cento dei detenuti ristretti nel carcere di Chieti è composto da extracomunitari provenienti da diversi Paesi e di culture diversissime tra loro;

nella casa circondariale «Madonna del Freddo» non si sono registrati mai episodi così violenti;

il Sindacato Autonomo degli agenti di polizia penitenziaria (Sappe) ha denunciato che nel carcere di Chieti «ci sono soggetti pericolosi ai quali viene lasciato troppo margine di manovra»;

il detenuto responsabile della rissa è stato già più volte segnalato «per il suo comportamento incompatibile alla realtà carceraria» ed ha più volte minacciato di morte gli agenti di polizia penitenziaria in servizio a Chieti, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per risolvere il problema del sovraffollamento del carcere «Madonna del Freddo» di Chieti, in con-

siderazione che nella regione sono presenti due carceri di massima sicurezza, a L'Aquila e a Sulmona;

se non si ritenga opportuno inviare in visita ispettiva presso il suddetto carcere un rappresentante del Governo o del Ministero al fine di accertarsi compiutamente della grave situazione descritta in premessa.

(4-02667)

(16 luglio 2002)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che, in merito alla colluttazione avvenuta all'interno del carcere di Chieti in data 15 luglio 2002, sono state disposte due visite ispettive, una affidata al Provveditore Regionale e l'altra svolta da funzionari dell'Ufficio per l'attività ispettiva del competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'origine dell'alterco e della conseguente colluttazione sia da ricercare in un sentimento di ostilità reciproca da tempo instauratosi tra un detenuto ed un operatore di Polizia penitenziaria.

La conseguente protesta violenta da parte di altri detenuti era finalizzata al soccorso del proprio compagno di detenzione, tanto che nessuna altra unità di Polizia penitenziaria intervenuta per ristabilire l'ordine è stata fatto oggetto di ulteriori atti di aggressione.

Peraltro, il momento di tensione ingeneratosi si è positivamente risolto a seguito dell'efficace intervento del Direttore e del Comandante dell'istituto. La manifestazione di protesta ha infatti successivamente assunto i connotati di una pacifica astensione dal vitto dell'Amministrazione nonché da alcune attività lavorative domestiche e si è protratta per due giorni.

L'episodio è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti che ha iscritto un procedimento penale a carico della citata unità di polizia penitenziaria, conclusosi con decreto di archiviazione emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari a seguito di conforme richiesta avanzata dalla stessa Procura della Repubblica.

Al riguardo si rappresenta altresì che il Provveditore Regionale competente non ha ritenuto di dover agire in via disciplinare nei confronti dell'unità di polizia penitenziaria coinvolta nell'episodio non avendo accertato fatti rilevanti a suo carico.

Il suddetto peraltro non presta più servizio presso la casa circondariale di Chieti.

Il detenuto coinvolto nell'episodio di aggressione è stato trasferito presso la casa circondariale di Campobasso e ora non risulta più ristretto, in quanto in data 29 gennaio 2004 è stato rimesso in libertà per aver espiato la pena.

Per gli altri detenuti coinvolti nella vicenda e ritenuti promotori della protesta non sono stati adottati provvedimenti disciplinari.

Ad eccezione di un solo detenuto, scarcerato in data 31.5.2004 dalla casa circondariale di Lanciano, tutti gli altri sono attualmente reclusi.

In merito agli altri profili evidenziati dal senatore interrogante, si fa presente che, in base alle ultime rilevazioni statistiche disponibili, i detenuti presenti presso la casa circondariale di Chieti sono 90, a fronte di una capienza di tollerabilità stimata in 119 posti. La percentuale di detenuti di nazionalità straniera è di circa il 50 per cento.

Pertanto, il rapporto presenze/capienze detentive appare rientrare nella norma.

Per quanto riguarda, infine, il personale di polizia penitenziaria, presso la casa circondariale di Chieti, a fronte di un organico previsto di 75 unità (72 uomini e 3 donne), risultano presenti 85 unità (74 uomini e 11 donne).

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(24 agosto 2005)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la Caserma del 123° Reggimento di Fanteria «Chieti» è rimasta in funzione, accogliendo nella sede storica di via Ferri i Volontari in Ferma Annuale (Vfa) dopo una faticosissima operazione di sensibilizzazione nei confronti del Governo e del Ministero della difesa, che ne prevedevano l'abolizione dopo la fine del servizio militare obbligatorio, terminato il 1° gennaio 2005;

è nelle aspettative di tutti trasferire nella struttura militare sopra citata nell'immediato futuro un Centro di addestramento per tutte le truppe di stanza nel Centro Italia, vantando la città di Chieti un'antica tradizione di comunione con l'Esercito, anche per considerazioni di natura logistica, prima fra tutte la velocità di collegamento con Roma (davvero difficili da Foligno, attuale sede unica del centro di addestramento) e con le principali città adriatiche, caratteristiche che farebbero pendere su Chieti la scelta di un così importante centro, unitamente al fatto che la città teatina vanta la presenza di un efficientissimo e modernissimo ospedale militare, da poco rilanciato come Centro sanitario di eccellenza;

il secondo scaglione di reclute dei Vfa effettuerà il prossimo mese di maggio la cerimonia del giuramento che dovrebbe tenersi, secondo fonti non ufficiali di diretta provenienza del 123° Reggimento di Fanteria «Chieti», nella centralissima piazza della Rinascita di Pescara, contravvenendo alla tradizionale manifestazione che si è sempre tenuta a Chieti;

la manifestazione del giuramento rappresenta il momento più esaltante dell'atto di comunione che tradizionalmente lega l'Esercito alla città di Chieti ed alla sua comunità, ed è quindi deplorabile che esso possa essere trasferito nella città adriatica, così da svilire l'alto significato che periodicamente si rinnova fra l'Esercito e Chieti, alla luce anche di un'altra importante considerazione, cioè che la città teatina ha altri e suggestivi luoghi dove l'avvenimento potrebbe essere celebrato, come è già accaduto in passato (piazza San Giustino e Villa Comunale; di recente si è resa di-

sponibile una terza e prestigiosissima area, quale quella dell'Anfiteatro romano della Civitella, completamente restaurato),

si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto riportato in premessa e, in caso affermativo, se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

intervenire energicamente presso il Comando del 123° Reggimento di Fanteria «Chieti» affinché si receda dall'ipotizzato trasferimento della cerimonia del giuramento nella città di Pescara;

avviare le procedure per il trasferimento di parte delle competenze del Centro di Addestramento di Foligno, ricorrendo tutti gli elementi in premessa esposti per una razionalizzazione delle strutture e delle risorse militari nel Centro Italia al fine di potenziare strutture e servizi già presenti e operanti a Chieti.

(4-08444)

(5 aprile 2005)

RISPOSTA. – Da tempo è in atto un articolato progetto di riorganizzazione dello strumento militare che coinvolge ogni sua componente allo scopo di renderlo più idoneo e rispondente alle nuove esigenze.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, concernente, tra l'altro, disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative, il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per procedere alla riorganizzazione delle Forze armate entro il 31 dicembre 2005 (*ex* articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306).

Tali decreti sono finalizzati a meglio modulare l'organizzazione militare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché ai nuovi parametri di efficienza cui si ispirano le disposizioni sulla professionalizzazione recate dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Allo stato, i decreti legislativi elaborati in applicazione del dispositivo della legge delega hanno ottenuto nel mese di luglio scorso il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

Con specifico riferimento alla questione oggetto dell'atto in esame, si precisa che non è mai stato ipotizzato lo svolgimento della cerimonia di Giuramento del 123° Reggimento Fanteria «Chieti» a Pescara che, invece, si è regolarmente svolta in Chieti il 18 giugno scorso, come previsto.

Infine, si sottolinea che, allo stato, non è all'esame alcun provvedimento riguardante il trasferimento di parte delle competenze del Centro di selezione e reclutamento nazionale di Foligno presso la citata Caserma di Chieti.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(8 settembre 2005)